



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 2 GENNAIO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

### A) CONSIGLIO REGIONALE

<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003 - N. VII/919</b> (5.3.1)	
Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	2

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 - N. 7/15533</b> (4.3.0)	
Programma di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia . . . . .	27
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 - N. 7/15562</b> (3.1.0)	
Accreditamento dei servizi di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza, residenziali e semiresidenziali, delle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI1, MI2, MI3, MN, PV, SO, VA, Valcamonica – ai sensi della d.g.r. 12621/2003	35

### D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Presidenza

<b>COMUNICATO REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 - N. 191</b>	
Riepilogo fascicoli BURL del mese di novembre 2003 . . . . .	47

#### D.G. Agricoltura

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 DICEMBRE 2003 - N. 22743</b>	
Autorizzazione all'impiego di alimenti di origine agricola convenzionali sul territorio regionale, in base al Reg. CEE n. 2092/91 – allegato I, parte B, punto 4.9 – relativo al metodo di produzione biologico . . . . .	47

#### D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 NOVEMBRE 2003 - N. 18499</b> (5.3.5)	
Impegno a favore del Comune di Bollate (MI) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 270.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.2.3.143.4250 del bilancio 2003, per la realizzazione di un muro di recinzione perimetrale al sito dell'ex cava Ronchi, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e quale misura propedeutica all'intervento di messa in sicurezza ambientale dell'area	48

#### D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 DICEMBRE 2003 - N. 22503</b> (4.0.0)	
(L.r. 35/96 art. 2 lett. b misura b2.2) progetti di promozione della P.M.I. Lombarda verso i mercati esteri. Bando per l'accesso ai contributi anno 2004 . . . . .	49

#### D.G. Territorio e urbanistica

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 DICEMBRE 2003 - N. 22722</b> (5.1.3)	
Determinazione, per l'anno 2004, dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua . . . . .	55

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette  
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
 4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO  
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

## A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2004011)

(5.3.1)

**D.c.r. 26 novembre 2003 - n. VII/919****Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni**

Presidenza del Presidente Fontana

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticino);
- la d.g.r. 2 agosto 2001 n. 7/5983, di approvazione della variante generale al Piano Territoriale Coordinamento del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino, modificata con d.g.r. 14 settembre 2001 n. 7/6090;
- la l.r. 12 dicembre 2002, n. 31 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);

Vista:

- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 14107, concernente la proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione della disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale in questione;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e Protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

## Delibera

1. di approvare la disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino costituita dai seguenti elaborati, quali parti integranti della presente deliberazione:

- Norme tecniche di attuazione;
- n. 14 schede aree «D1» (*omissis*) (1);
- n. 27 schede aree «D2» (*omissis*) (1);
- n. 24 schede aree «R» (*omissis*) (1);
- «Analisi del territorio del parco Ticino a fini paesistici» costituito da una relazione e da cinque tavole «Piano Paesaggistico» in scala 1:25.000 (*omissis*) (1).

Il presidente: Fontana

Il consigliere segretario: Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli allegati sono consultabili presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino - Pontevecchio di Magenta tel. 02.972101 e presso gli uffici competenti della Regione Lombardia - U.O. Pianificazione Ambientale e gestione parchi tel. 02.67655764.

## REGIONE LOMBARDIA

**PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO**

(Legge regionale 12 dicembre 2002 n. 31)

**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE*****NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE*****TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Obiettivi del Piano e strumenti di attuazione
- Articolo 2 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione del territorio
- Articolo 3 - Competenze del Parco
- Articolo 4 - Elenco allegati

**TITOLO II - IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO****IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO**

- Articolo 5 - Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale
- Articolo 6 - Ambito del fiume Ticino (T), area di divagazione fluviale del Ticino (F). Zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)
- Articolo 7 - Zone C: ambito di protezione delle Zone naturalistiche Perifluviali: zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1)
- Articolo 8 - Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale
- Articolo 9 - Aree R: aree degradate da recuperare
- Articolo 10 - Z.P.S.: Zone di Protezione Speciale
- Articolo 11 - S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria
- Articolo 12 - Z.N.P.: Zone Naturalistiche Parziali
- Articolo 13 - Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica
- Articolo 14 - Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio

**TITOLO III - L'ATTUAZIONE DEL PIANO**

- Articolo 15 - Strumenti di pianificazione e di attuazione: inquadramento generale e procedure di approvazione

**Capo I - Norme generali di tutela e gestione**

- Articolo 16 - La tutela delle risorse idriche
- Articolo 17 - La tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea
- Articolo 18 - La tutela, la gestione del patrimonio faunistico e la regolamentazione dell'attività di caccia e pesca
- Articolo 19 - L'esercizio dell'attività agricola, la difesa e la gestione del patrimonio agricolo esistente e l'individuazione delle zone sensibili
- Articolo 20 - Regolamentazione dell'attività di cava
- Articolo 21 - La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla funzione turistica e ricreativa
- Articolo 22 - Infrastrutture
- Articolo 23 - Procedure di programmazione negoziata
- Articolo 24 - La tutela della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento da rumore
- Articolo 25 - L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico
- Articolo 26 - Valutazione d'impatto ambientale

**Capo II - Gestione amministrativa**

- Articolo 27 - Gli atti amministrativi e le procedure
- Articolo 28 - Pubblicità degli atti

**Capo III - Poteri repressivi e di controllo**

- Articolo 29 - Vigilanza
- Articolo 30 - Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Obiettivi del Piano e strumenti di attuazione

- 1.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento del parco naturale, descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del parco naturale i cui confini coincidono con quelli individuati nella legge regionale 12 dicembre 2002 n. 31. Il P.T.C. del parco naturale è redatto tenendo conto delle previsioni di tutela e gestione espresse dal Piano dell'area del parco naturale regionale della valle del Ticino piemontese approvato dal Consiglio regionale della Regione Piemonte con delibera n. 839-CR-2194 assunta in data 21 febbraio 1985 e tenendo conto altresì delle intese previste ai sensi delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale della Lombardia n. 47542 in data 25 gennaio 1994 e dal Consiglio regionale del Piemonte n. 831 CR 96222 in data 13 luglio 1994 per la costituzione di un Parco naturale interregionale lombardo e piemontese della valle del Ticino. Il P.T.C. del parco naturale è redatto in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette con particolare riferimento al ruolo fondamentale attribuito alle attività di pianificazione e programmazione.
- 1.2 Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio.
- 1.3 Il Piano tutela:
- a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
  - b) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
  - c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
  - d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
  - e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
  - f) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
  - g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
  - h) la qualità dell'aria;
  - i) la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
  - j) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.
- 1.4 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente il P.T.C. del parco naturale è attuato attraverso gli strumenti di attuazione disciplinati al successivo Titolo III ed in particolare:
- a) Piani di Settore;
  - b) Regolamenti;
  - c) Convenzioni;
  - d) Accordi di programma.

### Articolo 2 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione del territorio

- 2.1. Il P.T.C. di parco naturale ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell'art. 25, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2.2. I Comuni adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del presente Piano del Parco naturale nei termini e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
- 2.3. Il presente P.T.C. di parco naturale recepisce la classificazione di fattibilità geologica desumibile dagli studi di supporto alla pianificazione comunale, redatti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997 n. 41 avente ad oggetto "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti".
- 2.4. Le previsioni del P.T.C. di parco naturale hanno valore a tempo indeterminato; esse tuttavia saranno verificate ed eventualmente modificate al variare delle esigenze socio-economiche ed ambientali.

### Articolo 3 - Competenze del Parco

- 3.1 Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal P.T.C. di parco naturale, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, l'Ente gestore rilascia sugli interventi da eseguirsi nei comuni ricadenti nel perimetro del parco ed assoggettati all'autorizzazione paesaggistica subdelegata la certificazione di conformità di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18. Tale certificazione non è richiesta per gli interventi elencati nell'articolo 16 della suddetta legge regionale.
- 3.2 Il Parco inoltre concorre, per quanto di propria competenza e di concerto con l'Ente delegato per legge, a:
- a) esercitare le competenze previste dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9;
  - b) esercitare le funzioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33;
  - c) concorrere nell'ambito delle proprie competenze alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

- 3.3 Restano di competenza del Parco tutte le funzioni attribuitegli, anche sotto forma di delega o di subdelega, dalle norme nazionali e regionali vigenti e in particolare quelle previste:
- dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 in materia di boschi e di tutela della vegetazione;
  - dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 21 e dal titolo III in materia di vigilanza e sanzioni amministrative e dagli artt. 29 e 30 della legge 394/91 in quanto compatibili;
  - dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche ed in particolare da quanto previsto dall'articolo 25: "Disciplina delle acque in aree protette";
  - dalle leggi regionali 4 luglio 1998, n. 11 e 27 marzo 2000, n. 18;
  - dall'articolo 23, commi 8 e 9-quater del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

#### Articolo 4 - Elenco allegati.

- 4.1 Il P.T.C. di parco naturale è costituito da:
- Norme tecniche di attuazione;
  - n. 14 Schede aree "D1";
  - n. 27 Schede aree "D2";
  - n. 24 Schede aree "R";
  - "Analisi del territorio del parco Ticino a fini paesistici" costituito da 1 relazione e da 5 tavole "Piano Paesaggistico" in scala 1:25.000.
- 4.2 I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000 denominata "Parco naturale Lombardo della valle del Ticino" allegata alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 31 "Istituzione parco naturale Valle del Ticino".
- 4.3 Oltre alle tavole di P.T.C. di parco naturale, costituiscono quadro di riferimento conoscitivo di base del P.T.C., limitatamente alle aree di parco naturale, gli elaborati di analisi depositati presso la sede del Parco, elencati all'art. 4.2 del P.T.C. di parco regionale approvato con d.g.r. n. 7/5983 del 2 agosto 2001 e modificato con d.g.r. n. 6090 del 14 settembre 2001.

## TITOLO II IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO

#### Articolo 5 - Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale

- 5.1 L'analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco consente l'identificazione di due ambiti paesaggistici:
- 1) l'ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume**, ove si sono conservate estese e significative porzioni della foresta originaria, definito ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:
    - zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie;
    - zone naturalistiche integrali (A): zone nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità;
    - zone naturalistiche orientate (B1): zone che individuano complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico;
    - zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2): zone che individuano complessi botanico-forestali di rilevante interesse;
    - zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): zone che per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste e le aree di protezione.
  - 2) l'ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali**, che svolge un ruolo di protezione dell'ambito del Fiume Ticino, costituito dalle zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1).
- 5.2 Al fine di una maggiore definizione di dettaglio, funzionale ad una più organica tutela e gestione dell'area protetta, sono state inoltre individuate le seguenti zone ed aree:
- Zone naturalistiche parziali** zoologiche-biogenetiche, istituite per tutelare specie rare autoctone e/o minacciate oppure aree particolarmente adatte alle esigenze della fauna caratteristica del Parco;
  - Aree di promozione economica e sociale (D)**, riconosciute quali aree già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare nel più generale contesto ambientale;
  - Aree degradate da recuperare (R)**, nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco;
  - Aree a tutela archeologica**, costituite da porzioni di territorio dove si riscontrano significative testimonianze di valore storico-archeologico;

- e) **Aree di divagazione del fiume Ticino (F)**, costituite dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del Fiume in cui si persegue l'obiettivo di consentire il naturale evolvere della dinamica fluviale;
- f) **Beni di rilevante interesse naturalistico (B.N.)**, costituiti da singoli elementi (alberi, massi erratici, sorgenti, filari, ecc.) o piccole superfici (fontanili, zone umide, piccoli dossi, ecc.) di eccezionale valore naturalistico, paesaggistico e scientifico;
- g) **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**, individuate dalla Giunta regionale, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79, del d.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

**Articolo 6 - Ambito del fiume Ticino (T), area di divagazione fluviale del Ticino (F), Zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)**

- 6.1 L'ambito del fiume Ticino (T), l'area di divagazione fluviale del Ticino (F), le zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), le zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3) è definito dal territorio costituito dal fiume Ticino, comprese le sue articolazioni idrauliche principali e secondarie, dalle lanche, dalle mortizze e dai ghiaietti ad esso connessi e/o derivati, dai tratti di foresta planiziale originaria nonché dalle aree a queste adiacenti a forte vocazionalità forestale.
- 6.2 Tale ambito è suddiviso in dieci grandi Zone naturalistiche perifluviali, per le quali il Parco potrà prevedere uno o più piani di settore.
- 6.3 Tali Zone naturalistiche perifluviali, partendo da nord verso sud, sono così denominate:
- I) Costa di Golasecca;
  - II) Brughiera del Vigano;
  - III) Anse di Castelnovate;
  - IV) Costa di Tornavento-Nosate-Turbigo;
  - V) Bosco Americano, delle Faggiole e Lanca di Bernate;
  - VI) La Fagiana;
  - VII) La Buccella e Boschi di Abbiategrasso;
  - VIII) Boschi del Ticino Centrale;
  - IX) Boschi della Venara, Negri e Mezzanone;
  - X) Foce Ticino.
- 6.4 Nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell'area F è vietato:
- a) svolgere attività pubblicitaria;
  - b) accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti;
  - c) introdurre specie animali o vegetali alloctone o non previste dai Piani di Settore;
  - d) transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e per i mezzi di servizio e per i portatori di handicap e/o autorizzati dal Parco. Nelle zone B2 e B3 i Comuni, di concerto con il Parco, potranno individuare, su percorsi esistenti, accessi al fiume per i ciclomotori;
  - e) allestire complessi ricettivi all'aria aperta ovvero attendamenti o campeggi fatti salvi i campeggi temporanei previsti dall'articolo 14, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7, che possono essere autorizzati previo parere dell'Ente gestore da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18
  - f) esercitare il pascolo; nelle zone B3 il divieto riguarda esclusivamente le specie ovine e caprine;
  - g) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati, di qualsiasi genere ad eccezione del letame da impiegare in agricoltura;
  - h) introdurre cani se non al guinzaglio, fatta eccezione per le aree classificate D dal presente P.T.C. di parco naturale dove gli stessi sono ammessi sotto il diretto controllo e responsabilità del proprietario tranne nelle zone A e B1 in cui il divieto è assoluto;
  - i) sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.
- 6.5 Nelle zone A, B1, B2 e B3 è vietato:
- a) produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;
  - b) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;
  - c) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
  - d) esercitare l'allevamento; nelle zone B2 il divieto riguarda esclusivamente l'allevamento suinicolo e avicolo; nelle zone B3 il divieto riguarda esclusivamente i nuovi allevamenti suinicoli e avicoli.
- 6.6 Nelle zone A e B1 è vietato asportare o danneggiare piante, frutti e fiori; nelle zone T ed F è vietato asportare e danneggiare le piante e i fiori; nelle zone B2 è vietato asportare e danneggiare i fiori.
- 6.7 Nella zona T e nell'area F è vietato:
- a) navigare con motori di potenza massima di esercizio superiore a 20 HP, con scooters acquatici, con howercraft. È comunque vietata la navigazione con qualsiasi mezzo motorizzato da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole, nonché durante i periodi di piena ordinaria (900 mc/sec) o superiori;
  - b) aprire nuove darsene.
- 6.8 Nelle zone A, B1, è vietato:
- a) uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;

- b) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti e gasdotti, linee elettriche, telefoniche e tecnologiche in genere, operare modificazioni morfologiche;
- c) introdursi nei corpi idrici interclusi con imbarcazioni o in qualsiasi altro modo.
- 6.9 Nelle zone A, B1, B2 è vietato organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico.
- 6.10 Nelle zone A, B1, B2, B3 le recinzioni di nuovo impianto sono vietate. Nella zona A per le recinzioni esistenti sono consentite solo le operazioni necessarie alla loro demolizione. Nelle zone B1, B2, B3 la sostituzione delle recinzioni esistenti è ammessa solo se realizzata con staccionate in legno permeabili alla fauna. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge; in tali casi le recinzioni non possono essere in muratura e devono essere realizzate preferibilmente in legno e/o con siepi naturali. Le opere di recinzione sono comunque vietate nei tratti interessati dalla viabilità, anche pedonale, del Parco.
- 6.11 Nelle zone A, B1, B2, è vietato costruire nuovi edifici.
- Nelle zone A, B1, B2 e B3 gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso. Nelle zone B2 e B3 sono ammesse altresì le opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della superficie utile.
- Nelle zone B1 è consentita la realizzazione di strutture al servizio del Parco (recinti di acclimatazione, voliere, osservatori faunistici, percorsi didattici attrezzati, il prelievo di acqua a scopo potabile etc.); è altresì possibile ristrutturare immobili, se la destinazione d'uso è finalizzata agli scopi di visita e studio della zona naturalistica orientata (laboratori, musei, centri di visita, etc.).
- Nella zona B3 è consentito l'ampliamento degli edifici adibiti ad attività produttive agricole e la realizzazione di nuove costruzioni rurali; è altresì ammesso l'ampliamento degli edifici adibiti ad abitazione rurale. L'indice di edificabilità per tali interventi è pari a 0,02 mc/mq, sino ad un massimo di mc 500 per nucleo familiare dell'imprenditore agricolo o del titolare dell'azienda agricola, per le abitazioni e 0,01 mq/mq per le strutture di servizio (stalle, silos, ecc.).
- Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente e dei fabbricati agricoli dismessi, sono consentiti previo convenzionamento con il Parco: nelle zone A e B1 gli interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; nelle zone B2 e B3 le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie anche di iniziativa privata. Non sono consentite trasformazioni in chiave turistico sportiva dei fondi. Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C. di Parco naturale.
- Nelle zone B2 e B3 sono consentiti:
- a) gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale;
- b) gli interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati all'attività silvoculturale naturalistica secondo le modalità di cui al successivo articolo 17;
- c) la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l'impossibilità di percorsi alternativi. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti, così come definite al successivo articolo 22.
- 6.12 I principi di salvaguardia delle aree T, F, A, B1, B2, B3 costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.
- 6.13 Nella zona T e nell'area F per conseguire il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio:
- a) nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, strade e ferrovie, dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento dell'uniformità ed armonia del paesaggio del fiume e dei coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale;
- b) l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni;
- c) potranno essere attuati interventi finalizzati alla mascheratura, all'inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture ed infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, adottando preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale;
- d) potranno inoltre essere attuati interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali.
- 6.T Il Fiume Ticino**
- 6.T.1 È definita **"Fiume Ticino"** (T) la zona occupata dalle acque del fiume, dalle sue diramazioni, dalle lanche e mortizze, nonché dai ghiaietti ricompresi all'interno dell'area di divagazione fluviale del Ticino così come definita al successivo comma 6.F.1.

**6.F Area di divagazione fluviale del Ticino**

6.F.1 È definita **Area di divagazione fluviale del Ticino (F)** l'area costituita dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del fiume ed identificati cartograficamente in base agli studi effettuati sulle divagazioni e sulle piene fluviali storicamente documentate.

In tale area è perseguito l'obiettivo di consentire il naturale evolversi dei fenomeni della dinamica fluviale e degli ecosistemi da questa sostenuti.

6.F.2 Nell'area F, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non sono consentiti interventi di modificazione del suolo, salvo quelli che abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi perifluviali (lanche, mortizze, etc.), di restituzione di caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado o legati all'attività agricola;
- b) non è consentita l'escavazione in alveo. È consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica finalizzate al mantenimento ed alla messa in sicurezza di:
  - strutture pubbliche di attraversamento del fiume;
  - strutture autorizzate connesse alla navigazione;
  - strutture di difesa di centri abitati;
  - infrastrutture di interesse pubblico;
- c) le opere di iniziativa pubblica relative a difese spondali o comunque a regimazione idraulica devono essere motivate dalla necessità di difendere insediamenti civili, agricoli o produttivi esistenti dei quali sia dimostrata la compatibilità della permanenza nella fascia fluviale;
- d) gli interventi di regimazione idraulica ed ogni altro intervento, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, devono essere eseguiti con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, preferibilmente adottando le tecniche di bioingegneria secondo la direttiva, i criteri e gli indirizzi dettati dalla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 1995, n. 6/6586 e dalle deliberazioni di Giunta regionale 1 luglio 1997, n. 6/29567 e 27 dicembre 2000, n. 7/2571 nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi ed ove possibile utilizzando materiali reperiti sul posto. Dovrà inoltre essere utilizzato come riferimento il Quaderno Opere Tipo di Ingegneria Naturalistica approvato con deliberazione di Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. 6/48740. Devono essere in ogni caso messi in atto gli opportuni accorgimenti affinché gli interventi si inseriscano nell'ambiente senza turbative per gli ecosistemi ed i valori paesistici, provvedendo perciò a semine, protezioni in vivo, piantumazioni ed ogni altro ripristino che le circostanze richiedano.

Allo scopo il Parco può concorrere, mediante il proprio personale tecnico, alla progettazione e realizzazione di opere sperimentali, in collaborazione con gli organismi pubblici competenti per legge.

6.F.3 Il territorio del Parco è interessato dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) approvato con d.p.c.m. del 28 luglio 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998 e dal Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001. I vincoli e le prescrizioni dettati dai suddetti Piani Stralcio integrano le presenti norme e prevalgono sulle stesse ad eccezione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 delle Norme di attuazione del PAI e dal comma 5 dell'art. 4 delle Norme di attuazione del P.S.F.F.

L'Ente Parco si attiene alle disposizioni immediatamente vincolanti dei Piani Stralcio sopraccitati ed alle relative misure di salvaguardia e provvede a far adeguare il presente P.T.C. di Parco naturale alle disposizioni dei suddetti piani secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge 183/1989.

Con riferimento al P.S.F.F. e al P.A.I., il Parco:

- a) concorre, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con l'Autorità idraulica competente, alla determinazione del ciglio della sponda di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) delle N.d.A. del P.S.F.F.;
- b) esercita, con formale motivata ed esplicita approvazione espressa con atto del Consiglio Direttivo del Parco, il diritto di prelazione previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, relativo alla concessione delle aree del demanio fluviale;
- c) concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla definizione dei programmi di intervento in attuazione alla pianificazione di bacino;
- d) esprime parere, nell'ambito delle proprie competenze, circa gli interventi previsti dalla programmazione di cui sopra;
- e) partecipa, nell'ambito delle proprie competenze, agli accordi di programma, contratti, intese per l'attuazione della pianificazione di bacino.

6.F.4 Nella zona F, relativamente alle superfici agricole ed ai pioppeti, il Parco nel rispetto delle attività agricole in atto persegue l'obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree, anche mediante acquisizioni, convenzioni, concessione di contributi ed indennizzi.

**6.A. Zone A: Zone naturalistiche Integrali**

6.A.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche Integrali (A), quelle parti del territorio del parco che sono di rilevante interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

6.A.2 Nelle Zone naturalistiche Integrali non sono ammesse utilizzazioni; il loro scopo è la salvaguardia dell'evoluzione naturale, evitando al massimo interferenze di tipo antropico e promuovendo studi di controllo ed indagini scientifiche finalizzate alla comprensione delle azioni naturali interagenti.



- 6.A.3 Le aree di proprietà privata classificate come Zona naturalistica Integrale rivestono il carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
- 6.A.4 Nelle Zone naturalistiche Integrali è vietato effettuare lavori agricoli e forestali, salvo opere di manutenzione e tagli colturali.

**6.B1. Zone B1: Zone naturalistiche orientate.**

- 6.B1.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche orientate (B1) quelle parti del territorio del parco costituite da complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico.
- 6.B1.2 Nelle zone B1 gli interventi antropici sono finalizzati al recupero e alla qualificazione naturalistica nelle sue massime espressioni; l'attività antropica nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico è orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico.
- 6.B1.3 Le aree di proprietà privata classificate come zone B1 rivestono carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- 6.B1.4 Sono ammessi interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati al recupero vegetazionale e naturalistico, e la raccolta dei funghi epigei così come regolamentata dal Parco.

**6.B2. Zone B2: Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale.**

- 6.B2.1 Sono individuate con apposito segno grafico come Zone naturalistiche di Interesse botanico-forestale (B2) quelle parti del territorio del Parco costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale di rilevante interesse; in tali aree gli interventi sono finalizzati alla gestione del patrimonio arboreo e al recupero di eventuali zone degradate intercluse.
- 6.B2.2 È ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia "compost fresco" o "compost di 1ª qualità", definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 44263/99.
- 6.B2.3 È vietato effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria.
- 6.B2.4 Per le aree attualmente a pioppeto il parco potrà incentivare la riconversione delle stesse a bosco. Tale riconversione sarà incentivata anche applicando le norme e le leggi regionali, statali e comunitarie ed andrà effettuata con modalità e tempi da definire secondo gli strumenti di piano.

**6.B3. Zone B3: Zone di Rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali.**

- 6.B3.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone di rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali (B3) quelle parti di territorio del Parco costituite da aree a forte vocazionalità naturalistica in quanto, per la loro posizione, svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1 e B2 e all'area di divagazione fluviale del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).
- 6.B3.2 Nelle zone B3, pur permanendo obiettivo del Parco la restituzione del territorio alla sua massima espressione naturalistica, essendosi consolidate nel tempo attività agricole, le stesse devono essere preferibilmente indirizzate secondo metodologie agronomiche eco-compatibili.
- Nelle zone B3 ogni attività agricola deve tendere all'obiettivo di conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dell'ambito delle zone naturalistiche perifluviali, avendo anche particolare riguardo agli elementi di caratterizzazione storica del territorio.
- 6.B3.3 È vietato:
- a) effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria;
  - b) modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, ad eccezione delle pertinenze aziendali;
  - c) reimpiantare i pioppeti ad una distanza inferiore a m. 4 dalla sponda e dal bosco, se adiacenti e operare qualsiasi modificazione morfologica dei corpi idrici minori naturali o naturalizzati.
- 6.B3.4 Nelle zone B3:
- a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale esistente, fatte salve le pertinenze aziendali.  
La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio. Eventuali deroghe alle previsioni del presente punto potranno essere concesse dal Parco;
  - b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio sono previsti i seguenti interventi:
    - i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;

- l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni;
- la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco.

6.B3.6 Potranno essere stipulate convenzioni tra il Consorzio e gli agricoltori, prevedendo contributi che siano da incentivo per il raggiungimento delle finalità del P.T.C. di Parco naturale. La relativa documentazione e l'istruttoria saranno svolte dal Parco stesso.

#### **Articolo 7 – Zone C: ambito di protezione delle Zone naturalistiche Perifluviali: zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1)**

7.C.1 L'ambito di protezione delle Zone naturalistiche perifluviali (C1) è definito dal territorio nel quale, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico.

In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dal Parco, con particolare riferimento agli elementi di caratterizzazione storica e paesistica, vengono sostenute le attività agricole e forestali.

7.C.2 Con apposito segno grafico sono individuate le zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1), che svolgono un ruolo di protezione all'ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali.

7.C.3 Nelle zone C1 la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell'uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.

7.C.4 Nelle zone C1 è vietato:

- a) realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato;
- b) abbandonare e/o stoccare rifiuti, localizzare e realizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi genere ad eccezione dei prodotti agronomici da impiegare in agricoltura;
- c) posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate all'esercizio di attività pubblicitaria;
- d) transitare con mezzi motorizzati al di fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi autorizzati per l'esercizio delle attività ammesse o per i portatori di handicap; sostare e parcheggiare nei campi e nei boschi e parcheggiare lungo le strade, fatta eccezione per le aree adibite a parcheggio ed appositamente contrassegnate;
- e) accendere fuochi fatto salvo quanto previsto dal Piano Settore Boschi e dalle vigenti leggi forestali;
- f) allestire campeggi ad eccezione dei campeggi temporanei, di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7. I campeggi temporanei, di cui al summenzionato articolo, sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Nelle zone C1 è vietato effettuare sbancamenti, con asportazione e commercializzazione di materiale, fatte salve le opere di livellamento che rientrano nelle pratiche agricole.

È ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia "compost fresco" o "compost di 1ª qualità", definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44263/99.

7.C.5 Nelle zone C1 è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93 sino ad un massimo di mc. 500 per il nucleo familiare dell'imprenditore o del titolare dell'azienda agricola, nonché per ogni nucleo familiare di ciascun dipendente assunto dall'azienda.

È inoltre ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, conformemente agli indici di edificabilità stabiliti dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93. Limitatamente alle serre da realizzare nelle zone C1, il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale. Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda, indipendentemente dai confini amministrativi comunali, purché ricompresi nei territori di Comuni contermini.

Nelle zone C1 per le nuove strutture occorre stipulare asservimento per il mantenimento all'uso agricolo da trascrivere nei registri immobiliari. Il rilascio del relativo Titolo abilitativo è subordinato alla certificazione di conformità del Parco previa verifica dell'esistenza e operatività dell'azienda agricola.

7.C.6 Nelle zone C1 le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l'imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell'azienda. A tal fine l'imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l'ufficio dei pubblici registri immobiliari.

7.C.7 Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone C1 è ammessa la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio: centri

parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata.

In particolare, l'uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, senza demolizione, che non comportino aumento di superfici utili e dei volumi. Gli interventi edilizi sono tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione dei caratteri distintivi degli insediamenti, viene pertanto escluso il recupero volumetrico di portici e avamporici.

Nelle zone C1 non sono consentite trasformazioni in chiave turistico-sportiva dei fondi.

Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C. di parco naturale. L'approvazione del progetto, che deve essere proposto dal proprietario o dall'avente titolo mediante istanza di richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'esistenza delle urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d'uso previste ovvero la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologiche rilevanti;
- b) l'impegno, sottoscritto dal proprietario o dall'avente titolo, è trascritto nei registri immobiliari a mantenere per un periodo di 10 anni in ogni caso l'uso agro-forestale dei suoli;
- c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal P.R.G. comunale.

Inoltre, a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione, nelle immediate adiacenze dell'edificio oggetto dell'intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento oggetto dell'intervento inteso come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all'insediamento oggetto dell'intervento, il proponente potrà reperire aree anche distanti dall'edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l'intervento di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante. In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le amministrazioni comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra.

7.C.8 Nelle zone C1 sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili per nucleo familiare ivi residente.

Gli interventi devono avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) l'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori. Gli accessori posti al piano interrato saranno considerati ai fini volumetrici solo se eccedenti la sagoma dell'edificio sovrastante. Da tale quota vengono scorporati i volumi relativi ai box realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122. L'ampliamento sarà concesso sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili; a questo fine il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della l.r. 22 marzo 1980, n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora sia già stato ottenuto l'ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, lo stesso non sarà concesso. È consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante dell'edificio principale, anche se eccedenti la quota di 200 mc;
- b) le recinzioni sono consentite solo per l'abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L'altezza massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente.

7.C.9 Nelle zone C1 per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti;
- documentate esigenze produttive ed occupazionali.

In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'ampliamento potrà comportare un incremento della superficie coperta, rispetto a quella dell'edificio esistente alla data di approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti:  
per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva:
  - al 50% da 0 a mq. 1.000;
  - al 20% oltre i mq. 1.000.

L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980 n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l'edificio sia già stato

oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l'ampliamento richiesto non sarà concesso;

- b) l'altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate;
- c) la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l'edificio esistente e su terreno non boscato. Eventuali deroghe saranno ammesse in caso di dimostrata impossibilità ad eseguire quanto sopra per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza. Gli interventi di disboscamento dovranno comunque essere compensati secondo i criteri previsti nell'articolo 22, per quanto compatibile;
- d) devono essere indicate le aree esterne non edificate sulle quali, previa opportuna mascheratura a verde, verranno effettuati eventuali e temporanei depositi di materiali;
- e) devono essere indicate le soluzioni di sistemazione a verde di alberature e mascherature da effettuarsi con le specie di cui al "Regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde nelle aree urbane" redatto dal Parco ai sensi dell'articolo 15;
- f) le recinzioni sono consentite solo se costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti. L'altezza massima dovrà essere di 2 m. Le recinzioni dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del paesaggio. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo in presenza di motivate e particolari esigenze di sicurezza e di qualità dei materiali in deposito.

7.C.10 Nelle zone C1 le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all'aperto e di attività ortoflorovivaistiche. In tali casi queste ultime dovranno essere esclusivamente realizzate in legno. Sono anche consentite le recinzioni di orti purché realizzate con le stesse modalità di cui sopra.

7.C.11 Nelle zone C1 l'introduzione di nuovi allevamenti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla presentazione all'amministrazione comunale dove ha sede il centro aziendale, del piano di utilizzazione agronomica come previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37.

7.C.12 Nelle zone C1 la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico così come previsto nel Regolamento per il mantenimento delle marcite.

7.C.13 Nelle zone C1 eventuali interventi sui fossi irrigui, con l'esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.

7.C.14 I principi di salvaguardia delle zone C1 così come formulati costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.

All'interno delle grandi unità di paesaggio sono individuate, nell'allegata cartografia, con visuali principali riferiti all'identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili per la tutela dei quali tutti gli interventi consentiti dalle precedenti normative sono subordinati anche a salvaguardia estetico-paesaggistica. Gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti, devono pertanto adeguare posizioni, volumetrie, altezze, forme e colori, ad una valutazione di compatibilità estetico-paesaggistica.

Per meglio determinare tale compatibilità, il proponente del progetto di intervento dovrà fornire adeguata documentazione fotografica e cartografica nella richiesta di autorizzazione paesistica. Inoltre:

- a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale, fatte salve le pertinenze aziendali.

La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. I suddetti prelievi se attuati su alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti ed a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato.

Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio.

- b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio si attuano le seguenti prescrizioni:
  - i nuovi collegamenti delle linee elettriche a media e bassa tensione e telefoniche, o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante. Tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;
  - l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni;
  - la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco stabilite attraverso l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di forestazione e/o estensivizzazione di sistemi di conduzione agraria.

**Articolo 8 - Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale**

- 8.D.1 Sono definite aree di promozione economica e sociale (D1, D2) quelle parti del territorio del Parco naturale già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori; in queste zone sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento paesaggistico ed ambientale, nonché all'organizzazione e miglioramento degli aspetti legati alla vita socio-ricreativa delle collettività locali ed alla fruizione del Parco da parte dei visitatori.
- 8.D.2 Con apposito segno grafico e con riferimento numerico progressivo, sono individuate:
- le aree D1, già utilizzate a scopo socio-ricreativo, nelle quali si conferma il tradizionale uso socio-ricreativo da parte delle popolazioni locali;
  - le aree D2, già utilizzate a scopo turistico-sportivo, nelle quali si conferma il tradizionale uso turistico-sportivo.
- 8.D.3 Nelle aree D1 e D2 sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica, igienica e ambientale finalizzati:
- all'adeguamento igienico-funzionale delle eventuali strutture esistenti, anche con demolizioni delle parti incompatibili con il contesto circostante e con eventuali ampliamenti realizzati unicamente per necessità igienico-funzionali;
  - all'individuazione dei percorsi e delle aree di accesso e di sosta del pubblico, ivi compresi parcheggi ed aree picnic, adeguatamente dimensionati ed arredati in modo da favorirne il migliore inserimento possibile nell'ambiente circostante.
- Nelle aree D2 è inoltre consentito attuare ampliamenti per motivi di adeguamento igienico funzionale pari al 10% della superficie coperta della struttura consolidata esistente e confermata nelle allegate schede indicative di progetto, a cui ogni intervento si dovrà attenere.
- Gli interventi di cui ai punti precedenti potranno essere proposti mediante richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, nel rispetto dello schema tipologico indicativo di progetto, come da allegate "Schede aree D1" e "Schede aree D2".
- 8.D.4 Nelle aree D1 e D2, fatte salve le attività consentite di cui ai commi precedenti, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono.
- 8.D.5 Le allegate "Schede aree D1" e "Schede aree D2" potranno essere aggiornate ed integrate mediante appositi regolamenti d'uso da approvarsi ai sensi degli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

**Articolo 9 - Aree R: aree degradate da recuperare**

- 9.R.1 Sono individuate, con apposito segno grafico e con riferimento numerico progressivo, come aree degradate da recuperare (R), quelle porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.
- 9.R.2 Nelle aree R il recupero programmato viene finalizzato alle seguenti destinazioni:
- naturalistica, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;
  - agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi comprese le destinazioni a piscicoltura ed a forestazione produttiva;
  - ricreativa, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio a basso impatto ambientale e paesaggistico;
  - turistica, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71, 13 aprile 2001, n. 7, alberghi, ristoranti, attrezzature sportive così come regolamentati ai successivi commi 9.R.
- 9.R.3 Le destinazioni di cui al precedente comma 9.R.2 sono individuate, caso per caso, nelle allegate "Schede aree R" secondo i seguenti criteri:
- nelle aree con maggior valenza naturalistica sono consentite unicamente le destinazioni a recupero geomorfologico ed idrogeologico con uso naturalistico, agricolo-forestale e ricreativo;
  - nelle restanti aree sono consentite tutte le destinazioni d'uso precisate al comma 9.R.2.
- 9.R.4 Le destinazioni di cui al precedente comma 9.R.2 devono perseguire i seguenti obiettivi:
- razionalizzare e riorganizzare le utenze del Parco, definendo destinazione, limiti e possibilità d'uso del territorio;
  - indirizzare nuove utenze del Parco in aree già compromesse consentendo così di alleggerire la pressione antropica sui territori contermini di maggior pregio naturalistico-ambientale;
  - far cessare attività incompatibili con l'assetto ambientale della zona, sostituendole o riconvertendole ad attività compatibili e sostenibili.
- 9.R.5 Le zone individuate nelle allegate "Schede aree R" possono essere recuperate a cura del Parco, delle altre Amministrazioni Pubbliche, nonché di privati, previa presentazione di progetti esecutivi che contengano:
- relazione, che definisca la portata degli interventi di recupero e la loro compatibilità con le destinazioni d'uso stabilite nelle allegate "Schede Aree R";
  - elaborati grafici, fotografie e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto;
  - elaborati grafici e relazioni che analizzino tempi e modi di realizzazione degli interventi;
  - bozza di convenzione che regoli il rapporto tra Parco, altri Enti Pubblici eventualmente competenti e privati, con la quale vengano definiti gli impegni assunti, ivi comprese eventuali fidejussioni, cessioni ed opere accessorie da realizzare quale compensazione ambientale;

- e) piano finanziario dell'intervento, al fine di consentire la verifica della realizzabilità sul piano economico dello stesso.

Gli interventi andranno preferibilmente attuati con tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità definite al comma 6.F.2, lettera d).

- 9.R.6 Per le strutture definite "incompatibili" di cui alle allegate "Schede aree R", il Parco definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, ai sensi e per gli effetti delle previsioni in tal senso dettate dal successivo articolo 15, i tempi ed i metodi di gestione delle infrastrutture, le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile, nonché le modifiche degli impianti consentibili e i tempi e le modalità di cessazione; in ogni caso non potranno essere previsti aumenti di volumetria rispetto all'esistente.
- 9.R.7 Le allegate "Schede aree R" potranno essere aggiornate ed integrate mediante appositi regolamenti d'uso da approvarsi ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. Sulle aree "R", fatte salve le attività censite nelle schede, sia che esse siano ritenute compatibili o incompatibili, continuano a valere tutti i divieti e le prescrizioni delle zone su cui le aree "R" stesse insistono. A pieno recupero delle aree o a cessazione delle incompatibilità il Parco dichiarerà tale stato di fatto con conseguente annullamento delle previsioni contenute nella "Scheda R" e totale reintegro dell'area recuperata nella zona di appartenenza.
- 9.R.8 Gli interventi finalizzati ad attività ricreative e/o turistiche da realizzarsi nelle aree R, qualora previsti e consentiti dalle apposite schede allegate al presente Piano, possono essere proposti mediante richiesta di concessione edilizia convenzionata conforme ai seguenti criteri:

- a) a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo deve prevedere la realizzazione nelle immediate adiacenze dell'edificio di superfici forestali o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto da destinare a verde fruibile dal pubblico pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento, ivi comprese corti e pertinenze. Nel caso sia impossibile realizzare tale verde nelle immediate adiacenze dell'edificio, lo stesso potrà essere reperito anche in aree diverse e distanti dall'intervento proposto;
- b) deve essere garantita una dotazione di aree adeguate per le infrastrutture ad uso pubblico in particolare: aree a verde, parcheggi, punti di raccolta rifiuti, servizi igienici. Deve essere inoltre garantita la funzionalità di tali infrastrutture;
- c) deve essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino;
- d) per ogni insediamento proposto devono essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento;
- e) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati devono prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.

Gli interventi potranno prevedere sia il recupero di eventuali complessi edilizi esistenti, sia la realizzazione di nuove costruzioni. In quest'ultimo caso l'indice volumetrico di utilizzazione territoriale sarà di 0,03 mc/mq. salvo maggiori volumetrie esistenti.

Le strutture di supporto all'attività ricreativa quali punti di ristorazione, sale giochi coperte, residenze del o dei custodi, non potranno superare il 10% della superficie coperta degli immobili.

#### **Articolo 10 - Z.P.S.: Zone di Protezione Speciale**

- 10.1 Ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, saranno individuate dalla Giunta regionale, le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) lungo le rotte di migrazione dell'avifauna selvatica, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di cui all'Allegato I della direttiva nella loro area di distribuzione.
- Le Zone di Protezione Speciale verranno recepite di diritto nel P.T.C. di Parco naturale secondo i tempi e le priorità indicate dalle relative disposizioni regionali, nazionali e comunitarie.
- 10.2 Nelle Z.P.S., fatte salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono e quanto previsto dal d.P.R. 357/97 e successive modificazioni.
- 10.3 Nelle Z.P.S. è vietato accedere nelle aree di nidificazione degli ardeidi coloniali nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 30 giugno, se non per compiti di vigilanza ed esigenze di servizio, nonché per le attività di ricerca scientifica previo accordo con l'ente gestore.
- 10.4 Le Z.P.S. potranno essere soggette a piano attuativo di settore da attuare anche per stralci, che determini le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente e ne regolamenti le attività antropiche consentite, tenendo conto del Modello per la gestione delle garzaie (approvato con deliberazione di Giunta regionale 9 luglio 1991 n. 5/11027) e che risponda all'esigenza di tutela degli habitat e delle specie segnalati per le Z.P.S.
- 10.5 Fino all'approvazione del Piano di settore, i Piani di assestamento forestale già esistenti o da realizzare costituiscono stralcio attuativo del piano per le Z.P.S.

**Articolo 11 - S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria**

- 11.1 Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, saranno individuati, con provvedimento della Giunta regionale i Siti di Importanza Comunitaria proposti, quali aree che contribuiscono in modo significativo alla conservazione o al ripristino di habitat naturali o presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla vita ed alla riproduzione di alcune specie animali, per il mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica continentale.
- I pSIC verranno recepiti di diritto nel P.T.C. di Parco Naturale secondo i tempi e le priorità indicate dalle relative disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, valutando altresì l'opportunità di redigere specifico Piano di gestione.
- 11.2 Nei pSIC, fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono.

**Articolo 12 - Z.N.P.: Zone Naturalistiche Parziali**

- 12.1 Sono individuate con apposito segno grafico le zone naturalistiche Parziali zoologiche-biogenetiche (Z.N.P.), Garzaia di C.na Portalupa e Garzaia di San Massimo, nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità specifiche della singola zona.
- Tali finalità hanno lo scopo di tutelare specie rare autoctone e/o minacciate oppure aree particolarmente adatte alle esigenze della fauna caratteristica del parco.
- 12.2 Per le Zone Naturalistiche Parziali zoologiche-biogenetiche (Z.N.P.), il Parco può redigere un Piano di settore che:
- determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
  - regolamenta le attività antropiche consentite.
- Tale piano è adottato e approvato secondo le procedure previste all'articolo 15 del presente Piano.
- Fino alla approvazione dei Piani di settore, i Piani di assestamento forestale già esistenti o da realizzare costituiscono stralcio attuativo dei Piani delle Z.N.P. stesse.
- 12.3 Nelle Zone Naturalistiche Parziali zoologiche-biogenetiche (Z.N.P.), valgono i seguenti divieti:
- realizzare nuovi edifici nonché intervenire su quelli esistenti, fatta salva l'ordinaria e straordinaria manutenzione e il consolidamento, restauro e ristrutturazione degli stessi, senza alterazione di volume, fatti salvi quelli necessari alla realizzazione di opere di adeguamento igienico-tecnologico;
  - aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere;
  - realizzare nuovi insediamenti produttivi e ampliare quelli esistenti fatta eccezione per gli insediamenti a carattere zootecnico;
  - effettuare interventi di bonifica agraria di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli previsti al successivo comma 19.8;
  - impiantare o ampliare nuovi complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi liberi o organizzati, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71, 13 aprile 2001, n. 7, e/o insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
  - raccogliere, danneggiare o asportare flora spontanea ad esclusione dei funghi epigei e fatti salvi gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale e di ordinaria gestione forestale;
  - modificare il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale;
  - introdurre specie animali o vegetali alloctone; sono consentite le reintroduzioni di specie autoctone autorizzate dall'Ente competente;
  - abbandonare e stoccare rifiuti, localizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire depositi di materiali, anche temporanei, di qualsiasi genere, fatta eccezione per i depositi di materiale organico da impiegare in agricoltura;
  - svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, allestire complessi ricettivi all'aria aperta e/o attendamenti;
  - costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti e gasdotti, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche;
  - realizzare nuove recinzioni; per quelle esistenti saranno consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi addetti alla attività agricola, per i mezzi di servizio, per i portatori di handicap e autorizzati dal Parco e/o dal Comune;
  - sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività di vigilanza e di soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture, e/o autorizzati dal Parco;
  - produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;
  - introdurre cani, fatti salvi quelli utilizzati per l'esercizio venatorio laddove consentito;
  - accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti.

**Articolo 13 - Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica**

- 13.1 Sono individuate con apposito segno grafico nell'allegata "Carta del rischio archeologico", di cui al comma 4.3 dell'art. 4, le porzioni di territorio nelle quali si riscontrano significative testimonianze archeologiche, sia per l'esistenza di documenti quali strutture conservate "in situ" sia per la presenza di materiale archeologico, sia per il fatto che scavi e/o studi effettuati, hanno accertato essere tali siti di notevole interesse e pertanto da far sottoporre, da parte degli organi statali competenti, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I.
- Tali aree sono così suddivise:
- aree di tutela archeologica;
  - aree di "rischio archeologico";
  - aree a vincolo diretto.
- 13.2 **Le Aree di tutela archeologica** sono fasce che comprendono al loro interno zone di estremo interesse archeologico in cui è documentata una continuità insediativa dalla Preistoria al Medioevo.
- 13.3 **Le Aree a rischio archeologico** riguardano zone di notevole interesse archeologico, sia per l'esistenza di documenti quali strutture conservate "in situ", sia per la sicura presenza di materiale archeologico accertato da scavi e/o studi effettuati, fatti che determinano condizioni di rischio archeologico potenziale o manifesto.
- 13.4 Sono definiti e individuati con apposito segno grafico i **Beni di rilevante interesse naturalistico**, singoli elementi e piccole superfici di eccezionale valore naturalistico e scientifico che devono essere conservati nella loro integrità. È vietato distruggere, arrecare danno o comunque compromettere l'assetto dei Beni di rilevante interesse naturalistico. Ogni intervento sugli stessi, anche ai fini della conservazione e miglioramento, è concordato con il Parco. Il Parco potrà predisporre apposito regolamento per la gestione dei Beni di rilevante interesse naturalistico.
- 13.5.1 Sono definite Aree a tutela geologica e idrogeologica quelle porzioni di territorio la cui conformazione geologica, morfologica, pedologica ed idrologica determina, per processi naturali od antropici, condizioni di rischio potenziale o manifesto per la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, la conservazione degli ecosistemi naturali, la qualità ed il buon regime delle acque.
- Tali aree sono costituite:
- dall'insieme delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico a norma dell'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  - dall'insieme delle aree di scarpata di terrazzo alluvionale, costituenti l'elemento morfologico di raccordo tra il Piano generale terrazzato e la valle del fiume Ticino e degli altri corsi d'acqua naturali, nonché tra piani a quote diverse impostati lungo la scarpata principale, comprendenti una fascia di territorio sviluppata sia a monte che a valle per una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico;
  - dall'insieme delle aree con presenza di fontanili, intesi come emergenze naturali della falda freatica sul piano campagna, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile;
  - i dossi di particolare rilevanza ambientale;
  - tutte le zone di tutela delle acque dall'inquinamento, così come definite dalla normativa vigente con particolare riferimento ai decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 18 agosto 2000, n. 258 e loro successive modifiche e regolamenti attuativi.
- 13.5.2 Nelle Aree a tutela geologica e idrogeologica gli interventi sono subordinati a parere del Parco, previa valutazione della relazione geologico-geotecnica e/o idraulica da allegare obbligatoriamente alla richiesta di autorizzazione da parte del proponente; le indagini geologiche dovranno comunque rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 11 marzo 1988 e, nei comuni già provvisti, recepire le risultanze degli studi geologici di supporto alla pianificazione urbanistica, redatti ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41.
- Si dovrà inoltre preferibilmente operare adottando tecniche di ingegneria naturalistica secondo quanto disposto all'articolo 6.F.2. lettera d).
- L'autorizzazione è rilasciata dal Parco ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1988, n. 33.

**Articolo 14 - Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio**

- 14.1 Ai sensi della delibera di Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 4/33075 e in coerenza con le indicazioni del P.T.P.R. vengono individuati gli elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio storico e fornite le indicazioni per la loro tutela e valorizzazione.
- Tali indicazioni si applicano a tutto il territorio del Parco e troveranno una più precisa definizione in merito alle infrastrutture di rete a seguito dell'approvazione del Piano di settore "Viabilità storica e sistema dei navigli". Sono considerati elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio e come tali oggetto di tutela in base alla presente norma:
- la rete stradale fondamentale;
  - il sistema dei navigli e dei canali;
  - i segni dell'organizzazione del paesaggio agrario;
  - il sistema degli insediamenti.
- 14.2 **La rete stradale fondamentale**
- Costituiscono beni storici i tracciati su strada, sterrato o ferro di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25.000 e dal confronto con le cartografie preunitarie; la rete di viabilità storica è verificata ed integrata dalla consultazione dei catasti e dei documenti di archivio.
- I tracciati viari storici, così individuati, costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo locale e devono esser tutelati garantendo:



- a) la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati stessi vietando tutti quegli interventi che possano cancellare od alterare il bene oggetto di tutela;
- b) la leggibilità dei segni che li hanno storicamente caratterizzati, come gli allineamenti degli edifici le visuali significative, le alberature, i muri di contenimento etc.;
- c) la possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo.

#### 14.3 **Il sistema dei navigli e dei canali**

Costituiscono beni storici i canali i navigli e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia IGM 1:25.000 ed i cui tracciati risultino censiti nelle mappe dei cessati catasti, oppure costituiscano emergenze particolari della memoria storica in relazione alla documentata e supposta storicità, alla funzione, all'identità del costruttore.

La tutela deve esercitarsi sia sugli elementi propri dei beni rilevati che su quelli di connessione ed integrazione al territorio in relazione ai valori della memoria storica e della caratterizzazione e fruibilità del paesaggio.

Deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero:

- a) dei manufatti originali quali conche, chiuse, incili, alzaie, ponti, molini e opifici;
- b) delle caratteristiche dei rivestimenti;
- c) del sistema dei derivatori e degli adduttori;
- d) degli aspetti attraverso i quali i valori originari dell'opera possono essere resi ancora evidenti e fruibili, quali navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle alzaie;
- e) della libera ed immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori dell'opera ed il suo inserimento attivo nel paesaggio quali la vegetazione di margine, le ville e i parchi contermini, la profondità e il carattere del paesaggio.

#### 14.4 **I segni dell'organizzazione del paesaggio agrario**

Sono considerati elementi costitutivi del paesaggio agrario le tracce delle bonifiche storiche ancora oggi rinvenibili sul territorio, anche laddove la progressiva meccanizzazione dell'agricoltura abbia in parte alterato le partiture poderali, e di conseguenza modificato gli schermi arborei e il sistema irriguo ad esse correlate.

Tale straordinaria tessitura storica dovrà essere tutelata, recuperata e valorizzata attraverso la promozione di programmi finalizzati:

- a) al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi;
- b) al recupero di colture pregiate quali le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui;
- c) al mantenimento, nell'ambito dell'alta pianura asciutta, delle eventuali aree residue di brughiera.

#### 14.5 **Il sistema degli insediamenti**

Costituiscono beni storici da tutelare, i centri, i nuclei storici ed i complessi edilizi agricoli di valore storico, paesaggistico, ambientale come rilevabili già nella prima levatura della cartografia dell'Istituto geografico militare.

La tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata:

- a) alla conservazione e trasmissione degli organismi nel loro complesso;
- b) alla conservazione dei caratteri e degli elementi connotativi peculiari;
- c) al mantenimento del sistema di relazioni, di rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo territorio.

La tutela dei complessi e degli edifici agricoli è finalizzata:

- a) ad impedire "l'annegamento" degli stessi nelle urbanizzazioni recenti;
- b) al loro recupero che dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto della fisionomia originaria dell'insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al rapporto tra questi e il contesto (recinzioni, visuali, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale etc.).

#### 14.6 **Indicazioni relative alle modalità di redazione del Piano di Settore "Viabilità storica e sistema dei Navigli"**

Il parco promuove a valorizzazione paesistica del sistema della viabilità storica fondamentale e della rete delle vie d'acqua con particolare riferimento al sistema storico dei Navigli. A tal fine viene previsto un apposito Piano di settore che, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di tutela di cui ai precedenti commi del presente articolo:

- a) individua i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici di interesse sovracomunale e della rete delle vie d'acqua (Navigli e canali);
- b) censisce ed evidenzia manufatti, caratteri ed elementi costitutivi che caratterizzano i diversi elementi delle reti individuate, indicando indirizzi, criteri e prescrizioni per la loro tutela, gestione e valorizzazione paesistica;
- c) legge ed evidenzia il ruolo storicamente assunto dalle reti individuate quale sistema di relazioni percettive e strutturali tra i gli elementi paesistici rilevanti e indica, di conseguenza, indirizzi, criteri e prescrizioni volti alla valorizzazione o alla riproposizione attuale del sistema di relazioni suddette;
- d) individua, tramite il confronto con associazioni ambientaliste e culturali, enti ed operatori locali e in coerenza con gli indirizzi i criteri e le prescrizioni di tutela e valorizzazione precedentemente indicati, un programma di azioni e di interventi finalizzato a garantire una più estesa fruizione paesistica delle reti individuate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, alla regolamentazione della segnaletica pubblicitaria, alla valorizzazione di siti ed elementi di particolare valore paesistico.

Come primo riferimento per l'individuazione delle reti, dei manufatti, degli elementi e delle visuali che caratterizzano le reti storiche della viabilità e delle vie d'acqua, il Piano di settore assume, oltre alle tavole IGM 1:25.000 prima levata, anche:

- l'individuazione della "Viabilità storica in Lombardia", contenuta nelle tavole allegate al documento "Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del P.T.C.P", deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 1999 n. 6/47670;
- le indicazioni contenute nella tavola B (e relativi repertori) del P.T.P.R. con particolare riferimento alle seguenti categorie:
  - a) luoghi dell'identità regionale;
  - b) visuali sensibili;
  - c) strade panoramiche;
  - d) tracciati guida paesistici;
  - e) paesaggi agrari tradizionali;
  - f) canali.

### TITOLO III L'ATTUAZIONE DEL PIANO

#### **Articolo 15 - Strumenti di pianificazione e di attuazione: inquadramento generale e procedure di approvazione**

15.1 I Piani di Settore sono piani di attuazione per singoli settori funzionali redatti ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 20, in cui sono specificate ed integrate le previsioni generali del P.T.C. di Parco naturale.

Il piano di settore:

- a) dovrà essere adottato dall'Assemblea del Parco;
- b) dovrà quindi essere pubblicato per il periodo di trenta giorni consecutivi, mediante deposito presso la segreteria del Parco, che provvede a trasmetterne copia agli Enti interessati; dell'avvenuto deposito del piano è data notizia al pubblico mediante affissione del relativo avviso agli albi di tutti gli Enti interessati; nei trenta giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni depositandole presso la segreteria del Parco;
- c) dovrà quindi essere approvato dall'assemblea del Parco con le eventuali modificazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pervenute entro i termini prescritti;
- d) sarà esecutivo dopo la pubblicazione all'Albo del Parco della delibera che, attestando la conclusione del procedimento previsto ai punti precedenti, approva in via definitiva il Piano. La delibera di approvazione definitiva del Piano dovrà essere pubblicata per il periodo di quindici giorni consecutivi all'Albo Consortile e dovrà essere trasmessa in copia, entro i venti giorni successivi, alla Giunta Regionale.

I Piani di settore previsti sono:

- 1) Piano di settori boschi
- 2) Piano di settore per la fauna terrestre
- 3) Piano di settore per la fauna ittica
- 4) Piano di settore agricolo
- 5) Piano di settore viabilità storica e sistema dei navigli
- 6) Piano di settore delle zone naturalistiche (A, B1, B2, B3, ZPN).

I Piani di settore potranno essere realizzati anche per stralci.

15.2 Il Piano di gestione del Parco, avente i contenuti del piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 25 della legge 394/91, attua, come previsto dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 17, comma 6 le previsioni del P.T.C. di Parco naturale, ha validità triennale ed è articolato in Programmi attuativi annuali.

Il Piano di gestione, nel quadro del programma di attuazione delle previsioni del P.T.C. di Parco naturale e nell'ambito delle norme generali vigenti, può prevedere la locazione di immobili compresi nel Parco e/o la loro acquisizione.

Il Piano di gestione è proposto dal Parco, previa approvazione da parte dell'Assemblea, ed è approvato dalla Giunta regionale. I Programmi attuativi annuali sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo riscontro della loro compatibilità con il Bilancio di Previsione del Parco. Una volta approvati, il Piano di gestione ed i relativi Programmi attuativi annuali andranno pubblicati per quindici giorni all'Albo del Parco ed inviati ai Comuni affinché ne pubblicizzino il contenuto. Nel caso in cui il Programma attuativo annuale preveda interventi di espropriazione per pubblica utilità, lo stesso dovrà essere pubblicato per il periodo di trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio, nonché depositato presso la segreteria del Comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, corredato dalla documentazione prevista dal d.P.R. 327 del 8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni; in seguito dovrà essere rispettata la procedura prevista dal decreto sopracitato.

L'approvazione del programma attuativo annuale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori rispetto agli interventi identificati nei programmi medesimi.

15.3.1 I **Regolamenti** determinano ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, la localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, sono pubblicati all'Albo del Parco per un periodo di quindici giorni consecutivi, quindi divengono vincolanti. I regolamenti saranno quindi inviati ai Comuni affinché ne pubblicizzino il contenuto. Le prescrizioni in essi contenute entrano a pieno titolo in vigore e tutti sono tenuti conoscerle e rispettarle. Entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività le delibere di adozione dei singoli regolamenti devono essere trasmesse alla Regione.

- 15.3.2 L'adozione di regolamenti, che si rendessero necessari per garantire una corretta gestione del Parco, nonché la modifica dei regolamenti già in vigore, devono seguire la procedura stabilita al comma 15.4.1 del presente P.T.C. di Parco naturale.
- 15.4.1 Le previsioni del P.T.C. di Parco naturale e dei singoli strumenti di attuazione possono essere realizzate anche mediante la stipula di specifiche Convenzioni con le proprietà interessate, siano esse soggetti pubblici o privati. Fra il Parco e le parti interessate possono essere stipulate convenzioni che definiscano le modalità relative alla disciplina degli accessi, alla viabilità, alla fruizione pubblica, alle modalità della coltivazione e del governo dei boschi e delle aree soggette a tutela, nonché ad altri elementi rilevanti per le finalità del P.T.C. di Parco naturale, e ciò anche sulla base di convenzioni-tipo deliberate dal Parco; dette convenzioni possono prevedere la concessione di contributi ed incentivi per il raggiungimento delle finalità del P.T.C. di Parco naturale. Le convenzioni sono approvate dal Parco, depositate per quindici giorni consecutivi all'Albo del Parco e, se necessario, trascritte presso il Pubblico Ufficio dei Registri Immobiliari.
- 15.5.1 I Piani di settore previsti dal P.T.C. di parco naturale potranno, se necessario, raccordarsi con i Piani di settore di P.T.C. di parco regionale vigenti o da approvare. Gli eventuali Piani di Settore previsti dal P.T.C. di Parco regionale, vigenti alla data di approvazione delle presenti norme, laddove in contrasto, dovranno adeguarsi alle prescrizioni e indicazioni del presente piano.

### CAPO I - Norme generali di tutela e gestione

#### Articolo 16 - La tutela delle risorse idriche

- 16.1 Si definisce "tutela delle risorse idriche" l'attività che persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco. Il Parco favorisce il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche, concorrendo alla formazione di una banca dati di informazione e documentazione sul fiume Ticino, torrenti Arno, Strona, Terdoppio e Vernavola e sui corpi idrici che interessano il territorio del Parco. Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei piani di bacino e di sub-bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 16.2 Ferma restando la competenza statale per la disciplina degli interventi e delle funzioni riservati allo Stato dagli articoli 88, 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione dell'equilibrio ambientale ed idrologico del sistema stesso, compresi i casi di interventi finalizzati al ripristino dello stesso equilibrio, dove questo sia stato compromesso dall'intervento dell'uomo. Sui corpi idrici non compresi nella fascia F sono consentiti, purché effettuati nel rispetto della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33, i seguenti interventi:
- a) messa in asciutta;
  - b) sfalcio;
  - c) ripristino delle sponde;
  - d) spurgo;
  - e) apposizione o eliminazione di prese e derivazioni;
  - f) apposizione o eliminazione di soglie.
- Il Parco, in riferimento all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 esprime il proprio parere circa la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, gli interventi di bonifica ed altri simili che incidono sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale.
- 16.3 Le acque scaricate nel fiume Ticino e negli altri corpi idrici recettori superficiali e sotterranei o immesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono possedere requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Deve essere incentivato il riuso diversificato delle acque depurate, il corretto utilizzo delle risorse idriche mediante tecnologie che favoriscano la riduzione dei consumi, nonché l'utilizzo di acque a ciclo chiuso. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina regionale vigente (articoli 9 e 13 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62), l'autorizzazione di nuovi scarichi terminali e di modifica sostanziale di quelli preesistenti (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 45, comma 11) è subordinata al rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le operazioni per la tutela e la bonifica delle falde sotterranee sono disciplinate dai piani previsti dalla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni. In caso di inquinamento accidentale che richieda interventi di emergenza il Parco può intervenire coordinandosi con gli altri Enti competenti; a tal fine il Parco può anche stipulare preventivi accordi di programma.
- 16.4 Negli strumenti urbanistici dovranno essere introdotte idonee prescrizioni atte a:
- a) fissare dei vincoli di ineditabilità nei terreni storicamente soggetti ad allagamenti, spagliamenti dei corsi d'acqua e straripamenti;
  - b) ridurre e contenere le aree impermeabilizzate;
  - c) ripristinare la permeabilità delle aree compromesse da interventi antropici;

- d) eseguire vasche volano con funzione di accumulo di acque canalizzate, prima della loro immissione nei corpi idrici.
- 16.5 Il Parco, sentita l'Autorità di Bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono essere captate perché necessarie alla conservazione degli ecosistemi, così come disposto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36. È comunque vietata, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 41, la copertura dei corsi d'acqua salvo per comprovate ragioni di pubblica incolumità.
- Il rilascio ed il rinnovo di concessioni di captazione e derivazione di acque pubbliche sono subordinate al parere dell'ente gestore ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 21, comma 4, lett e), e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 23, commi 8 e 9-quater, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
- L'Ente gestore, ai sensi dell'articolo 23, comma 9-quater, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, verifica le captazioni e le derivazioni già assentite e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- Nel relativo parere il Parco può prescrivere l'adozione di precauzioni ed accorgimenti finalizzati al miglioramento della compatibilità ambientale.
- Tali prescrizioni devono essere inserite nel disciplinare di concessione.
- L'Autorità di Bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 definisce le modalità e procede alle determinazioni del deflusso minimo vitale.
- Fino alla definizione di tale valore deve essere assicurata a valle di ogni presa diretta dal fiume Ticino una portata minima defluente non inferiore a 24 mc/sec. Tale portata minima defluente nei periodi di magra, o comunque di scarsità di risorse idriche, andrà assicurata dopo aver garantito le priorità dei consumi potabili e dei consumi agricoli, così come previsto dalla legislazione vigente.
- Lo scavo di piccoli pozzi ad uso domestico non potabile, rientranti nelle caratteristiche elencate nell'allegato V e non soggetti a concessione, è sottoposto a certificato di conformità dell'Ente gestore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/1997. Per le opere di competenza statale indicate nell'articolo 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione ed il Parco emettono i pareri di rispettiva competenza.

#### **Articolo 17 - Tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea**

- 17.1 La gestione dei boschi nel Parco del Ticino, fermo restando quanto previsto all'articolo 3 dalla legge regionale 27 gennaio 77, n. 9, ha obiettivi di valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei siti così come di seguito graduata.
- Nelle zone A è vietato qualsiasi intervento sulla vegetazione, ivi compresi i miglioramenti forestali ed i rimboschimenti; in tali zone si potranno esercitare attività di studio e di monitoraggio scientifico che eventualmente definiranno specifici interventi forestali finalizzati unicamente alla conservazione.
- Nelle zone B, così definite ai sensi dagli articoli 6.B1., 6.B2. e 6.B3., l'obiettivo da realizzare consiste nel recupero e valorizzazione della foresta di specie autoctone, da gestire in armonia con gli aspetti faunistici ed idrogeologici ivi presenti.
- Nelle zone C1, così definite ai sensi dell'articolo 7.C.2, l'obiettivo previsto è analogo a quello previsto per le zone B, ma viene conseguito anche attraverso la valorizzazione degli aspetti produttivi di fruizione del bosco.
- 17.2 A far data dall'approvazione del presente P.T.C. di parco naturale verrà programmata la revisione del piano di settore boschi con la quale verranno recepiti i regolamenti contenenti l'elenco delle specie protette di cui alla legge regionale 27 giugno 1977, n. 33, alla DIR 92/43/CEE e i criteri per le compensazioni di cui al successivo comma 17.4.
- 17.3 Il Piano di assestamento (P.d.A.) è previsto solo nel caso di gestione forestale attiva relativamente alle zone B e C1. Limitatamente alle zone B e C1 i P.d.A. potranno, su indicazione del Parco o su richiesta dei proprietari, prevedere norme e programmi per la tutela paesaggistica anche delle aree agricole limitrofe in funzione di una gestione coordinata e pluriennale delle singole componenti del paesaggio e al fine del mantenimento dell'equilibrio ecosistemico, idrogeologico ed estetico dei siti.
- I P.d.A. potranno altresì tener conto e programmare interventi finalizzati ad una migliore gestione faunistica e ricreativa delle aree forestali. I P.d.A. sono adottati dal Parco e approvati secondo la normativa vigente.
- 17.4 Il cambio di destinazione d'uso dei boschi è di norma vietato, fatte salve le norme di deroga che, tenuto conto del valore ambientale delle aree, il Parco potrà concedere in considerazione della pubblica utilità dell'opera e delle previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica. La deroga prevederà le opere di mitigazione e le opere di compensazione che dovranno essere commisurate all'entità del danno al soprassuolo vegetale, ovvero all'impatto ambientale. Tali opere di compensazione consisteranno in lavori di rimboschimento, miglioramento forestale o ricostituzione di aree naturali da attuare su superfici commisurate agli impatti, temporanei e permanenti, causati e comunque pari a rimboschimenti uguali ad almeno il triplo delle aree disboscate o a miglioramenti forestali pari ad almeno il quintuplo delle stesse.
- 17.5 Non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica il taglio di piante isolate, filari campestri o stradali, colture di ripa effettuato su superfici occupate da vegetazione naturale inferiore ai 2000 mq. (e quindi non considerate bosco ai sensi della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni) qualora sia eseguito, ai

sensi dell'articolo 152, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Per gli interventi non inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale deve essere inoltrata domanda di autorizzazione paesaggistica all'ente subdelegato competente ai sensi della legge regionale 18/97.

Per il taglio di piante sopra descritto se inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e ricadente nelle zone A, B1, B2, B3 e nelle zone naturalistiche parziali deve essere inoltrata all'ente gestore del parco denuncia di taglio ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, articolo 8.

- 17.6 La tutela della flora e della vegetazione spontanea non definite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e successive modifiche e dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, sarà attuata mediante specifico regolamento contenuto nel "Piano di settore boschi", emanato dal Parco contenente l'elenco delle specie protette, anche in attuazione della disciplina prevista dalla legge regionale 27 giugno 1977, n. 33 e della DIR /92/43/CEE.
- 17.7 L'apertura di nuove piste forestali e la manutenzione di quelle esistenti sono ammesse anche nelle zone B1 e B2, purché tali piste siano incluse nei piani di settore o nei P.d.A. relativi.
- 17.8 Al fine di perseguire un più efficace controllo delle specie esotiche infestanti e favorire la rinnovazione delle specie autoctone, il taglio del ceduo di robinia, di ailanto e di prugnolo tardivo, nelle aree non classificate bosco, può essere autorizzato paesaggisticamente dal comune, in via di subdelega, previa certificazione di conformità dell'ente gestore.

#### **Articolo 18 - La tutela, la gestione del patrimonio faunistico e la regolamentazione dell'attività di caccia e pesca**

- 18.1 Il Parco ha tra i suoi obiettivi primari la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti, ed in tale ambito promuove la salvaguardia, il mantenimento e l'incremento del patrimonio faunistico autoctono. Il Parco per il conseguimento di tali obiettivi individua, in collaborazione con le Province modalità di gestione e tutela del patrimonio faunistico considerando lo stesso anche in riferimento al corretto svolgimento di attività sperimentali didattiche, produttive, sportive e del tempo libero.
- 18.2 Nel parco naturale l'attività venatoria è vietata e la gestione faunistica è regolamentata secondo quanto dettato dall'articolo 17, comma 4, lettera d) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e l'art.22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e persegue gli obiettivi della generale tutela e gestione delle specie faunistiche autoctone presenti, del ripopolamento e della reintroduzione delle specie compatibili con il più generale equilibrio degli ecosistemi rappresentati nel Parco, della ricerca scientifica e della formazione didattica in funzione dell'incremento della conoscenza e fruibilità del patrimonio faunistico inteso come bene inalienabile della collettività. In tale area la gestione e tutela generale del patrimonio faunistico terrestre è conseguito attraverso la redazione di un "Piano di Settore per la Fauna Terrestre", elaborato secondo i criteri per la difesa e la gestione faunistica definiti nelle deliberazioni di Giunta regionale del 22 novembre 1996 n. 20937, del 16 maggio 1997, n. 28624 e del 20 aprile 2001 n. 7/4345.
- 18.3 In coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 18.1, la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona costituiscono interesse primario del Parco per il raggiungimento dell'equilibrio biologico ed ambientale dei corpi idrici presenti nel territorio sottoposto a tutela. Pertanto tutti gli interventi riguardanti i corpi idrici devono essere subordinati a tale interesse: in particolare l'esercizio della pesca è vietato nelle acque ricomprese, nelle zone A e B. Il divieto viene segnalato con idonea tabellazione.
- 18.4 La gestione e tutela della fauna ittica è conseguito attraverso la redazione di un "Piano di Settore per la tutela della Fauna Ittica" in accordo con le Province. Il "Piano di settore per la tutela della fauna ittica" è redatto ai sensi e con i contenuti prescritti dalla normativa regionale e comunitaria vigente in materia ed è strutturato in forma unitaria rispetto alla suddivisione amministrativa del territorio del Parco.
- 18.5 Il Parco ha fra i propri compiti istituzionali quello di conseguire la disponibilità delle acque per il mantenimento e la valorizzazione della fauna ittica autoctona e degli ambienti acquatici naturali, realizzata attraverso una ottimale gestione complessiva delle risorse biologiche delle acque e, in particolare, delle popolazioni ittiche nonché della loro consistenza e valore biogenetico, perseguita attraverso specifici programmi concordati con la Regione e le Province.

#### **Articolo 19 - L'esercizio dell'attività agricola, la difesa e la gestione del patrimonio agricolo esistente e l'individuazione delle zone sensibili**

- 19.1 Il perseguimento di un funzionale rapporto fra le attività agricole e la tutela dell'ambiente rappresenta un obiettivo primario che deve essere considerato e ricercato negli interventi nel territorio del Parco. L'esercizio dell'attività agricola concorre al mantenimento delle risorse ambientali della Valle del Ticino. Nelle zone in cui è consentita, l'attività agricola sarà mantenuta e sostenuta; in particolare i cambi di destinazione d'uso di territori agricoli, quando eventualmente concessi, dovranno garantire un interesse collettivo dominante, un impatto ambientale inferiore o pari a quello derivante dall'attività agricola e la non compromissione delle valenze ambientali, non solo dei fondi oggetto di intervento ma anche di quelli contigui. Il Parco tutela e sostiene le attività agricole che svolgono o promuovono forme, anche sperimentali, di lotta biologica o che comunque operino con metodi biologici, meccanici agronomici ed estensivi.
- 19.2 L'esercizio dell'attività agricola comprende la scelta dell'indirizzo produttivo, la scelta delle tecniche di coltivazione ed allevamento, la gestione e l'utilizzo delle strutture esistenti, in attesa che vengano disciplinati dal piano di settore agricolo. Gli interventi di miglioramento od adeguamento fondiario, quali manutenzione straordinaria e nuove costruzioni di edifici, strade, canali irrigui, non sono normati dal presente articolo bensì dalla specifica normativa di zona.
- 19.3 Nelle zone sensibili, come classificate dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37, l'attività di allevamento deve essere orientata verso forme di basso impatto ambientale, quali la gestione oculata dei liquami.

- 19.4 L'allevamento del bestiame è consentito in tutte le zone fruibili per l'attività agricola, con le limitazioni previste nella specifica normativa di zona e nel rispetto della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 e successive modifiche.
- 19.5 Il presente P.T.C. di Parco naturale costituisce anche le premesse per la formulazione del Piano agricolo di settore, in quanto lo stesso differenzierà le diverse zone anche in funzione del loro interesse e valore agricolo, ne programmerà la gestione dell'attività e la determinazione degli indirizzi. Per le aziende ricadenti nelle Zone B nonché per le Zone ad alta naturalità verrà predisposto, in accordo con gli agricoltori, la redazione del piano di sviluppo agricolo aziendale (P.S.A.A).
- 19.6 Le determinazioni in merito alla trasformazione delle marcite saranno assunte sulla base del "Regolamento di mantenimento marcite". Tale regolamento dovrà essere revisionato ogni tre anni anche allo scopo di verificare l'eventuale necessità di adeguamento degli indennizzi previsti.
- 19.7 L'effettuazione di sbancamenti con reimpiego e vendita di materiale al di fuori dell'Azienda agricola, fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa di zona, sarà subordinata all'autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi secondo la normativa della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, fatti salvi gli interventi disciplinati dall'art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- Alla domanda dovranno essere allegati:
- 1) planimetria in scala 1:25.000 con perimetrazione in rosso dell'area che si vorrebbe oggetto di intervento;
  - 2) planimetria in scala 1:10.000 con la medesima perimetrazione;
  - 3) pianta quotata dello stato di fatto e di progetto;
  - 4) sezione quotata dello stato di fatto e di progetto;
  - 5) relazione tecnica che individui le motivazioni dell'intervento, il quantitativo di materiale movimentato, il quantitativo di materiale asportato.
- L'effettuazione di sbancamenti con asportazione di materiale, fatto salvo quanto previsto nella specifica normativa di zona, sarà subordinata al parere del Parco previa verifica del rispetto della normativa stabilita in materia dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Tali interventi potranno essere attuati solo se rispetteranno i seguenti criteri:
- a) esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque di irrigazione, già precedentemente disponibili ed utilizzate per scorrimento;
  - b) forti limitazioni pedologiche per determinate colture tradizionali;
  - c) profondità massima di intervento, compreso lo strato vegetale da accantonare, non superiore a metri 1,5;
  - d) previsione, in progetto, dell'impegno al rilascio di aree di compensazione ambientale così come meglio definite nel "Regolamento per il rilascio delle aree di compensazione ambientale".
- Il Parco provvederà a redigere una specifica cartografia di riferimento, con individuazione delle zone di divieto. Tali aree saranno così identificate:
1. suoli particolarmente evoluti, pregiati e produttivi;
  2. suoli vulnerabili;
  3. suoli con diversi fattori limitanti la produzione.
- 19.8 L'attività agrituristica, definita ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730 e della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3, è consentita in tutto il territorio del Parco ad eccezione delle zone A e B1 dove è specificamente vietata. In particolare le iniziative agrituristiche sono promosse a sostegno dell'attività agricola principale.
- In attuazione al programma agrituristico il Parco perseguirà i seguenti obiettivi:
- a) promozione e sviluppo delle attività agrituristiche;
  - b) recupero del patrimonio immobiliare rurale asservibile all'attività agrituristica.
- 19.9 L'Ente Parco, al fine di tutelare le aree ad elevata valenza ambientale e naturalistica sostiene l'adozione nelle pratiche agricole delle tecniche di produzione e protezione integrata delle coltivazioni, finalizzata alla riduzione dell'impiego di fertilizzanti-prodotti fitosanitari, promuovendo l'impiego di metodologie di difesa biologica e di mezzi agronomici. Le misure tecniche trovano indicazioni nei disciplinari annualmente predisposti dagli organi competenti per l'applicazione delle Misure Agroambientali Comunitarie (ex Reg. CEE 2078/92). Allo scopo di conoscere la situazione sull'impiego di prodotti fitosanitari verranno attivate collaborazioni con Enti ed Istituzioni scientifiche presenti sul territorio regionale, in particolare il Servizio Fitosanitario Regionale, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, il Centro Internazionale di Studi sugli antiparassitari di Parabiago.

#### **Articolo 20 - Regolamentazione dell'attività di cava**

- 20.1 In tutto il territorio del parco naturale non è ammessa l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere nonché l'estrazione di inerti di qualsiasi natura e l'esercizio di attività che determinino modifiche della morfologia del suolo.
- 20.2 Il regolamento d'uso del parco può eccezionalmente derogarvi ai sensi dell'art.11, comma 4 della legge n. 394/91, per specifiche aree e limitati periodi di tempo.
- 20.3 Il Regolamento stabilirà:
- a) le modalità e i tempi per il riassetto morfologico delle aree individuate nelle schede delle "Aree R – aree degradate da recuperare" richiamate dall'articolo 9. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale di tali aree devono essere finalizzati alle destinazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del articolo 9;
  - b) la delimitazione effettiva dell'intervento delle aree riportate nelle schede delle "Aree R – aree degradate da recuperare".

**Articolo 21 - La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla funzione turistica e ricreativa**

- 21.1 Al fine di consentire una fruizione turistico-ricreativa compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio sottoposto a tutela, il Parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, le Province, la Regione e le Associazioni di categoria, Enti e Società pubbliche e private, azioni di promozione e sviluppo di tali attività.
- 21.2 Nella "Carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche" sono individuate le reti di percorsi pedonali, ciclabili e fluviali principali, lungo i quali è fatto divieto:
- a) di impedire l'accesso a pedoni e ciclisti;
  - b) di abbandonare rifiuti;
  - c) di uscire dai percorsi battuti e segnalati;
  - d) di manomettere, danneggiare o asportare la segnaletica di percorso;
  - e) di transitare sulle piste ciclabili con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio o autorizzati dal Parco.

La predisposizione di nuovi percorsi e la modifica dei percorsi previsti nella allegata cartografia può essere effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 15.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi il Parco procederà direttamente o attraverso stipula di appositi accordi e convenzioni con Associazioni di categoria, Enti e Società pubbliche o private.

Al fine di maggior tutela naturalistica dei luoghi e per l'incolumità dei visitatori il Parco potrà limitare o vietare l'accesso ciclabile ed equestre lungo tali percorsi.

L'apertura di nuove strutture per il tempo libero e di nuovi percorsi è consentita previa autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi previo parere di conformità del Parco, ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articolo 10.

Tale parere di conformità sarà subordinato al rispetto dei seguenti principi:

- a) compatibilità del sito prescelto per la localizzazione del centro con le presenze ambientali e paesaggistiche dell'area;
  - b) realizzazione di attrezzature per l'accoglienza, la sosta e il servizio agli utenti, con particolare riguardo per parcheggi e servizi igienici;
  - c) stipula di una convenzione con il Parco che indichi modalità e tempi d'uso delle strutture turistico ricreative con particolare riguardo all'uso per il turismo scolastico dello stesso;
  - d) compatibilità con altre strutture analoghe esistenti in zona.
- 21.3 Nelle zone A e B1 è fatto divieto di svolgere attività equestri.  
È fatto divieto di abbandonare i percorsi battuti nelle zone B2, B3 e C1, di introdursi in rogge, canali, lanche e mortizze se non per l'attraversamento di guadi.  
È fatto altresì divieto di aprire nuovi maneggi nelle zone A e B.
- 21.4 L'attività canoistica e delle imbarcazioni tradizionali condotte a remi (barcè) è sostenuta dal parco in quanto ritenuta compatibile con l'ambiente naturale, con le tradizioni socio-culturali locali e con un equilibrato sviluppo turistico del fiume. È comunque fatto divieto, anche alle imbarcazioni non a motore, di introdursi in lanche e mortizze, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna palustre e più precisamente dal 1° marzo al 30 giugno. Sui Navigli è vietata la navigazione privata con natanti aventi potenza superiore a 10 Hp effettivi; la navigazione pubblica è consentita, anche con motori di potenza superiore, previa specifica autorizzazione del Parco.
- 21.5 La pratica del motocross e dell'autocross è vietata sull'intero territorio del Parco, ad eccezione di quella praticata su circuiti riconosciuti e già esistenti e normati nelle allegate schede R.

**Articolo 22 - Infrastrutture**

- 22.1 Le nuove opere e le nuove infrastrutture pubbliche non sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale o a verifica (di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, articolo 10), non localizzate nelle zone A, B1 e B2 e non previste dalla normativa delle singole zone, sono realizzabili purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed indirizzi di seguito indicati. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, di intesa con il Comune territorialmente interessato, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, relativi termini e modalità nonché garanzie, anche fidejussorie di esecuzione. L'ente parco, in sede di espressione del previsto parere può richiedere la previsione di interventi di mitigazione o di precauzioni ulteriori.
- 22.2 La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve perseguire i seguenti obiettivi:
- a) ridurre al minimo l'occupazione di aree concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
  - b) ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio o al miglioramento del bilancio ambientale;
  - c) recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse.

In particolare le compensazioni ambientali dovranno prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio). Si dovranno inoltre prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

I progetti relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture dovranno rispettare le disposizioni dei successivi commi del presente articolo e le indicazioni contenute nei Piani di Sistema del P.T.P.R.

- 22.3 Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, l'Ente gestore e i comuni interessati dagli interventi, esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, come modificato ed integrato dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
- 22.4 Oltre a quanto previsto dal precedente punto 22.2, i progetti relativi a strade e ferrovie, compresi l'ampliamento e la rettifica delle esistenti, devono tener conto del rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio agrario e forestale, con gli insediamenti rurali, con la morfologia, orografia e idrografia del territorio del Parco.
- 22.5 I nuovi progetti di attraversamento del fiume Ticino devono prevedere, in via prioritaria, il potenziamento degli attraversamenti esistenti: qualora sia motivatamente dimostrata, a cura del proponente, l'impossibilità di attuare tale soluzione, i nuovi attraversamenti devono, in ogni caso, escludere le zone A e B1.
- 22.6 Ai fini di un adeguato inserimento paesaggistico i progetti di nuove costruzioni, modificazioni e/o potenziamento di centrali di produzione di energia elettrica, elettrodotti, linee ferroviarie, autostrade e superstrade, devono prevedere misure di protezione delle aree limitrofe, siano esse rappresentate da colture agricole o centri abitati, dall'inquinamento atmosferico ed acustico, realizzate preferibilmente con idonee barriere vegetali adeguatamente dimensionate.
- 22.7 L'installazione di nuovi distributori di carburante e/o stazioni e/o aree di servizio sono vietate nelle zone classificate A, B1, B2 e B3. È ammessa la realizzazione di nuove fermate ferroviarie ovvero il ripristino di quelle esistenti ed in disuso, anche in prossimità del fiume Ticino, purché tese a favorire l'accesso con limitazione del carico automobilistico.
- 22.8 I progetti di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione delle opere di collettamento delle acque reflue devono perseguire la progressiva separazione dei reflui sia civili che industriali (c.d. "acque nere") dalle acque meteoriche (c.d. "piovane"), comprendendosi nelle reflue le acque di prima pioggia per una portata massima di queste ultime corrispondente alla durata di dieci minuti sulla curva di possibilità climatica del primo ordine. È consentita, in alternativa a quanto sopra e previa dimostrazione a cura del proponente della non separabilità dei reflui "bianchi" e "neri", la realizzazione di vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di depurazione, dei reflui misti in tempo di pioggia. Devono essere in ogni caso rispettate le norme ed i criteri definiti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
- 22.9 Le previsioni del P.T.C. di Parco naturale, relativamente alle aree soggette alle limitazioni costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono osservate in quanto compatibili con le limitazioni stesse. Riguardo a tali aree l'Amministrazione Militare esercita i propri poteri di autotutela anche in deroga alle disposizioni del presente P.T.C. di Parco naturale. Le previsioni del P.T.C. di Parco naturale relative ad immobili del demanio militare divengono efficaci dalla data di cessazione dell'uso ai fini militari. Il Parco, qualora la Regione Lombardia intenda consultare il "Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della Regione ed i programmi di installazione militare", costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, relativamente alle aree comprese nel Parco, esprime parere.
- 22.10 Il Parco promuove ed incentiva le iniziative finalizzate al riutilizzo dei materiali, al riciclaggio dei rifiuti ed alla minore produzione di rifiuti. Le localizzazioni di piattaforme per la raccolta differenziata e gli impianti di compostaggio possono essere valutate positivamente in zone C1 alle seguenti condizioni:
- a) che sia verificato che non esistano zone idonee ad ospitare la piattaforma all'interno del perimetro del Parco regionale;
  - b) che la scelta del sito dove localizzare la piattaforma sia posto in adiacenza ad altri impianti pubblici esistenti o su aree da recuperare;
  - c) che non vi siano incompatibilità con la normativa vigente e con vincoli di carattere ambientale;
  - d) che la scelta della localizzazione sia preceduta da una verifica sulla idoneità della viabilità e dei servizi necessari presenti;
  - e) che esistano aree contermini analogamente compatibili ambientalmente atte a soddisfare eventuali esigenze future di adeguamento e/o ampliamento;
  - f) che il progetto presentato sia dimensionalmente adatto alle funzioni che si propongono di affidare all'impianto;
  - g) che siano previste e finanziate tutte quelle opere di inserimento, mitigazione e compensazione ambientale degli impatti causati.
- Lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili ed industriali attraverso discariche controllate è vietato in tutto il territorio del Parco. Gli impianti di smaltimento esistenti dei rifiuti classificati inerti devono essere impermeabilizzati, sia con strato di materiale naturale, di altezza idonea con una permeabilità di almeno 10-6, che con materiale artificiale; in ogni caso devono essere previsti punti di controllo delle acque reflue.



**Articolo 23 - Procedure di programmazione negoziata**

- 23.1 L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme ovvero dai relativi strumenti attuativi, può comunque essere conseguita, in alternativa agli specifici istituti e procedure disciplinati dal presente Piano, tramite accordi di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34 e alla legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, Programmi Integrati di Intervento di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, conferenze di servizi decisorie di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 14 e seguenti o comunque previste da altre disposizioni di carattere nazionale o regionale, nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente; tali accordi, programmi o conferenze sono promossi ad iniziativa dell'Ente gestore o della Regione o dei Comuni interessati, nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati.
- 23.2 In particolare, ma non esclusivamente, tali procedure possono essere utilizzate in relazione alla realizzazione di viabilità e altre infrastrutture e strutture di servizio interessanti l'area del Parco, nonché in relazione ai programmi di rilocalizzazione di aree abitate resisi necessari a seguito dell'attivazione della stazione aeroportuale intercontinentale di Malpensa 2000.
- 23.3 In sede di definizione degli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.
- 23.4 Qualora gli accordi, programmi o conferenze di cui al comma 1 comportino modifiche sostanziali alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'Ente regionale, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo, programma o conferenza tramite propria delibera di Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articolo 19, comma 2 e successive modifiche.
- 23.5 L'Ente gestore può promuovere attività finalizzate alla conservazione o al ripristino naturalistico anche mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

**Articolo 24 - La tutela della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento da rumore**

- 24.1 Il Parco promuove:
- l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, recare danno alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio. Gli interventi e le attività che si svolgono nel territorio del Parco non devono comportare un peggioramento della qualità dell'aria;
  - le iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento atmosferico o comunque al suo contenimento entro livelli compatibili;
  - l'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, che possono costituire alterazione dell'ambiente e recare disturbo alla quiete pubblica. Il Parco promuove iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico proveniente da fonti fisse e mobili.

**Articolo 25 - L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico**

- 25.1 Il Parco, oltre alle attività di pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente, promuove attività di educazione ambientale, di ricerca scientifica applicata alla tutela dell'ambiente, di applicazione di metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvane tradizionali.

**Articolo 26 - Valutazione d'impatto ambientale**

- 26.1 La valutazione d'impatto ambientale di piani e progetti di intervento sul territorio, in sintonia con quanto stabilito dalle direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, ha lo scopo di:
- salvaguardare e proteggere la salute dell'uomo e le sue condizioni di vita;
  - tutelare e valorizzare le risorse naturali, il paesaggio, i beni ambientali, il patrimonio naturale e l'agricoltura;
  - concorrere alla prevenzione dei rischi e dei danni ambientali;
  - promuovere la partecipazione dei cittadini mediante una adeguata informazione sulle azioni proposte.
- A tal fine sono descritti e valutati gli effetti diretti o indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
  - il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
  - i beni materiali ed il patrimonio culturale, architettonico, sociale e paesaggistico;
  - l'interazione fra i diversi fattori precedentemente indicati.
- 26.2 Per la procedura di valutazione d'impatto ambientale si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
- 26.3 Al fine della verifica del corretto inserimento nel paesaggio degli interventi di trasformazione, tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti all'esame paesistico di cui alla Parte IV delle Norme di Attuazione del P.T.P.R.

**CAPO II - Gestione amministrativa****Articolo 27 - Gli atti amministrativi e le procedure**

- 27.1 Le autorizzazioni e i pareri di competenza del Parco in base alle normative vigenti, ed al presente P.T.C. di Parco naturale, sono rilasciate dal Parco stesso.
- Il Parco può interrompere il termine prescritto inviando all'interessato una richiesta motivata di integrazione dei documenti o degli elementi di valutazione ritenuti indispensabili per provvedere sulla domanda di autorizzazione; tale richiesta ha effetto di sospendere il termine fissato per l'espressione del parere che ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno ricevute le integrazioni richieste.
- Nell'autorizzazione il Parco può determinare le modalità di esecuzione dei lavori e fissare il termine entro il quale essi debbono essere compiuti; può inoltre imporre il rilascio di una cauzione.
- La produzione o l'esibizione, da parte dei soggetti interessati, di atti e documenti necessari al Parco per esprimere il proprio parere di competenza e/o rilasciare le autorizzazioni previste dal presente P.T.C. di Parco naturale, possono essere effettuate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legislazione vigenti e dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**Articolo 28 - Pubblicità degli atti**

- 28.1 Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti, nell'ambito della normativa dettata in materia dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
- 28.2 Il Parco promuove la partecipazione alle proprie attività da parte dei cittadini riuniti in associazioni.

**CAPO III - Poteri repressivi e di controllo****Articolo 29 - Vigilanza**

- 29.1 La vigilanza sul rispetto dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela, gestione e sviluppo del territorio del Parco è esercitata dal Parco stesso attraverso il proprio personale a ciò preposto ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e degli artt. 29 e 30 della legge 394/91 in quanto compatibili.

**Articolo 30 - Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative**

- 30.1 Le sanzioni amministrative comminate sono quantificate, nel loro ammontare, applicando i criteri previsti dalle normative vigenti in materia al momento dell'accertamento nonché, in particolare, quelli fissati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, con riferimento al danno arrecato all'ambiente naturale, dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articoli 28, 29, e 30 e dagli artt. 29 e 30 della legge 394/91 in quanto compatibili.
- 30.2 Ferme restando le sanzioni amministrative previste dal Titolo III della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. L'Ente Parco, qualora accerti l'inizio di interventi edilizi abusivi, segnala tali interventi al Comune interessato ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di competenza.
- 30.3 Fermo restando il disposto dell'articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi e regolamenti statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali vigenti.

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004012)

D.g.r. 12 dicembre 2003 - n. 7/15533

(4.3.0)

### Programma di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visti i seguenti provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

- il d.lgs. n. 220 del 5 giugno 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico che definisce il sistema dei controlli nazionali;

- il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 che stabilisce le modalità attuative del Reg. (CE) n. 1804/99 relativo alle produzioni animali biologiche;

- il decreto ministeriale del 29 marzo 2001 che modifica l'allegato I del decreto 4 agosto 2000;

Vista la l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» ed in particolare l'articolo 14 «sostegno al sistema agroalimentare biologico»;

Vista la d.g.r. 31 luglio 1998, n. 37839 di approvazione delle disposizioni in merito all'applicazione del d.lgs. n. 220/95 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

Vista la d.g.r. del 29 dicembre 2000, n. 2927 che approva la «Definizione delle procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori dall'elenco regionale degli operatori biologici della Regione Lombardia in applicazione del d.lgs. n. 220/95 e del decreto ministeriale 4 agosto 2000»;

Preso atto del documento della Commissione U.E. n. 15619 del 5 dicembre 2002 «Analisi della fattibilità di un Piano d'Azione Europeo (PAE) per l'agricoltura biologica e per i relativi prodotti»;

Preso atto che la Regione ha individuato tra gli obiettivi di governo della VII legislatura per l'anno 2003 la «Messa a sistema di iniziative integrate per lo sviluppo dell'agricoltura biologica»;

Considerata la necessità di definire un programma di interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia mediante l'approvazione di un documento di indirizzo delle politiche di settore, in linea con il Piano d'azione europeo e con il Piano d'azione nazionale, ancora in discussione a livello tecnico;

Ritenuto che tale documento debba individuare:

- le strategie per lo sviluppo di un'agricoltura che, come quella biologica, riveste un ruolo importante per la protezione dell'ambiente, la conservazione degli ambienti naturali, il risparmio di risorse utili per la collettività, ed il mantenimento del tessuto produttivo,

- l'attività di diretta competenza della Regione nei diversi settori d'intervento;

Considerato che il Programma di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, predisposto dagli uffici della Direzione Agricoltura, è stato sottoposto alla consultazione delle associazioni di categoria, delle organizzazioni professionali agricole e successivamente integrato con le osservazioni e modifiche proposte;

Preso atto che il dirigente dell'U.O. Sviluppo delle filiere propone di approvare il «Programma di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia» di cui all'allegato A, composto da 23 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Valutata la necessità di rendere noto agli operatori del settore i contenuti del programma, attraverso le più opportune forme di divulgazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare il «Programma di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia» di cui all'allegato A, composto da 23 pagine, parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, al fine di orientare le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia e le attività di diretta competenza della Regione in questo settore;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3) di incaricare la D.G. Agricoltura poiché provveda a rendere noto agli operatori del settore ed agli interlocutori della distribuzione moderna i contenuti del programma.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «A»

Direzione Generale Agricoltura

Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere

### PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN LOMBARDIA

#### INDICE

1. SCOPO E FINALITÀ
2. LO SCENARIO INTERNAZIONALE E IL PIANO D'AZIONE EUROPEO
3. ANALISI DEI FATTORI DI SVILUPPO E DI OSTACOLO ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
4. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E LA RIFORMA DELLA PAC
5. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA
6. IL SISTEMA BIOLOGICO IN LOMBARDIA
  - 6.1 Consistenza dell'agricoltura biologica in Lombardia
  - 6.2 Misure di sostegno previste nella programmazione e normativa regionale a favore dell'agricoltura biologica
    - 6.2.1 Piano di sviluppo rurale: misure agroambientali e altre misure
    - 6.2.2 Legge Regionale n. 7 del 7 febbraio 2000: artt. 14 e 8
  - 6.3 Competenze e funzioni della D.G. Agricoltura
  - 6.4 La ricerca in agricoltura biologica
  - 6.5 Ipotesi di sviluppo ed esigenze d'intervento
7. PROPOSTE D'INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN LOMBARDIA
  - 7.1 Ruolo della Pubblica amministrazione
  - 7.2 Vigilanza, monitoraggio e controllo sull'attività aziendale e sugli organismi di controllo
  - 7.3 Ricerca e innovazione
  - 7.4 Formazione degli imprenditori agricoli e dei tecnici
  - 7.5 Sviluppo di servizi di assistenza tecnica, di supporto e di consulenza
  - 7.6 Sostegno ai canali di commercializzazione e vendita
  - 7.7 Sostegno alla qualifica di agriturismo biologico
  - 7.8 Promozione e informazione ai consumatori
  - 7.9 Adozione della base normativa di comparto
    - 7.9.1 Linee guida per la produzione vegetale
    - 7.9.2 Linee guida per la produzione zootecnica
8. MODALITÀ DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE

#### 1. Scopo e finalità

Il programma o piano di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ha lo scopo di individuare il quadro delle azioni necessarie per lo sviluppo e consolidamento dell'agricoltura biologica in Lombardia.

Il piano è un documento di indirizzo che ha la finalità di orientare l'attività di diretta competenza della Regione nei vari settori d'intervento: dal controllo e vigilanza, alla ricerca, alla formazione, all'assistenza tecnica, alla promozione e più in generale agli interventi di filiera.

La predisposizione di un piano per il settore biologico rientra tra gli obiettivi prioritari della «governance» regionale per il 2003 non solo per il ruolo assunto da questo settore nel panorama produttivo regionale, che si evidenzia attraverso la maggiore rilevanza del mercato dei prodotti biologici rispetto al passato e il costante interesse del consumatore nei confronti di prodotti certificati, ma anche per fornire, insieme al piano d'azione europeo e a quello italiano in via di definizione, strategie per lo sviluppo di un'agricoltura che, come quella biologica, riveste un ruolo importante per la protezione dell'ambiente, il mantenimento del tessuto produttivo e la valenza sociale che rappresenta.

Inoltre la legge finanziaria del 2000 (l. n. 338 del 23 dicem-

bre 2000, articolo 123) ha previsto specifiche fonti di finanziamento dirette allo sviluppo delle produzioni biologiche (fondi non ancora disponibili per le Regioni alla data di approvazione del piano), che rappresenteranno in futuro un sostegno finanziario per gli interventi nel settore.

Il piano è un documento frutto di un confronto tra la D.G. Agricoltura, la D.G. Qualità dell'Ambiente e Risorse idriche, le Province ed i rappresentanti della filiera produttiva, quali Associazioni dei produttori e Organizzazioni professionali agricole, della filiera agroindustriale e distributiva e le altre Associazioni del settore.

## 2. Lo scenario internazionale e il piano d'azione europeo

Il sesto programma d'azione per l'ambiente della Commissione, la strategia di sviluppo sostenibile definita dal vertice di Göteborg e la strategia di integrazione dell'ambiente del Consiglio «Agricoltura» sostengono che l'agricoltura biologica detiene un ruolo di primaria importanza per la protezione dell'ambiente e che la PAC rappresenta uno strumento per il suo sviluppo.

L'U.E. ha riconosciuto all'agricoltura biologica effetti positivi:

- sull'ambiente: conservazione della fauna selvatica, riduzione del livello dei nitrati nel suolo, protezione della fertilità dei suoli, protezione della biodiversità, equilibrio nell'utilizzo energetico e minori emissioni di CO<sub>2</sub>;

- sullo sviluppo rurale: le produzioni «bio» contribuiscono a realizzare l'obiettivo di aumentare le attività economiche a forte valore aggiunto e che necessitano di maggiore mano d'opera e di favorire il turismo;

- sul benessere animale.

La Comunità ha nel contempo evidenziato una grossa contraddizione tra lo sforzo di mantenere l'integrità del metodo biologico e l'aumento delle superfici coltivate a seguito della richiesta crescente al consumo.

Il crescente interesse dei consumatori ai prodotti biologici determinato in parte dalla «mucca pazza» o da contaminazioni alimentari (ad es. casi di diossina nelle carni di pollame) ha trovato una risposta nelle strategie messe in atto dalla GDO, che si è adoperata perché i prodotti «bio» siano presenti in tutte le catene della grande distribuzione e coprano l'intera gamma delle referenze. Il settore produttivo e l'industria di trasformazione ha risposto in vario modo a tale richiesta nei diversi Stati membri. Il mercato in certi casi è ancora scarso di prodotti biologici e la GDO, poi, riesce a coprire le propri necessità grazie alla globalizzazione dei mercati.

La Commissione quindi, dopo aver elaborato un primo documento di Piano d'Azione per l'agricoltura biologica (PAE) nell'ottobre del 2001, ha ritenuto necessario effettuare un'ulteriore discussione degli aspetti critici o a favore dell'agricoltura biologica, sottoponendo il documento alle successive consultazioni da parte degli Stati membri, dei consumatori e degli operatori interessati a diverso titolo, in vista della versione definitiva del piano nel primo trimestre 2004. L'elaborazione di proposte concrete avviene quindi durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, occasione per l'Italia per portare a livello europeo proposte di sviluppo in linea con l'esperienza maturata durante questi ultimi anni, in cui ha detenuto il primato europeo per superfici e numero di operatori nel settore.

## 3. Analisi dei fattori di sviluppo e di ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura biologica

L'analisi effettuata a livello europeo per l'elaborazione del Piano d'Azione Europeo e il successivo dibattito svoltosi in ambito Italiano sullo stesso PAE hanno evidenziato alcuni fattori che impediscono attualmente lo sviluppo armonico dell'agricoltura biologica.

a) *Ricerca e innovazione.* Vengono individuate le seguenti necessità:

- ricerca di nuove ed idonee tecniche produttive, di sementi e razze più adeguate e di nuovi mezzi di controllo delle avversità e delle malattie;

- ricerca di nuovi metodi di trasformazione compatibili con il metodo e slegate da interessi privati (le informazioni sulle tecniche di trasformazione sono spesso proprietà delle industrie e difficilmente vengono comunicate);

- individuazione delle priorità di ricerca da parte di gruppi di lavoro a livello nazionale ed eventualmente locale;

b) *Formazione ed informazione.* Obiettivi da perseguire sono:

- sviluppo di servizi di assistenza. Questi servizi sono presenti maggiormente nei paesi nordici rispetto agli altri paesi, dove in genere l'assistenza per l'agricoltura biologica rientra in quella normale. Gli agricoltori biologici dovrebbero raggrupparsi, mettere in comune le loro esperienze, aprire le loro aziende così come dovrebbero essere creati servizi di assistenza per la creazione di reti di approvvigionamento locali e di zone dove la produzione biologica beneficia di misure di promozione speciali;

- miglioramento dell'informazione sul valore aggiunto dei prodotti biologici da parte delle autorità pubbliche. Gli Stati membri e l'UE devono diffondere delle informazioni oggettive e fruibili al consumatore. Inoltre gran parte del cibo consumato nell'UE è preparato per le mense di ospedali, fabbriche, scuole ecc. Pertanto è necessario informare e formare adeguatamente il personale addetto a queste preparazioni.

c) *Politiche generali.* Vanno chiaramente individuati:

- il ruolo dell'agricoltura biologica nel sistema agroalimentare, inteso come principale fattore di sostenibilità agricola;

- gli elementi prioritari e normativi che portino il consumatore ad una maggiore fiducia nella produzione. Per questo è essenziale che gli aspetti legati alle norme di produzione, e in particolare ai controlli, siano sviluppati conformemente a quanto atteso dai consumatori e da tutti coloro che partecipano al processo;

- le forme di tutela delle produzioni biologiche dal rischio di contaminazioni da OGM. Occorre trovare un equilibrio realistico tra il divieto d'utilizzo di OGM in agricoltura biologica e la possibilità pratica di applicare delle misure di gestione che permettono d'evitare la contaminazione. La Commissione sta studiando la possibilità di una coesistenza tra i diversi sistemi di produzione agricola, nonostante dal mondo produttivo arrivi la richiesta della «tolleranza zero» per l'utilizzo degli OGM, condizione essenziale per mantenere e aumentare la presenza di aziende biologiche, senza relegate a condizioni di marginalità. Senza dubbio mirare a preservare ambiti territoriali abbastanza vasti permetterà di salvaguardare le produzioni biologiche e più in generale le produzioni tipiche e di qualità e di valorizzare le stesse con programmi di certificazione territoriale.

d) *Scambi commerciali, importazione ed esportazione.* Le criticità più evidenti da risolvere riguardano i seguenti aspetti:

- il supplemento di prezzo che il consumatore paga va in parte agli agricoltori, ma la maggior parte è destinato alla trasformazione e distribuzione, in particolare a quest'ultima, che ha costi superiori dovuti alla «logistica» per la scarsa quantità di prodotto commercializzato. Occorre favorire sistemi di distribuzione che riducono i costi e possano avviare agli sforzi finanziari che trasformatori e distributori attuano per il mantenimento delle linee produttive e di stoccaggio separate;

- le differenze tra gli Stati membri circa le norme applicate dai produttori, specialmente in materia di controllo. Per i consumatori europei è difficile sapere se tali norme corrispondono a quelle comunitarie. Bisogna quindi migliorare la trasparenza e rendere le informazioni più accessibili. Inoltre è necessario pervenire ad un mutuo riconoscimento dei vari sistemi di ispezione, per evitare che gli organi competenti, spesso privati, anche se ufficialmente autorizzati in base alle norme UE, non riconoscano le norme degli altri e si rifiutino quindi di commercializzare i prodotti con il loro logo. A volte è impossibile vendere in un altro paese un prodotto biologico che non porti il logo di questo paese. Spesso inoltre i produttori devono pagare per ottenere il logo privato;

- l'utilizzazione del logo comunitario, attualmente non obbligatorio nell'etichettatura del prodotto biologico. La promozione e l'obbligatorietà del logo migliorerebbe gli scambi di prodotti biologici nell'UE. Questo da una parte rassicurerebbe i consumatori e potrebbe costituire un fattore molto importante di aumento delle vendite, ma dall'altra potrebbe comportare ostilità da parte dei produttori nazionali timorosi della concorrenza. Da qui la necessità di creare sinergie con i loghi nazionali già esistenti, che potrebbero continuare a coesistere essendo già ben conosciuti;

- l'aumento considerevole delle importazioni di prodotti biologici dai paesi terzi e in particolare da quelli in via di sviluppo. Si tratta soprattutto di prodotti tropicali che completano la gamma dei prodotti comunitari. Attualmente sono solo i 7 paesi (Argentina, Australia, Repubblica ceca, Ungheria,

ria, Israele, Nuova Zelanda e Svizzera) le cui norme sono state riconosciute equivalenti, per cui i prodotti sono liberamente commercializzati nell'UE. Diversamente gli Stati membri possono autorizzare le importazioni caso per caso, fino al 31 dicembre 2005. Ne consegue la necessità di migliorare il sistema, anche per evitare le costose ispezioni in loco per i singoli prodotti, creando un sistema permanente ed armonizzato di riconoscimento, nello stesso tempo prevedendo un periodo transitorio che consenta un passaggio senza scosse da un sistema all'altro, e non interrompa il flusso dai paesi terzi.

Solo due paesi candidati all'adesione sono in regola, e gli altri dovranno adottare, prima dell'adesione, dei sistemi nazionali o privati di ispezione conformi alle norme UE;

- il mutuo riconoscimento delle norme e dei controlli UE affinché le esportazioni siano possibili in tutto il mondo. Recenti accordi hanno reso possibile l'esportazione dei prodotti biologici europei in Stati Uniti e Giappone, ma è necessario proseguire nell'attività del mutuo riconoscimento così come definire in maniera univoca le produzioni biologiche.

e) **Controlli.** Il sistema dei controlli introdotto dal regolamento 2092/91:

- richiede soltanto che gli organismi di controllo rispettino le condizioni della norma EN 45011, ma non prescrive le misure di supervisione da effettuare da parte degli Stati. Il sistema quindi deve essere migliorato e reso più coerente, in particolare attraverso l'obbligo del riconoscimento ufficiale degli organi di controllo;

- non fa distinzione tra grandi e piccoli produttori; i controlli si basano su requisiti minimi che devono essere osservati da tutti i produttori anche se piccoli. Occorre razionalizzare le esigenze in materia di controllo, in base ai rischi potenziali. I piccoli produttori, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, sono spesso raggruppati in cooperative, pertanto i controlli potrebbero essere effettuati a questo livello, anche per ridurre i costi per i primi;

- deve tener conto dell'aumento degli scambi tra i diversi soggetti della filiera (produttori, trasformatori, distributori) spesso controllati da i organismi di controllo diversi. Casi di frode - prodotti non biologici venduti come tali - sono dovuti anche al fatto che i prodotti sono scambiati tra varie società sottoposte a controlli diversi, e che i grossisti non sono sempre sottoposti a controlli. Migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i vari organismi ed effettuare controlli incrociati tra produttori e commercianti per lo stesso prodotto, con prelievo ed esame di campioni, renderebbe il controllo più efficace.

#### 4. L'agricoltura biologica e la riforma della PAC

L'agricoltura biologica, nel quadro del primo pilastro PAC (pagamenti diretti, interventi sui prezzi), ha fino ad oggi attinto agli strumenti disponibili in maniera analoga all'agricoltura convenzionale. Per quanto concerne invece lo sviluppo rurale - il secondo pilastro della PAC - ha invece fruito anche di specifici strumenti.

Infatti il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) oltre ad interventi specificamente mirati all'azienda agricola biologica, come i programmi agro-ambientali e di promozione della qualità, offre anche una serie di interventi per tutte le aziende agricole come aiuti agli investimenti in azienda, supporto della diversificazione del reddito (come agriturismo, fattorie didattiche ecc.), premio d'insediamento per i giovani agricoltori, che sono sicuramente interessanti per le aziende biologiche. Esistono poi altri interventi che possono essere considerati infrastrutturali e di servizio, come la formazione e l'assistenza tecnica, per esempio.

Per quello che riguarda il primo pilastro, nella revisione intermedia della PAC è comparso il disaccoppiamento: novità rilevante e portatrice di cambiamenti, che provoca una sperequazione nel calcolo del premio unico, del premio cioè che sostituisce i singoli premi che attualmente vengono corrisposti all'azienda in base a quello che coltiva sui propri terreni o alleva in azienda.

Il meccanismo di calcolo proposto (media dei premi relativi alle OCM percepiti dall'azienda in un periodo di riferimento) penalizzerebbe le aziende che, aderendo ad i programmi agro-ambientali, hanno sottoposto nel periodo di riferimento i propri terreni all'avvicendamento, evitando così la rincorsa al maggior premio possibile per l'OCM seminativi che la monocoltura di mais consente. Considerando poi che ai fini della formazione del premio unico verranno considerati soltanto i premi relativi alle OCM, e non quelli relativi ad esempio ai

programmi agro-ambientali, saranno gli agricoltori più «virtuosi» ad essere penalizzati.

Nel Regolamento 1782/03 esistono tuttavia elementi (artt. 59 e 69) che consentirebbero di ammorbidire questa sperequazione. L'articolo 59 permette di regionalizzare il regime di pagamento unico. Questo potrebbe consentire di erogare agli agricoltori di un'area omogenea un premio indipendente dai comportamenti tenuti negli anni di riferimento. L'articolo 69 invece permette di ri-acoppiare parzialmente una certa aliquota dei premi, stabilita a livello nazionale, per specifici tipi di agricoltura tra cui potrebbe essere inclusa quella biologica.

Occorre quindi essere solleciti e stabilire fin da ora, attraverso un approfondito confronto, se è il caso di attivarsi per ammorbidire la sperequazione insita nel meccanismo, prima di passare alla trattativa col MiPAF per stabilire il massimale Regionale.

Circa lo Sviluppo Rurale, il discorso può dividersi in due momenti: il primo è relativo alla recente modifica del 1257/99, il Regolamento base dello Sviluppo Rurale, da parte del recentissimo Reg. 1783/2003 che riguarda gli anni rimanenti dell'attuale periodo di programmazione (2000-2006), mentre il secondo momento è finalizzato alle previsioni che è possibile fare per il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali.

L'aspetto più interessante del Reg. 1783/2003 per l'agricoltura biologica è l'introduzione di un Capo *ex novo* (il VI *bis*) relativo alla Qualità Alimentare.

Gli obiettivi che il legislatore Comunitario si propone con questo nuovo Capo aderiscono pienamente a quelli che si ritiene siano fondamentali per un rilancio del biologico in Lombardia. Il Regolamento infatti, all'articolo 24-bis, propone di assicurare i consumatori circa la qualità del prodotto e del processo produttivo, potenziare gli sbocchi di mercato, informare i consumatori circa la disponibilità e le specifiche di tali prodotti.

Tra i sistemi di qualità oggetto dell'intervento e riconosciuti è compreso il Reg. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico. Gli interventi sovvenzionabili comprendono attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari. Il sostegno, erogabile a gruppi di produttori, può coprire fino al 70% dei costi ammissibili ed ha una durata massima di 5 anni.

L'orizzonte degli interventi di sviluppo rurale diviene meno definito quanto più ci si allontana dal 2006. Tuttavia lo «status quo» non dovrebbe essere in discussione. Il Direttore dello Sviluppo Rurale della DG AGRI della Commissione Europea, durante una visita alla Regione Lombardia nella primavera del 2002, ha infatti riferito che è intenzione della Commissione procedere ad una localizzazione delle Misure Agro-ambientali, concentrandole in zone particolarmente sensibili o vocate a produzioni tipiche o di qualità, ad eccezione del sostegno all'agricoltura biologica che invece sarà assicurato su tutto il territorio comunitario.

#### 5. L'agricoltura biologica in Italia

Nel corso degli ultimi anni l'agricoltura biologica in Italia ha raggiunto dei traguardi importanti sia per lo sviluppo del sistema produttivo sia per la domanda di mercato. I dati diffusi dal NOMISMA riferiscono che il biologico pesa per il 7,9% sull'agricoltura italiana e che i consumi alimentari sono stimati intorno all'1,2% di quelli complessivi, a cui deve essere aggiunta la produzione collocata fuori dai confini nazionali.

Nel 2002 è stato rilevato per la prima volta un arretramento sia del numero degli operatori sia nell'estensione delle superfici agricole: il totale degli operatori è passato da 60.500 nel 2001 a 55.900 nel 2002 (-7,6%), la SAU totale da 1.238.000 a 1.168.000 ha (-5,6%).

In particolare si è verificato un decremento delle aziende agricole pari al 4%, mentre le imprese di preparazione (produzione e trasformazione o di sola trasformazione) salgono del 13% rispetto al 2001.

La staticità del settore va però letta nel quadro generale di contrazione dell'economia, pertanto non dovrebbe destare attualmente grosse preoccupazioni. La contrazione nel settore primario è in definitiva un fenomeno del tutto fisiologico, dovuto alla riduzione dei contributi comunitari dei Piani di sviluppo rurale, mentre l'aumento delle imprese «bio» con una struttura artigianale ed industriale di trasformazione è

un segnale importante, che dimostra come lo sbocco verso una destinazione industriale rappresenta una forma di immissione sul mercato economicamente remunerativa.

Il comparto zootecnico trova maggiori adesioni rispetto al passato: sono circa 4.100 le aziende zootecniche che hanno chiesto di aderire al sistema di controllo nazionale, di cui il 53% sono aziende zootecniche da carne, il 28% aziende da latte ed il restante 19% sono aziende miste.

Le materie prime biologiche hanno avuto uno spazio di tutto rispetto nella ristorazione collettiva ed in particolare in quella scolastica. L'indagine realizzata da Bio Bank ha consentito di censire dal settembre 2002 al settembre 2003 un totale nazionale di 561 mense che complessivamente somministrano più di settecentomila pasti biologici giornalieri. Questo indicatore mette in luce una maggiore sensibilità verso le produzioni biologiche e il cambiamento delle abitudini alimentari del consumatore italiano.

## 6. Il sistema biologico in Lombardia

### 6.1 Consistenza dell'agricoltura biologica in Lombardia

Nel 2002 in Lombardia le imprese impegnate nel settore biologico sono state in totale 1.557. Di queste 1.079 sono aziende agricole, 29 sono aziende che oltre a produrre effettuano attività di trasformazione e 449 sono aziende di preparazione (trasformazione, confezionamento, commercializzazione all'ingrosso).

Provincia	Produttori*	Preparatori*	Prod./Prep.	Totale
BERGAMO	86	55	2	143
BRESCIA	139	59	5	203
COMO	219	16	0	235
CREMONA	28	40	3	71
LECCO	107	23	1	131
LODI	8	15	0	23
MILANO	28	117	4	149
MANTOVA	125	45	1	171
PAVIA	264	47	12	323
SONDRIO	51	10	1	62
VARESE	24	22	0	46
<b>TOTALE</b>	<b>1079</b>	<b>449</b>	<b>29</b>	<b>1557</b>

(Dati: Regione Lombardia - D.G. Agricoltura)

Rispetto all'anno precedente gli operatori del settore sono aumentati del 4,4%, le aziende agricole e quelle di produzione e trasformazione nel complesso sono salite di pochi punti percentuali, mentre le aziende di preparazione sono cresciute quasi del 13%.

La superficie agricola utilizzata è pressoché rimasta invariata; i circa 24.000 ettari totali sono biologici per il 64%, mentre il restante 36% è ancora in conversione.

La Lombardia copre solo il 2% delle attività produttive nazionali, mentre incide per il 10% per le attività di trasformazione industriale e commercializzazione del prodotto biologico, e per 20,6% per quelle d'importazione. Queste ultime percentuali sono considerevoli e pongono la Lombardia tra le prime regioni italiane nel campo delle trasformazioni agroindustriali e del commercio anche da Paesi Terzi, insieme al Veneto e all'Emilia Romagna.

In Lombardia sono presenti i principali orientamenti tecnico-produttivi: foraggi e cereali biologici sono diffusi soprattutto nelle province di Brescia, Como, Lecco e Pavia, mentre le produzioni ortofrutticole rivestono particolare importanza nelle province di Bergamo, Brescia e Mantova; la viticoltura biologica ha il suo centro principale nella provincia di Pavia, ma anche nel Bresciano si ottengono vini biologici di notevole qualità.

Le aziende lombarde che a diverso titolo (sia per consumo familiare che per reddito d'impresa) allevano bestiame secondo il metodo biologico sono in totale 96, pertanto rappresentano l'8,4% del totale, e la consistenza del patrimonio zootecnico è pari 7.520 UBA di cui 6.860 biologiche e 660 in conversione (fonte D.G.A.).

Il confronto dei dati tra biologico e convenzionale, suddivisi per comparto zootecnico, rilevati nel V Censimento Generale dell'Agricoltura - anno 2000, dimostra che la consistenza

del patrimonio zootecnico «bio» è ancora ai primordi rispetto all'analogo «convenzionale», tranne che per gli ovi-caprini.

Tipologia di allevamento	N. capi in allevamento convenzionale	N. capi in allevamento biologico	Incidenza in %
BOVINI	1.604.620	18.368	1%
CAPRINI	50.627	3.051	6%
OVINI	91.223	2.455	3%
SUINI	3.809.192	33.166	1%
AVICOLI	27.285.623	220.630	1%

Questo dato non stupisce se consideriamo che gli allevamenti ovi-caprini delle zone collinari comasche e del lecchese sono da tempo condotte in maniera estensiva. Nella pianura lombarda invece il processo di conversione aziendale è più difficile, vista la profonda specializzazione raggiunta dalle aziende, e solo una scelta culturale dell'imprenditore agricoltore e/o la possibilità di effettuare investimenti strutturali dell'azienda comportano l'adesione al metodo biologico.

### 6.2 Misure di sostegno previste nella programmazione e normativa regionale a favore dell'agricoltura biologica

Gli attuali strumenti normativi e finanziari a sostegno delle aziende biologiche lombarde sono:

#### 6.2.1 Piano di sviluppo rurale: misure agroambientali e altre misure

Nell'ambito del PSR regionale, predisposto in conformità alle indicazioni comunitarie dei Regg. (CE) 1257/99 e 445/02, il sostegno alle aziende biologiche è attuato direttamente attraverso la Misura f (2.6) - Misure agroambientali - Azione 2 «Produzione agricola biologica» e indirettamente attraverso le diverse misure attivate a sostegno della competitività delle imprese e dello sviluppo del sistema produttivo agroalimentare. In quest'ultimo caso le aziende agroalimentari biologiche acquisiscono una priorità rispetto a quelle «convenzionali» determinata dall'aver diritto ad un punteggio che le pone a livelli più alti nelle graduatorie stilate per l'accesso ai finanziamenti.

Gli obiettivi principali della misura f del PSR - Azione 2 - sono quelli della diffusione delle tecniche di produzione biologica. Il sostegno per l'agricoltura biologica viene differenziato per le aziende che sono in fase di conversione e per quelle che mantengono i metodi produttivi.

Per sostenere la zootecnica biologica vengono concessi contributi per ettaro di superficie foraggera.

Le altre misure del PSR che attribuiscono alle imprese biologiche una priorità o dove i progetti indirizzati al settore biologico acquisiscono punteggi più elevati sono le seguenti:

- Misura a (1.1) Investimenti nelle aziende.
- Misura g (1.7) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Misura n (1.14) Servizi essenziali per l'economia e popolazione rurale.
- Misura p (1.16) Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito.

#### 6.2.2 legge Regionale n. 7 del 7 febbraio 2000: articoli 14 e 8

La legge regionale 7/2000 riunisce in un unico testo tutte le iniziative a sostegno dell'agricoltura lombarda; è rivolta a coloro che operano a vario titolo in agricoltura al fine di migliorarne il reddito. Tali iniziative sono conformi sia a quelle già attivate con Agenda 2000 e quindi con il Piano di Sviluppo Rurale (PRS) sia a quanto indicato dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 232/10).

L'articolo 14 della l.r. 7/2000 riserva al sistema agroalimentare biologico un sostegno al fine di promuovere lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici e di incentivare tutte le fasi della filiera legata alla produzione biologica. Tali sostegni si concretizzano nella concessione di contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a:

- a) assistenza tecnica agricola di base e per le aziende di trasformazione;
- b) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e trasformazione biologici;
- c) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
- d) educazione alimentare;

e) ricerche di mercato;

f) riduzione dei costi sostenuti per le attività di controllo effettuate a garanzia dei consumatori secondo la normativa comunitaria.

Finora sono stati attivate azioni dirette alla promozione e commercializzazione dei prodotti biologici e all'educazione alimentare.

L'articolo 8 della l.r. 7/2000 invece è rivolto a sostenere la trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole. In base a quest'articolo nel 2001 la Direzione generale della Regione Lombardia, con d.g.r. 15 giugno 2001 n. 5107, ha disposto un regime di aiuto a favore di diversi soggetti, incluse le imprese o le società biologiche, per migliorare le fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la riorganizzazione delle filiere agroindustriali e lo sviluppo di sistemi di tracciabilità dei prodotti lungo le filiere.

Nel corso degli ultimi anni sono stati aperti dei bandi per l'accesso alle domande di contributo per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Preso atto degli strumenti finanziari sopra citati, è opportuno verificare quanti progetti e quante risorse siano state spese a sostegno dell'agricoltura biologica nel corso degli ultimi anni. Questo quadro complessivo – in termini qualitativi e finanziari – del sostegno al sistema biologico permetterà di ottimizzare e/o riorientare l'impiego delle risorse regionali già destinate al settore e di effettuare una programmazione più efficace degli interventi futuri.

### 6.3 Competenze e funzioni della D.G. Agricoltura

Il d.lgs. 220/95 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) 2092/91, pone le basi per l'attività di controllo e vigilanza in agricoltura biologica e istituisce il comitato di valutazione degli organismi di controllo e gli elenchi ufficiali degli operatori biologici.

Questo decreto è stato recepito a livello regionale con due deliberazioni: d.g.r. 31 luglio 1998 n. 37839 e la d.g.r. 29 dicembre 2000 n. 2927. La prima istituisce gli elenchi regionali degli operatori biologici e stabilisce le competenze in materia di vigilanza sugli organismi autorizzati al controllo nelle aziende biologiche. La seconda definisce le procedure operative per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori dagli elenchi regionali.

Attualmente le Province svolgono le seguenti attività:

- effettuano un controllo annuale su un campione di aziende iscritte negli elenchi, per verificare l'operatività degli organismi di controllo,
- effettuano l'istruttoria d'iscrizione e cancellazione degli operatori dagli elenchi,
- esprimono i pareri in merito alla richiesta di riconoscimento di periodi di conversioni antecedenti la richiesta d'iscrizione nel settore biologico.

La struttura competente della D.G. Agricoltura coordina l'attività di controllo e redige sintesi annuali da trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; inoltre predispone l'approvazione degli elenchi regionali due volte l'anno.


### 6.4 La ricerca in agricoltura biologica

In Regione Lombardia la ricerca nel settore biologico è stata avviata e sostenuta fin dal 1998 con un progetto sperimentale dimostrativo nel settore dei cereali vernini. Negli anni successivi il progetto iniziale si è sviluppato anche nel settore orticolo, con ricerche riguardanti il contenuto di nitrati nelle lattughe e con la verifica delle cariche batteriche nei prodotti di 4<sup>a</sup> gamma, e nel controllo biologico delle infestanti nella coltivazione del mais. Nell'annata 2002-2003 l'attività impostata nel settore dei cereali a paglia viene ridefinita con la costituzione di una rete interregionale di confronto varietale per il frumento tenero, la prosecuzione della valutazione delle nuove linee di frumento tenero, l'introduzione di prove di confronto varietale per alcuni cereali minori e l'impostazione di prove di verifica dell'efficacia su frumento tenero di alcuni prodotti per la concia del seme. Per l'alimentazione del bestiame sono state allestite prove sulle colture proteiche: una riguarda le consociazioni pisello-triticale e pisello-fumento tenero, l'altra riguarda il confronto varietale tra due varietà di pisello ed una di lupino d'inverno. Per il settore orticolo, alle ricerche già avviate, sono state sviluppate attività di verifica in campo fitosanitario, per l'uso di prodotti per la concia delle sementi compatibili con il metodo biologico e per la verifica di materiale paciamante nella produzione delle verdure.

Nel corso del 2002 è stato portato a termine il progetto di studio, avviato nel 2000, nel settore zootecnico biologico che ha individuato i punti critici e gli ambiti di applicabilità del Reg. n. 1804/99 in Lombardia ed ha permesso di formulare linee guida operative, ma non ancora approvate, per gli operatori del settore.

### 6.5 Ipotesi di sviluppo ed esigenze d'intervento

In Lombardia, dopo il forte incremento del 1996, si è verificata una crescita costante del numero delle aziende di produzione e trasformazione fino al 2001, con incrementi medi nell'ordine del 20% all'anno. Nel 2002 invece si è assistito ad una lieve aumento degli operatori del settore, determinato essenzialmente da coloro che effettuano attività di preparazione, essendo pressoché rimasto invariato il numero dei produttori.



Si conferma quindi l'attitudine della Lombardia a rappresentare nel settore biologico un polo commerciale e agroindustriale non indifferente, ruolo che andrà a rafforzarsi nel tempo visto l'aumento del numero dei punti vendita della distribuzione moderna, l'incremento delle referenze bio in questo canale distributivo e le potenzialità offerte dalla ristorazione collettiva.

Per quanto riguarda il comparto zootecnico, senza dubbio l'interesse degli allevatori nei confronti di questo metodo, regolamentato nel 1999 ed in vigore dal 2000 (Reg. Ce n. 1804/99), è stato frenato dalla complessità del regolamento comunitario e dalla conseguente difficile gestione aziendale. Finora quindi si è assistito ad uno sviluppo moderato nel comparto rispetto la ben più ampia potenzialità, soprattutto della zootecnia da latte.

I risultati dell'indagine conoscitiva in zootecnia biologica su alcune realtà aziendali della Regione Lombardia, condotta d'intesa con ERSAF e ARAL, ha permesso di valutare, attraverso la rilevazione di dati di campo, le difficoltà che gli allevamenti lombardi devono affrontare per l'adozione del metodo.

Ne è emerso che, nonostante le potenzialità di sviluppo, la zootecnia biologica è attualmente carente di modelli tecnici di riferimento verificati scientificamente. Inoltre l'allevamento dei bovini spesso comporta un adeguamento strutturale che non sempre l'azienda è in grado di attuare con i propri mezzi.

Con la politica di incentivazione del PSR – azione 2 delle misure agroambientali – vengono sostenuti maggiormente i costi iniziali della conversione, proibitivi per numerose aziende, piuttosto che il mantenimento dei metodi biologici. I costi di conversione sono comunque diversi da azienda ad azienda e variano secondo il livello in cui si trova l'azienda prima della conversione: le aziende più intensive affrontano costi di conversione molto più elevati rispetto alle aziende estensive. Quindi per le aziende intensive i premi di conversione possono essere insufficienti per indurli a convertire e per le aziende estensive i contributi possono essere anche troppo generosi. Questo spiega anche la lentezza con cui alcuni settori produttivi, come per esempio la suinicoltura, adottano il metodo biologico.

Per sostenere la conversione al biologico, sia per le produzioni zootecniche che vegetali, è necessario sviluppare azioni di assistenza tecnica, commerciale e di ricerca applicata indirizzate ad offrire strumenti tecnici ed economici agli allevatori e produttori lombardi, che permettano loro di valutare le opportunità offerte dal biologico ed effettuare le proprie scelte imprenditoriali con meno incognite possibili.

Una recente indagine svolta dalla Coldiretti sull'agroalimentare biologico in Italia ha messo in luce che si tratta di una agricoltura giovane e all'avanguardia sul piano produttivo e gestionale, che manifesta una forte domanda di conoscenze tecniche innovative, oltre che supporto alla commer-

cializzazione e marketing dei prodotti e necessaria chiarezza e certezza normativa.

Le premesse per sviluppare e consolidare le produzioni biologiche in Lombardia dipendono quindi dal potenziamento delle iniziative di sperimentazione e divulgazione, attraverso lo studio di modelli appropriati, di consulenza specialistica e fornitura di servizi, per agevolare le attività gestionali e da una chiarezza nell'applicazione delle norme, che l'ente pubblico deve effettuare.

Inoltre da alcune ricerche rivolte a conoscere i consumi e a come viene percepito il prodotto biologico da parte dei consumatori è emerso che, rispetto alla richiesta, c'è una carenza d'offerta di formaggio e carne biologica e che i consumatori sentono l'esigenza di avere maggiori informazioni relativamente al reale significato di «prodotto da Agricoltura biologica».

Attualmente la Direzione Agricoltura dispone di dati statistici sul numero degli operatori biologici, sulle superfici e sul numero di animali (UBA), ma è carente di dati statistici sul mercato.

In particolare non si conoscono: i volumi produttivi, i flussi commerciali dei diversi prodotti, i soggetti che compongono le filiere dei singoli comparti e i rispettivi valori delle quote di mercato. Indagini conoscitive andrebbero rivolte non solo a conoscere la realtà attuale, ma, una volta individuati i comparti d'interesse (latte e derivati, carne e derivati, vino, riso, ecc.) ad incrociare i fabbisogni di materia e di prodotto con la realtà produttiva, ottenendo le proiezioni di sviluppo per comparto. Occorre infatti avere elementi conoscitivi per collegare la produzione agricola regionale con le strutture di trasformazione ed il mercato presenti sul territorio lombardo e sostenete, ove occorre, lo sviluppo di «filieri corte», così come la collocazione prioritaria di produzioni locali in alcuni ambiti particolari, come commercio al dettaglio e ristorazione collettiva.

Infine occorre considerare il ruolo svolto dall'agricoltura biologica in ordine alla salvaguardia delle risorse rinnovabili e della biodiversità e per questo motivo deve essere al centro delle politiche di tutela e valorizzazione del territorio. Ciò è maggiormente evidente quando la conversione al biologico riguarda interi territori siano essi vocati, come le aree a parco, o più soggetti a rischi ambientali.

Pertanto favorire ed incentivare la conversione di tutte le attività agricole site in comprensori omogenei va vista nell'ottica di tutela ambientale, di valorizzazione delle produzioni e della possibilità di preservare le produzioni stesse dal rischio di contaminazioni da OGM.

## 7. Proposte d'intervento per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia

### 7.1 Ruolo della Pubblica amministrazione

Alla fine del 2002 è stata effettuata una verifica dell'efficacia degli strumenti amministrativi regionali (d.g.r. 31 luglio 1998 n. 37839 e d.g.r. 29 dicembre 2000 n. 2927) in ambito di controllo e di predisposizione degli elenchi regionali degli operatori biologici.

L'analisi delle funzioni svolte dalla D.G. Agricoltura e dalle Province ed il confronto effettuato tra i soggetti coinvolti - DGA, Province e organismi di controllo e certificazione (ODC) - hanno evidenziato le seguenti criticità:

- i controlli sugli ODC non sono attuati in modo uniforme da tutte le Province,
- questi controlli hanno un margine significativo di discrezionalità,
- la comunicazione tra ODC e Province è spesso difficile e si ripercuote sui tempi stabiliti per la conclusione delle istruttorie relative all'elenco regionale,
- i dati forniti dagli ODC sono spesso incompleti e disomogenei,
- gli ODC adottano procedure eterogenee per il controllo degli operatori,
- le procedure operative degli ODC non sono note ai funzionari provinciali incaricati della sorveglianza.

Per superare queste criticità sono state formulate proposte alternative sia in merito all'attività di vigilanza che alla predisposizione degli elenchi regionali, compiti la cui responsabilità è in capo alla Regione.

È stata quindi predisposta una proposta di piano operativo organico per l'attività di vigilanza, che descrive compiti e re-

sponsabilità del nucleo ispettivo, individuato in un unico soggetto attuatore (vedi paragrafo successivo).

Per quanto riguarda l'elenco regionale, grazie all'attività di un gruppo di lavoro composto da alcuni funzionari della DGA, rappresentanti delle Province e FIAO (Federazione Italiana Agricoltura Organica), si sta lavorando alla ridefinizione delle procedure d'iscrizione e cancellazione dall'elenco regionale.

L'operatore biologico per essere iscritto nell'elenco dovrà, attraverso i Centri di assistenza agricola (CAA), registrarsi nel SIARL, modificando o inserendo *ex-novo* le informazioni del fascicolo aziendale. La notifica genererà una istruttoria formale, gestita dalla Pubblica amministrazione attraverso il SIARL, che, previa attestazione di azienda idonea da parte dell'ODC, verrà conclusa con l'iscrizione o meno nell'elenco regionale.

In questo modo si raggiungono diversi obiettivi:

- un'azione più celere della pubblica amministrazione dall'atto della notifica da parte dell'operatore all'iscrizione in elenco regionale;
- una maggiore efficacia nell'istruzione delle pratiche, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle dichiarazioni effettuate dall'operatore (controlli automatici delle particelle dichiarate, controlli incrociati con altre domande effettuate alla P.A., ecc);
- uno snellimento burocratico per l'operatore, che si avvale dei CAA per la compilazione del fascicolo aziendale (unico per tutti i tipi di domanda) al quale dovranno essere aggiunte poche altre informazioni relative al metodo biologico;
- un collegamento informatizzato con gli ODC per rendere più rapida e più funzionale la comunicazione con l'ente pubblico;
- la standardizzazione delle informazioni fornite dall'organismo di controllo.

L'ente pubblico sarà in grado quindi di garantire i dati relativi al fascicolo aziendale degli operatori e potrà fornire gli stessi - dietro liberatoria - agli organismi terzi, i quali saranno responsabili delle dichiarazioni riferibili all'attività di controllo e certificazione.

La D.G. Agricoltura ha in programma di concludere, attraverso il gruppo di lavoro, l'analisi della procedura e di avviare una consultazione più allargata in modo da procedere, appena possibile, all'informatizzazione graduale delle diverse fasi procedurali.

### 7.2 Vigilanza, monitoraggio e controllo sull'attività aziendale e sugli organismi di controllo

In base al d.lgs. 220/95 la vigilanza sugli organismi terzi che effettuano il controllo e la certificazione delle aziende biologiche è svolto dal Ministero delle Politiche agricole e dalle Regioni per le strutture che ricadono nel territorio di propria competenza.

Tale strumento legislativo è insufficiente e inadeguato a definire ruoli ed azioni della P.A. in ambito di controlli e vigilanza, e da tempo le Regioni ne hanno richiesto la revisione, a fronte del fatto che il settore è in continua evoluzione e appare più complesso rispetto agli anni in cui è stata emanata la norma; inoltre consumatori ed operatori hanno maggiori aspettative sul ruolo di garanzia che deve svolgere l'ente pubblico.

La recente legge (l. 38 del 7 marzo 2003 «Disposizioni in materia di agricoltura» - art. 2) in cui si delega il Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, fornisce i criteri per la revisione del decreto 220/95, che dovrà essere completata entro marzo 2004.

Modificare gli elementi strutturali del sistema di controllo nazionale per renderlo maggiormente efficace e trasparente è un presupposto indispensabile per mantenere un rapporto di fiducia stabile con i consumatori e per assicurare condizioni di concorrenza leale tra gli operatori.

Alcuni punti critici dell'attuale sistema sono:

- l'assenza di norme sanzionatorie sugli organismi di controllo e certificazione. Ad oggi le Regioni possono solo proporre la revoca dell'autorizzazione che il Ministero dà all'ODC,
- la mancanza di una definizione puntuale dei requisiti in fase di autorizzazione. Gli ODC devono essere conformi alle norme EN ISO 45011, ma l'accreditamento da parte del SIN-CERT non è obbligatorio; in questo caso è il Ministero ad effettuare l'accreditamento,



- la mancata uniformità dei sistemi ispettivi degli ODC,
- la scarsità di controlli analitici; questi vengono svolti in base a piani predisposti dagli stessi ODC, ma non sono previsti livelli minimi in base a classi di rischio.

Quindi è necessario da una parte formulare tipologie di sanzioni più flessibili e corrispondenti a violazioni di gravità diversa, strumenti necessari per l'efficacia dell'attività di vigilanza, e dall'altra rendere più rigorosi gli standard autorizzativi.

L'evoluzione delle norme nazionali influenzerà di conseguenza il sistema regionale in ambito di controllo e vigilanza. Tuttavia la Regione (D.G. Agricoltura) sta attivando comunemente questa attività attraverso l'operatività del proprio ente strumentale (ERSAF) ed in collaborazione con le altre Direzioni generali, non solo nel settore biologico, ma per le produzioni di qualità, quali DOP e IGP ed etichettatura delle carni bovine.

La Direzione Agricoltura ha predisposto un piano operativo nel quale il sistema di vigilanza sugli enti di controllo è stato impostato applicando i Sistemi di Qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000.

Lo scopo del piano è stato quello di definire i ruoli e compiti dei soggetti pubblici coinvolti, di stimare le risorse umane e materiali necessarie per avviare l'attività e di prevedere fasi successive d'applicazione. Nel corso di quest'anno si è svolta la fase formativa degli addetti. Il primo progetto dal titolo «Vigilanza, tracciabilità e sicurezza nel settore agroalimentare» rivolto a funzionari della pubblica amministrazione (D.G. Agricoltura, D.G. Sanità, Province, STER, ERSAF), alle Associazioni dei consumatori e alle OOPPAA ha avuto l'obiettivo di far conoscere i sistemi di controllo e vigilanza in base alle normative comunitarie e nazionali, al fine di creare sinergie tra le diverse amministrazioni per realizzare percorsi condivisi sul tema della qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari lombarde.

Il secondo progetto, mirato a formare, nell'ambito della Pubblica amministrazione, valutatori di sistemi di Gestione per la Qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000, ha avuto lo scopo di formare personale qualificato, parte del quale assumerà i compiti di verifica e sorveglianza degli organismi di controllo che operano in agricoltura biologica e nelle altre produzioni di qualità.

### 7.3 Ricerca e innovazione

Finora le associazioni di produttori, le organizzazioni professionali agricole e i singoli produttori hanno provveduto, anche con finanziamenti pubblici, a mettere a punto metodi di produzione innovativi. Ciò non è più sufficiente per la mancanza di organicità e di definizione di obiettivi prioritari, collegati con le necessità del territorio. Inoltre è auspicabile una più stretta collaborazione tra produttori, istituti di ricerca e Università per sviluppare progetti di ricerca comuni e per diffondere i risultati delle ricerche.

Tra le priorità della ricerca va posta quella riguardante le sementi e le razze più idonee al metodo biologico, così come lo studio di modelli produttivi e di allevamento. Infatti la deroga all'uso di sementi convenzionali è mantenuta dopo il 31 dicembre 2003 solo per una lista positiva di specie, che la Comunità europea deve ancora individuare. Inoltre in alcuni comparti produttivi, come quello delle galline ovaiole o suinicolo, non c'è una grossa differenziazione tra allevamento biologico e convenzionale per la mancanza di ricerca di razze autoctone.

La ricerca dovrebbe riguardare anche il settore delle preparazioni alimentari per individuare e mettere a punto tecnologie idonee alla trasformazione e conservazione dei prodotti biologici e aumentare la gamma dei prodotti trasformati.

In una regione come la Lombardia, che destina molta superficie agricola a mais e soia, quindi soggetta ad un elevato rischio di contaminazioni da OGM, sarebbe necessario avviare indagini per la gestione dell'eventuale coesistenza tra coltivazioni biologiche, convenzionali e OGM.

La struttura competente della D.G. Agricoltura, dopo un'ampia fase di consultazione avviata con i diversi soggetti interessati, ha definito il Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2004-2006 che prevede, nell'ambito di obiettivi specifici individuati, diverse azioni riguardanti studi, ricerche e sperimentazioni nel settore biologico.

Allo scopo di massimizzare l'efficienza del sostegno alla ricerca, parallelamente alla pubblicazione del Programma

triennale, viene bandito l'Invito permanente a presentare progetti, che accompagnerà il Programma per tutto il triennio. Annualmente, alle date stabilite dal Programma, viene aperto l'Invito e verrà fatta la graduatoria delle migliori proposte pervenute; quindi, in base alle disponibilità finanziarie della Giunta regionale, verrà approvato il Piano per la ricerca e lo sviluppo per l'anno corrente.

Attraverso bandi mirati sarà inoltre possibile avviare ricerche su tematiche di interesse regionale. In tal senso sono state formulate alcune proposte, che devono essere ancora valutate e concretamente impostate.

### 7.4 Formazione degli imprenditori agricoli e dei tecnici

Partendo dal principio che l'agricoltura biologica non è un'agricoltura di sostituzione, in cui al posto di un prodotto chimico di sintesi si utilizza un prodotto naturale, ma è un sistema complesso che va affrontato con un bagaglio di conoscenze idoneo, si capisce come la formazione giochi un ruolo importante per affrontare questa scelta.

Le iniziative formative per gli imprenditori non sono mancate; Organizzazioni Professionali Agricole ed Associazioni di produttori hanno provveduto ad organizzare diversi corsi indirizzati ad agricoltori, allevatori ed apicoltori. Quest'offerta formativa preziosa, ma spesso in concorrenza, dovrebbe in futuro godere di maggiore organicità, individuando delle vocazioni formative fra gli enti preposti.

Anche per la formazione dei tecnici, pur essendo state realizzate alcune iniziative, occorre attuare un piano sistematico di attività formative rivolto ai tecnici dei servizi di assistenza tecnica per creare competenze specialistiche nei diversi filoni produttivi.

Per rendere più efficace il sistema dei controlli occorrono tecnici preparati. La formazione dei tecnici ispettori degli organismi di controllo è affidata agli organismi stessi attraverso corsi interni e ciò non garantisce un livello di competenze uniforme. Occorre stabilire dei percorsi formativi degli ispettori che prevedano la partecipazione ad un minimo di corsi accreditati, con il superamento di un esame finale, ed un successivo percorso di addestramento che preveda un minimo di visite in affiancamento.

Analogamente la formazione degli ispettori incaricati della vigilanza dovrà seguire percorsi definiti: la partecipazione a corsi per valutatori di sistemi qualità con il superamento delle prove finali e la frequenza ad un numero minimo di corsi di aggiornamento.

### 7.5 Sviluppo di servizi di assistenza tecnica, di supporto e di consulenza

Ad oggi con la «Misura n (1.14)» del PSR - «Servizi essenziali per l'economia e popolazione rurale» - per quanto riferibile ai «Servizi di Assistenza Tecnica Specializzata» sono stati finanziati progetti di assistenza tecnica rivolti ad operatori biologici da parte di associazioni e organizzazioni professionali agricole. Questi stessi enti rivolgono una critica alle condizioni imposte nella Misura N del PSR - impossibilità di interventi pluriennali e necessità di raggiungere obiettivi misurabili - in quanto poco si adattano al settore biologico, che, a loro parere, avrebbe necessità di un approccio mirato.

Prima di attivare azioni dedicate e potenziare la presenza sul territorio di centri d'assistenza tecnica in agricoltura biologica, sarà necessario un'attenta analisi di quanto è stato fatto finora. Quanto prima occorre avviare una indagine sull'efficacia e sui punti critici dei servizi di assistenza finanziati dalla D.G. Agricoltura per valutare se tali servizi siano stati sufficienti a garantire un'assistenza tecnica nei diversi comparti e siano diffusi sul territorio regionale.

Per quanto riguarda i servizi di supporto sarà necessario intervenire con strumenti organizzativi che snelliscano le incombenze burocratiche a cui gli operatori biologici sono sottoposti. Si sta attualmente lavorando affinché la domanda degli operatori per inserirsi nel settore biologico (notifica d'attività biologica) sia effettuata in formato elettronico utilizzando il SIARL. Occorre prevedere una gestione informatizzata anche di tutti gli adempimenti connessi al sistema di controllo (registrazioni, programma annuale di produzione, ecc.) a cui deve provvedere l'imprenditore. Ai benefici per l'operatore nella gestione documentale si aggiungerebbero quelli connessi al sistema di controllo. Ad esempio un collegamento on line tra operatore ed ODC consentirebbe di documentare e quindi di controllare in tempo reale ogni operazione; in questo modo le visite aziendali dell'organismo di controllo potrebbero esse-

re più mirate al controllo delle unità produttive. La gestione documentale informatizzata potrebbe essere assicurata, qualora l'operatore non provvedesse autonomamente, dai CAA, che fungerebbero da interfaccia tra azienda ed Organismo di controllo.

### 7.6 Sostegno ai canali di commercializzazione e vendita

Nel corso degli ultimi anni il mercato delle produzioni alimentari biologiche è aumentato (viene stimato circa all'1,2% dei consumi alimentari domestici nazionali, valutati in più di cento milioni di euro). A questo ha sicuramente contribuito la Distribuzione Moderna dove il biologico ha trovato una collocazione continuativa ed in grado di favorirne la visibilità.

La Distribuzione Moderna quindi risponde alle attese della domanda e ha prospettive di ulteriore sviluppo rispetto agli altri canali distributivi, in quanto il consumatore preferisce concentrare i propri acquisti presso un unico punto vendita.

Accedere a questo canale commerciale risulta spesso difficile da parte di singoli operatori. Alcuni hanno preferito aprire punti vendita in azienda per valorizzare le proprie produzioni. Altri pur ritenendo che gli spacci aziendali o punti vendita cooperativi rappresentino un'ottima occasione per commercializzare le proprie produzioni, non sono in grado di affrontare i relativi oneri finanziari. Occorre considerare anche che non tutti i prodotti possono essere venduti tramite il canale di vendita diretta in azienda (cereali, latte, ecc.), e che la materia prima viene a volte posta in commercio ad un prezzo che spesso non ripaga adeguatamente gli sforzi fatti per mantenere il metodo biologico.

Inoltre l'intermediazione della catena di distribuzione fa sì che spesso il prodotto sia venduto 3-4-5 volte il prezzo pagato al produttore.

I prezzi rappresentano ancora un punto critico della filiera biologica; essi sono influenzati dai canali distributivi e sono ancora troppo alti per una buona fetta di consumatori. La differenza dei prezzi tra prodotto biologico ed analogo convenzionale si mantiene intorno al 30% in più, ma per alcune categorie merceologiche (ad esempio paste fresche e vino I.G.T.) vengono raggiunte punte del 40% - 50% in più.

Per abbassare i prezzi si è quindi assistito alla ricerca di alleanze tra le imprese e alla costituzione di progetti di filiera volti a diminuire i costi diretti ed indiretti, ma questo fenomeno spesso esclude le aziende con dimensioni troppo ridotte, che non hanno la forza di sostenere il peso finanziario di investimenti in merito alla qualità o alla gamma dei prodotti o in servizi, immagine e promozione.

La richiesta proveniente dal mondo produttivo è quella di interventi di filiera che supportino le aziende nella loro permanenza sul mercato.

La Pubblica amministrazione dovrà quindi indirizzare gli interventi ad una pluralità di azioni dirette a sostenere la commercializzazione e vendita dei prodotti biologici:

- promuovere ed incentivare forme di aggregazione dei produttori biologici per la vendita alla Distribuzione Moderna o per altre forme di vendita,
- favorire la costituzione di filiere corte e l'incontro tra gruppi organizzati di domanda e di offerta,
- incentivare forme associative allargate alla filiera e di natura interprofessionale,
- adottare criteri più flessibili per la costituzione di organizzazioni di produttori, considerando che si tratta di un settore trasversale.

### 7.7 Sostegno alla qualifica di agriturismo biologico

Una delle caratteristiche delle aziende biologiche è quella di avere produzioni diversificate. Molte aziende quindi hanno già una configurazione idonea ad assumere la qualifica di agriturismo. Le produzioni aziendali in questo caso verrebbero valorizzate attraverso un servizio offerto alla collettività.

Per sostenere questa attività è opportuno da una parte stabilire degli standard qualitativi e dall'altro rafforzare le campagne promozionali e di informazione rivolte ai cittadini, che possono essere attuate con il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette regionali.

### 7.8 Promozione e informazione ai consumatori

La D.G. Agricoltura svolge da tempo un'attività di informazione e divulgazione sulle produzioni biologiche e di qualità, attraverso la pubblicazione di materiale da distribuire al pubblico o la realizzazione di attività di educazione alimentare.

Interventi specifici vengono svolti nelle fattorie didattiche, aziende agricole specializzate ad accogliere le scolaresche, dove vengono descritte e fatte conoscere agli alunni le diverse tecniche di produzione.

Viene anche svolta una attività di promozione attraverso la partecipazione diretta a manifestazioni fieristiche specializzate o concedendo contributi alle organizzazioni che si occupano di agricoltura biologica per promuovere le loro produzioni.

Nel portale realizzato dalla D.G. Agricoltura dedicato alle produzioni agroalimentari tipiche ([www.buonalombardia.it](http://www.buonalombardia.it)) verrà data visibilità ai prodotti biologici in un'ottica di informazione ai consumatori, di promozione ai fini della commercializzazione, e nella parte dedicata agli itinerari enogastronomici, percorsi che i navigatori possono costruirsi seguendo interessi o necessità d'acquisto.

Tuttavia queste attività vanno potenziate alla luce del fatto che il consumatore è ancora poco e male informato sul reale valore del prodotto biologico, sul sistema di controllo e garanzia - una domanda ricorrente è: «ma chi mi garantisce che è biologico?» - e spesso non identifica chiaramente questo prodotto da altri presenti sul mercato (es. prodotti dell'agricoltura integrata).

Per mantenere un mercato distinto è importante che il consumatore percepisca che l'agricoltura biologica è un metodo che esclude l'uso dei prodotti di sintesi e che svolge una importante azione di conservazione degli ambienti naturali, riducendo le emissioni nocive nell'atmosfera, tutelando le risorse idriche ed ostacolando la desertificazione. Tutto questo deve tradursi in un messaggio semplice: il prodotto biologico è ottenuto senza l'ausilio della chimica, rispettando l'ambiente e con risparmio di risorse per l'intera collettività. Inoltre per rimuovere gli scetticismi del consumatore occorre dare visibilità al sistema dei controlli e vigilanza attraverso la divulgazione di dati relativi al controllo.

Una campagna informativa, articolata sui benefici dell'agricoltura biologica e delle sue produzioni, deve essere gestita con iniziative dirette della Regione, alle quali gli operatori possono affiancare proprie iniziative, che amplifichino l'azione istituzionale, ma che comunque devono rispettare un codice deontologico.

Per quanto riguarda la promozione, le forme più interessanti sono quelle che intervengono sul consumatore per aumentarne la domanda. La Regione può aumentare enormemente i consumi sostenendo il settore della ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, ecc.). Ciò avrebbe effetti virtuosi in quanto consentirebbe:

- di aumentare la domanda, creando indirettamente migliori condizioni per i produttori,
- una programmazione delle produzioni più attenta e puntuale, essendo noto il numero degli utenti e quindi il consumo e la conoscenza degli spazi produttivi carenti e quindi da implementare,
- la possibilità di collocare prodotti biologici locali, provenienti dal territorio in cui si trova la mensa,
- di ridurre i costi del servizio per l'ente locale e quindi per le famiglie degli utenti, consentendo di garantire maggior qualità senza variazioni di costo a carico degli utenti,
- di integrare, per le scuole, l'attività didattica con percorsi multidisciplinari (ambiente, agricoltura, visite in fattoria, economia domestica, ecc.) e sviluppare quindi programmi di educazione alimentare ed ambientale, basandosi sul circuito delle fattorie didattiche e delle aree protette regionali.

Le iniziative di promozione e informazione possono essere molteplici: dalle campagne radiofoniche/televisive a quelle divulgative a mezzo stampa non specializzata o depliant/opuscoli veicolati attraverso i punti vendita, a cui si possono aggiungere iniziative del tipo «porte aperte delle aziende biologiche». L'informazione diretta ai bambini e alle bambine, oltre a trovare spazio nelle attività delle fattorie didattiche o delle aree protette, potrà essere realizzata con l'ideazione di giochi o materiale didattico rivolto alle scuole elementari e medie.

La Regione potrebbe prevedere, parallelamente, anche finanziamenti a singole aziende o a gruppi di operatori per attività di promozione. In tal caso sarebbe opportuno concedere il finanziamento solo a coloro che prevedano di promuovere il sistema biologico in generale, oltre che dare visibilità alle proprie produzioni.

### 7.9 Adozione della base normativa di comparto

Il Reg. CEE n. 2092/91 è un regolamento di taglio prettamente tecnico che definisce con puntualità i mezzi tecnici consentiti sia in ambito produttivo sia per la trasformazione dei prodotti affinché questi possano riportare la dicitura «da agricoltura biologica».

Inoltre il Ministero con il d.m. 4 agosto 2000 e il d.m. 29 marzo 2001 ha definito le modalità attuative del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche andando di fatto a normare ulteriormente il comparto zootecnico.

Sembra quindi superflua una norma regionale che regolamenti le produzioni biologiche. Tuttavia il mondo produttivo richiede un quadro normativo di riferimento più chiaro, non soggetto ad interpretazioni ed applicabile nella propria realtà regionale.

Accade infatti che punti poco chiari del regolamento comunitario vengano applicati in maniera eterogenea dagli operatori, a seconda dell'interpretazione data dall'organismo di controllo o dall'associazione di riferimento.

A ciò si aggiungono i disciplinari tecnici degli organismi di controllo che rappresentano per l'operatore il riferimento per produrre biologicamente, ma che non hanno valenza normativa.

Per questo motivo si propone la stesura di linee guida applicative che semplifichino la lettura delle norme comunitarie e nazionali. Queste linee guida, però, non devono essere più restrittive per non creare situazioni di differente competitività a livello nazionale ed europeo e, quantomeno, dovrebbero essere concordate con più Regioni e trovare applicazione in aree omogenee.

#### 7.9.1 Linee guida per la produzione vegetale

Le norme per le produzioni vegetali sono definite nell' allegato I e II del Reg. CEE 2092/91, dove vengono riportati i principi su cui si basa la coltivazione, la fertilizzazione e la difesa dei vegetali ed i mezzi tecnici consentiti.

Tali principi vanno però calati nella pratica agricola pertanto si potrebbero formulare delle linee guida che indichino le tecniche consentite e riportino delle esemplificazioni in merito agli avvicendamenti colturali e alle pratiche di fertilizzazione e di difesa.

#### 7.9.2 Linee guida per la produzione zootecnica

L'applicazione del regolamento comunitario in ambito zootecnico è più difficile rispetto quello vegetale. Il Reg. Ce 1804/99 è stato emanato dopo un lungo travaglio da parte della Comunità e volutamente presenta numerose deroghe alla sua piena applicazione e lascia ampio spazio alle interpretazioni nazionali.

Il d.m. 4 agosto 2000, modificato in seguito dal d.m. 29 marzo 2001, rappresenta la norma italiana di recepimento del Reg. Ce 1804/99 che, essendo frutto di ripensamenti e compromessi, in alcuni punti appare ancora sfumata e da adito ad interpretazioni differenti da parte degli enti di certificazione.

Linee guida che permettano una lettura chiara e congiunta delle norme comunitarie e nazionali e definiscano gli ambiti di applicabilità delle deroghe sono già state predisposte e hanno trovato il consenso delle organizzazioni professionali, delle associazioni agricole e della Federazione italiana Agricoltura Organica (FIAO); esse però non sono state ancora adottate.

### 8. Modalità di coordinamento delle iniziative

Il piano prevede molteplici proposte ed interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica: le iniziative individuate vanno quindi fra di loro coordinate per essere inserite in un contesto unico ed organico.

In primo luogo vanno coordinate le iniziative di comunicazione e informazione, l'attività di controllo e la formazione, in quanto l'informazione è adeguata e corretta solo se si basa su certezze nel sistema di controllo, il quale pone le proprie basi su tecnici ed ispettori preparati.

Alcune azioni, come la ricerca e l'informazione/divulgazione, possono essere condotte parallelamente, riguardando competenze interne alla D.G. Agricoltura.

Sono da sviluppare le opportunità offerte dal Capo VI bis del Reg. 1783/03, che modifica il regolamento base dello Sviluppo Rurale (Reg. 1257/99), al quale è possibile fare riferimento per potenziare gli sbocchi di mercato e l'informazione ai consumatori.

Il metodo di lavoro proposto deve quindi prevedere una forte integrazione e comunicazione delle iniziative assunte dalle varie funzioni proprie della D.G. Agricoltura, tenendo conto inoltre dell'esigenza di una stretta connessione con iniziative sugli stessi temi assunti dalle D.G. Qualità dell'Ambiente, D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, D.G. Sanità e D.G. Commercio, Fiere e Mercati.

(BUR2004013)

(3.1.0)

**D.g.r. 12 dicembre 2003 - n. 7/15562**

**Accreditamento dei servizi di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza, residenziali e semiresidenziali, delle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI1, MI2, MI3, MN, PV, SO, VA, Valcamonica - ai sensi della d.g.r. 12621/2003**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;
- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;
- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;
- Vista la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti», la quale, tra l'altro, ha stabilito che in carenza dei requisiti strutturali - l'adeguamento ai medesimi da parte dei servizi dovesse essere ottenuto in cinque anni dalla data del 20 aprile 1999 (punto 2 del deliberato);
- Vista la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 «Conferma dell'accREDITAMENTO dei servizi di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;
- Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;
- Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003:
  - 1 luglio 2003, n. 23, che - tra l'altro - fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accREDITAMENTO da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;
  - 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accREDITAMENTO dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;
  - Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accREDITATI per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;
  - Dato atto che si è già provveduto all'accREDITAMENTO ai sensi della d.g.r. 12621/2003 - per la Comunità sita in via Trepola,

n. 195 a Ospitaletto (BS), gestita dalla Comunità Fraternità Cooperativa Sociale, ivi ubicata, con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14038 per 11 posti dell'area terapeutico-riabilitativa residenziale;

Dato atto che sono pervenute le richieste di accreditamento dei servizi in questione, riportati all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che per i servizi di cui all'allegato 1, le ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI1, MI2, MI3, MN, PV, SO, VA, Valcamonica hanno disposto l'autorizzazione e hanno fornito formale positivo parere per il loro accreditamento;

Ritenuto di dover procedere all'accreditamento dei servizi elencati nell'allegato 1, che riporta le indicazioni relative all'ente gestore, alla struttura, alla tipologia di servizio accreditata e al numero di posti accreditati;

Dato atto che i servizi di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno presentato richiesta di accreditamento e l'istruttoria per l'espressione del parere è tuttora in corso da parte dell'ASL di ubicazione;

Ritenuto di elencare nell'allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i servizi che non hanno presentato domanda di autorizzazione/accreditamento ai sensi della d.g.r. 12621/2003 o che hanno cessato l'attività, per i quali si provvede alla revoca dell'accreditamento precedentemente disposto;

Stabilito che le ASL di competenza provvedano ad effettuare ulteriori visite di vigilanza ai servizi che, in carenza dei requisiti strutturali e/o dei requisiti ulteriori di accreditamento, sono dotati di piano di adeguamento, per verificare il loro raggiungimento entro il 19 aprile 2004 e che segnalino alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, entro il 31 luglio 2004 le eventuali inadempienze;

Ritenuto di precisare che le ASL debbano verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debbano comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accreditamento vincola gli Enti Gestori all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di iscrivere i servizi accreditati nell'apposito Registro Regionale, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono elencati i servizi residenziali e semiresidenziali delle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI1, MI2, MI3, MN, PV, SO, VA, Valcamonica accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza ai sensi della d.g.r. 12621/2003;

2. di approvare l'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono elencati i servizi per i quali l'istruttoria è tuttora in corso da parte delle ASL di ubicazione;

3. di approvare l'allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono elencati i servizi che non hanno presentato domanda di autorizzazione/accreditamento ai sensi della d.g.r. 12621/2003 o che hanno cessato l'attività, per i quali si provvede alla revoca dell'accreditamento precedentemente disposto;

4. di vincolare gli Enti Gestori dei servizi accreditati alla sottoscrizione del contratto, previsto con d.g.r. 12621/2003,

con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

5. di stabilire che le ASL provvedano ad effettuare ulteriori visite di vigilanza ai servizi che, in carenza dei requisiti strutturali e/o dei requisiti ulteriori di accreditamento, sono dotati di piano di adeguamento, per verificare il loro raggiungimento entro il 19 aprile 2004 e che segnalino alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, entro il 31 luglio 2004 le eventuali inadempienze;

6. di stabilire che le ASL debbano verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debbano comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

7. di iscrivere i servizi accreditati nell'apposito Registro Regionale, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

8. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Servizi Residenziali e Semiresidenziali Accreditati per il recupero e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza

### A.S.L. PROVINCIA DI BERGAMO

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS Via STRADA DEI TERRAGLI 24060 CHIUDUNO BG Tel.: 035/838054	COMUNITA' EMMAUS Via STRADA DEI TERRAGLI 24060 CHIUDUNO BG Tel.: 035/838054	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Semiresidenziale	10	-	-	10
ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS Via STRADA DEI TERRAGLI 24060 CHIUDUNO BG Tel.: 035/838054	COMUNITA' EMMAUS Via Strada dei Terragli 24060 CHIUDUNO BG Tel.: 035/838054	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' DI BESSIMO Via S. Francesco 5 24060 ROGNO BG Tel.: 035/987194	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	22	-	-	22
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO Via DELL'ASSUNTA 8 4060 CHIUDUNO BG Tel.: 035/442713	CENTRO DIURNO Via Roma 56 24040 PAGAZZANO BG Tel.: 0363/814624	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Semiresidenziale	12	-	-	12
COOPERATIVA SOCIALE ar.l. "SAN GIOVANNI" ONLUS Cascina FARA NUOVA 24058 FARA OLIVANA CON SOLA BG Tel.: 0363939343	COMUNITA' SAN GIOVANNI Cascina Fara Nuova 24058 FARA OLIVANA CON SOLA BG Tel.: 0363/939343	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA' "BAITA S. LUIGI" Località Bigliardo 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG Tel.: 0346/60690	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	23	-	-	23
FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L. Strada STATALE 235 13BIS 26835 CRESPIATICA LO Tel.: 0371/31595	COMUNITA' KAIROS Via Lacchiaduro 22 24034 CISANO BERGAMASCO BG Tel.: 035/4364517	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	23	-	-	23
GASPARINA DI SOPRA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. Via BALILLA-LOC. GASPARINA D.S. 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Tel.: 0363/912755	CASA AURORA Via Circonvallazione 22/23 24055 COLOGNO AL SERIO BG Tel.: 035/890874	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
GASPARINA DI SOPRA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. Via BALILLA- LOC. GASPARINA D.S. 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Tel.: 0363/912755	COMUNITA' PER IL REINSERIMENTO Via Balilla 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Tel.: 0363/902886	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
GASPARINA DI SOPRA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. Via BALILLA-LOC. GASPARINA D.S. 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Tel.: 0363/912755	COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA Via Balilla 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG Tel.: 0363/912755	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
OPERA BONOMELLI Via GAVAZZENI 3 24100 BERGAMO BG Tel.: 035/319800	NUOVO ALBERGO POPOLARE Via CARNOVALI 95 24126 BERGAMO BG Tel.: 035/319800	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	10	-	-	10

## A.S.L. PROVINCIA DI BRESCIA

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
AI RUCC E DINTORNI - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via ASILO 7 25079 VOBARNO BS Tel.: 0365/597710	COMUNITA' TERAPEUTICA " AI RUCC" Via RONCHI 36 25079 VOBARNO BS Tel.: 0365/61135	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	12	-	-	12
ASSOCIAZIONE LE PATRIARCHE - ITALIA - Onlus Via CESARE BATTISTI 7 13841 BIOGLIO VC Tel.: 015/441570/65	COMUNITA' "CAMIGNONE" FRAZ. CAMIGNONE Via DEGLI EROI 60 25040 PASSIRANO BS Tel.: 030/653931	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	16	-	-	16
CENTRO BRESCIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS Via Donatello 105 25124 BRESCIA BS Tel.: 030/2301290	COMUNITA' RESIDENZIALE Via DONATELLO 105 25124 BRESCIA BS Tel.: 030/2301290	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
COMUNITA' APERTA S.LUIGI - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via MATTEOTTI 14 25010 VISANO BS Tel.: 030/9958984	COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA Via MATTEOTTI 14 25010 VISANO BS Tel.: 030/9958984	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	25	-	-	25
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' TERAPEUTICA FEMMINILE DI ADRO Via CAVE 9 25030 ADRO BS Tel.: 030/7356065	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	11	-	-	11
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' DI MANERBIO Via CASCINA CHIZZOLETTA Via LENO 5 25025 MANERBIO BS Tel.: 030/9381969	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	26	-	-	26
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' DI ORZINUOVI Via PIER GEROLANUOVA- FRAZ.PUDIANO 2 25034 ORZINUOVI BS Tel.: 030/9460790	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	18	-	-	18
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' TERAPEUTICA DI PAITONE Via G. MARCONI 1 25080 PAITONE BS Tel.: 030/6919292	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	23	-	-	23
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' TERAPEUTICA "VILLA BINA" Via PONTEVICHE NUOVE 11 25023 GOTTOLONGO BS Tel.: 030/9951110	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	23	-	-	23
COOPERATIVA "IL CALABRONE" A.R.L. Via QUINTA 6 - VILL.PREALPINO 25060 BRESCIA BS Tel.: 030/2000035	COMUNITA' IL CALABRONE Via CAMPIANI 1 25060 COLLEBEATO BS Tel.: 030/2512045	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20
COOPERATIVA "IL CALABRONE" A.R.L. Via QUINTA 6 - VILL.PREALPINO 25060 BRESCIA BS Tel.: 030/2000035	COMUNITA' "IL CALABRONE" Via QUINTA - VILLAGGIO PREALPINO 6 25100 BRESCIA BS Tel.: 030/2000035	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	10	-	-	10
COOPERATIVA SOCIALE CAREBBIO Via MOTTA 2 25057 SALE MARASINO BS Tel.: 030/986183	COMUNITA' ERGOTERAPICA "CAREBBIO" Via MOTTA 2 25057 SALE MARASINO BS Tel.: 030/986183	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	9	-	-	9
COOPERATIVA SOCIALE "GAIA" A.R.L. Via BRENTA 18 25066 LUMEZZANE BS Tel.: 030/8971413	COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE Via CAV. UMBERTO GNUTTI 6 25066 LUMEZZANE BS Tel.: 030/8971413	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Semiresidenziale	12	-	-	12
FONDAZIONE EXODUS Viale MAROTTA 18/20 20134 MILANO MI Tel.: 02/210151	COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA FRAZ. SEDENA Via VALSORDA 4 25017 LONATO BS Tel.: 030/9130276	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	15	Modulo di trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITA' PSICHIATRICA residenziale	2	17
PINOCCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via PARADELLO 9 25050 RODENGO-SAIANO BS Tel.: 030/6810090	COMUNITA' RESIDENZIALE "PINOCCHIO" Via LAMA 42 25060 BRESCIA BS Tel.: 030/2004484	Servizio Pedagogico Riabilitativo Residenziale	8	-	-	8

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
PINOCCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via PARADELLO 9 25050 RODENGO-SAIANO BS Tel.: 030/6810090	COMUNITA' TERAPEUTICA PINOCCHIO Via PARADELLO 9 25050 RODENGO-SAIANO BS Tel.: 030/6810090	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20

**A.S.L. PROVINCIA DI COMO**

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
ARCA DI COMO SOC. COOP. A.R.L. Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/296405	COMUNITA' LA CAPPELLETTA Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/308587	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	10	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	4	14
ARCA DI COMO SOC. COOP. A.R.L. Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/296405	COMUNITA' LA COSTA Via LAGHETTO 1 22073 FINO MORNASCO CO Tel.: 031/921808	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	21	Modulo di trattamento specialistico per COPPIE, SOGGETTI CON FIGLI, NUCLEI FAMILIARI	3	
				Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	6	30
ARCA DI COMO SOC. COOP. A.R.L. Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/296405	COMUNITA' MONTEVERDE Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/296402	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	24	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	6	30
ARCA DI COMO SOC. COOP. A.R.L. Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/296405	COMUNITA' MONTEVERDE 2 Via STATALE PER LECCO 4 22100 COMO CO Tel.: 031/296404	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	12	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	6	18
CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' CE.A.S. Via Marotta 8 20100 MILANO MI Tel.: 02/21597302	COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA Via PADULLI 38 22060 CABIATE CO Tel.: 031/756213	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	14	-	-	14
COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERO A R.L. Via MARCO D'OGGIONO 2 22036 ERBA CO Tel.: 031/610426	COMUNITA' ERGOTERAPICA E PRIMA ACCOGLIENZA Via MARCO D'OGGIONO 2 22036 ERBA CO Tel.: 031/610426	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	24	-	-	24
PROVINCIA LOMBARDA ORDINE CHIERICI REGOLARI SOMASCHI Piazza XXV APRILE 2 20121 MILANO MI Tel.: 02/29004144	CENTRO ACCOGLIENZA PADRI SOMASCHI Via M. GRAPPA - FRAZIONE PONZATE 1 22038 TAVERNERIO CO Tel.: 031/420318	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	18	-	-	18

**A.S.L. PROVINCIA DI CREMONA**

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
ASSOCIAZIONE LA TENDA DI CRISTO Via OSELINE 2 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE CR Tel.: 0375/91852	COMUNITA' LA TENDA DI CRISTO 2 Via OSELINE 2 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE CR Tel.: 0375/91852	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	16	-	-	16
ASSOCIAZIONE LA TENDA DI CRISTO Via OSELINE 2 26037 SAN GIOVANNI IN CROCE CR Tel.: 0375/91852	COMUNITA' LA TENDA DI CRISTO 4 Via FAVORITA 11 26034 PIADENA CR Tel.: 0375/980698	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	10	-	-	10
ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI Via CROCE GRANDE 22 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/560944	COMUNITA' SAN GIOVANNI Via CROCE GRANDE 22 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/560944	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' LA ZOLLA Via LITTA 1/F 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/453311	COMUNITA "LA ZOLLA" Via LITTA 1/F 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/453311	Servizi di ACCOGLIENZA - residenziali	15	-	-	15
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via MAMELI 1 47900 RIMINI RN Tel.: 0541/54719	CENTRO RESIDENZIALE ACCOGLIENZA Via TRIESTE 33 26010 CAMISANO CR Tel.: 0373/77090	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL BUON PASTORE Via CARLO URBINO 23 26013 CREMA CR Tel.: 0373/256066	CENTRO DI ACCOGLIENZA BUON PASTORE Via DON CARLO VALDAMERI - FRAZ. ZAPPELLO 14 26013 RIPALTA CREMASCA CR Tel.: 0373/268220	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	10	Modulo di trattamento specialistico per COPPIE, SOGGETTI CON FIGLI, NUCLEI FAMILIARI	5	15
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	CENTRO TERAPEUTICO L'ADDOLORATA VILLA CA' NOVE FRAZ. S. LATINO 26012 CASTELLEONE CR Tel.: 0374/57988	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	25	-	-	25
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA Via S. ANTONIO DEL FUOCO 11 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/21562	COMUNITA' S. FRANCESCO Via PIAVE (FR. DI MARZALENGO) 34 26022 CASTELVERDE CR Tel.: 0372/427181	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	10	Modulo di ACCOGLIENZA residenziale	5	15
OPERA DIOCESANA S. PANTALEONE IL CUORE DI CREMA Via CANOSSA 7 26013 CREMA CR Tel.: 0373/257107	COMUNITA' IL CUORE DI CREMA Via M. DI CANOSSA 7 26013 CREMA CR Tel.: 0373/257107	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	18	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	3	21
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. FUXIA Via PANFILO NUVOLONE 11 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/560051	CENTRO DIURNO PSICOERGOTERAPICO FUXIA Via ROMA 108 26020 SPINADESCO CR Tel.: 0372/491769	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Semiresidenziale	12	-	-	12
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. FUXIA Via PANFILO NUVOLONE 11 26100 CREMONA CR Tel.: 0372/560051	CENTRO RESIDENZIALE FUXIA Via ROMA 108 26020 SPINADESCO CR Tel.: 0372/491769	Servizi di ACCOGLIENZA - residenziali	14	-	-	14

## A.S.L. PROVINCIA DI LECCO

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
ACCOGLIENZA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. Via Aldo Moro 92 23847 MOLTEÑO LC Tel.: 031/870296	COMUNITA SORELLA AMELIA Via A.MORO 92 23847 MOLTEÑO LC	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO Cascina CASTAGNA 26854 PIEVE FISSIRAGA LO Tel.: 0371/98106	COMUNITA' IL GABBIANO VILLA MALPENSATA - OLGIASCA 23823 COLICO LC Tel.: 0341/931980	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	24	-	-	24
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO Cascina CASTAGNA 26854 PIEVE FISSIRAGA LO Tel.: 0371/98106	VILLA GUAGNELLINI Via MANZONI 23801 CALOLZIOCORTE LC Tel.: 0341/930074	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	13	-	-	13
COOPERATIVA SOCIALE LA STRADA Via SALOMONE 23 20138 MILANO MI Tel.: 02/55213838	COMUNITA' VILLA GORIZIA LOCALITA' VILLA GORIZIA 23896 SIRTORI LC Tel.: 039/957939	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	16	Modulo di trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITÀ PSICHIATRICA residenziale	5	21



**A.S.L. PROVINCIA DI LODI**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO Cascina CASTAGNA 26854 PIEVE FISSIRAGA LO Tel.: 0371/98106	COMUNITA' IL GABBIANO CASCINA CASTAGNA 26854 PIEVE FISSIRAGA LO Tel.: 0371/98106	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20
ASSOCIAZIONE IL CAMMINO Via PO 68 26856 MIRABELLO DI SENNA LODIGIANA LO Tel.: 0377/802706	COMUNITA' "IL MOLINO" PIAZZA LOC. MIRABELLO Via PO 68 26856 SENNA LODIGIANA LO Tel.: 0377/802706	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	18	-	-	18
COMUNITA' ALFAOMEGA Via SAN COLOMBANO 28/A 26813 GRAFFIGNANA LO Tel.: 0371/209040	COMUNITA' ALFAOMEGA Via SAN COLOMBANO 28/A 26813 GRAFFIGNANA LO Tel.: 0371/209040	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	14	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	6	20
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA' "MARIA MADRE DELLA SPERANZA" C.NA RESSICA FRAZ. MAIANO 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO Tel.: 0371/92493	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	31	-	-	31
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO Via della Saracinesca C.na Saracinesca 24051 ANTEGNATE BG Tel.: 0363/914605	COMUNITA' OASI 7 - CASA MAHIMA CASCINA MEZZANINO 26811 BOFFALORA D'ADDA LO Tel.: 0371/60038	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
EMMANUELE SOC. COOP. A.R.L. Via S. FRANCESCO 3 26841 CASALPUSTERLENGO LO Tel.: 0377/833067	COMUNITA' EMMANUELE Via S. FRANCESCO 3 26841 CASALPUSTERLENGO LO Tel.: 0377/833067	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	8	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	2	10
FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L. Strada STATALE 235 13BIS 26835 CRESPIATICA LO Tel.: 0371/31595	COMUNITA' FONTANE CASCINA FONTANE 26847 CORNO VECCHIO LO Tel.: 0377/700009	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20
FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L. Strada STATALE 235 13BIS 26835 CRESPIATICA LO Tel.: 0371/31595	COMUNITA' "IL PALO" STRADA STATALE 235 13 BIS 26835 CRESPIATICA LO Tel.: 0371/484586	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L. Strada STATALE 235 13BIS 26835 CRESPIATICA LO Tel.: 0371/31595	COMUNITA' "LA COLLINA" FRAZ. BORACCINE 26813 GRAFFIGNANA LO Tel.: 0371/209200	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
IL PELLICANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Localita' MONTE OLIVETO 8 26866 CASTIRAGA VIDARDO LO Tel.: 0371/934343	COMUNITA' "IL PELLICANO" LOCALITA' MONTE OLIVETO 8 26866 CASTIRAGA VIDARDO LO Tel.: 0371/934343	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	27	-	-	27
IL PELLICANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Localita' MONTE OLIVETO 8 26866 CASTIRAGA VIDARDO LO Tel.: 0371/934343	COMUNITA' IL PELLICANO LOCALITA' ANCA DELLA ROTTA 26823 CASTIGLIONE D'ADDA LO Tel.: 0377/439934	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	8	-	-	8

**A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
ASSOCIAZIONE LE PATRIARCHE -- ITALIA - Onlus Via CESARE BATTISTI 7 13841 BIOGLIO VC Tel.: 015/441570/65	Centro Terapeutico di GARBAGNATE Viale Forlanini 121 20024 GARBAGNATE MILANESE MI Tel.: 02/99026312	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	38	-	-	38
ASSOCIAZIONE MICAELA - ONLUS Via MARTINELLA 77 24020 TORRE BOLDONE BG Tel.: 035/344375	COMUNITA' IRENE Via SAN CARLO Cascina Poglianasca 7 20010 ARLUNO MI Tel.: 02/90377333	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	14	-	-	14

COOPERATIVA SOCIALE A STEFANO CASATI Strada PER RIAZZOLO - CASCINA VECCHIA SCAMOZZA 1 20080 ALBAIRATE MI Tel.: 02/94964953	COMUNITA' A STEFANO CASATI Via PER RIAZZOLO - C.NA VECCHIA SCAMOZZA 20080 ALBAIRATE MI Tel.: 02/9406219	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	9	-	-	9
COOPERATIVA SOCIALE CONTINA Cascina Contina 20088 ROSATE MI Tel.: 02/90849494	COMUNITA CASCINA CONTINA Via Cascina Contina 20088 ROSATE MI Tel.: 02/90849494	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	23	-	-	23
FIDES ONLUS Strada ZEA 1 10040 LEINI TO Tel.: 011/9988166	COMUNITA' ERGOTERAPICA - MESERO Via Grandi 3/5 20010 MESERO MI Tel.: 02/9787273	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	9	-	-	9
FIDES ONLUS Strada ZEA 1 10040 LEINI TO Tel.: 011/9988166	COMUNITA FIDES "CA' NOSTRA" Via Trento 82 20011 CORBETTA MI Tel.: 02/97272500	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	9	-	-	9

## A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 2

ENTE GESTORE	STRUTTURA	SERVIZIO	N. POSTI ACCREDITATI	MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO	N. POSTI ACCREDITATI	TOTALE POSTI ACCREDITATI
COOPERATIVA SETTE A R.L. Via MANZONI 5 20082 BINASCO MI Tel.: 02/9006463	COMUNITA' IL MOLINO DELLA SEGRONA CASCINA SEGRONA 20082 NOVIGLIO MI Tel.: 02/9006132	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	21	-	-	21
COOPERATIVA SOCIALE CONTINA Cascina Contina 20088 ROSATE MI Tel.: 02/90849494	COMUNITA AGRICOLA TAINATE Via B. BUOZZI 23 20082 NOVIGLIO MI Tel.: 02/9006390	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	10	-	-	10
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA "MADONNA DEL CAMMINO" LARGO UNITA D'ITALIA 4 20058 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/9844642	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	(*)	-	-	0
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA' MADONNA DELLA SAGGEZZA Via B.BUOZZI LOC.BORGO LOMBARDO 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98241044	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	(*)	-	-	0
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA' "MADONNA DELLA STRADA" Via CATTANEO - LOC. BORGO LOMBARDO 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98240632	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	33(*)	-	-	33II
PROVINCIA LOMBARDA ORDINE CHIERICI REGOLARI SOMASCHI Piazza XXV APRILE 2 20121 MILANO MI Tel.: 02/29004144	CENTRO ACCOGLIENZA Via SABBIONA - CASCINA MAZZUCHELLI 1 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO MI Tel.: 02/98870392	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
PROVINCIA LOMBARDA ORDINE CHIERICI REGOLARI SOMASCHI Piazza XXV APRILE 2 20121 MILANO MI Tel.: 02/29004144	COMUNITA' CENTRO ACCOGLIENZA Via MANZONI - CAVAIONE 1 20060 TRUCCAZZANO MI Tel.: 02/9583005	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	12	-	-	12

(\*) I n. posti accreditato della struttura 'Comunità Madonna della Strada' comprende anche i posti della 'Comunità Madonna della Saggazza' e 'Comunità Madonna del Cammino'

**A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 3**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
COMITATO PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI Via RIVA DEL PONTE NUOVO - FRAZ. OMATE 3/5 20041 AGRATE BRIANZA MI Tel.: 039/651925	CENTRO MARTINELLI Via delle Gerole 2/a 20040 CAPONAGO MI Tel.: 0295743114	Servizio PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	8	-	-	8
COMUNITA' NUOVA Via GONIN FRANCESCO 8 20147 MILANO MI Tel.: 02/48302937	COMUNITA' VILLA PARADISO Via PUCCINI - LOC. MONTESIRO 35 20045 BESANA IN BRIANZA MI Tel.: 0362/995078	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE A.R.L. Via PAPPALIGIONE 41 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI Tel.: 02/2400836	CENTRO DIURNO IL GIRASOLE Via P. Neruda 9 20093 COLOGNO MONZESE MI Tel.: 02/2532531	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Semiresidenziale	20	-	-	20
COOPERATIVA SOCIALE A STEFANO CASATI Strada PER RIAZZOLO - CASCINA VECCHIA SCAMOZZA 1 20080 ALBAIRATE MI Tel.: 02/94964953	COMUNITA' "A STEFANO CASATI" Via IMBONATI 4/B 20055 RENATE MI Tel.: 0362/999018	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	12	Modulo di trattamento specialistico per COPPIE, SOGGETTI CON FIGLI, NUCLEI FAMILIARI	4	
				Modulo di trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITÀ PSICHIATRICA residenziale	1	17
FRATERNITA' CAPITANIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. Via TORNEAMENTO 9 20052 MONZA MI Tel.: 039/321930	COMUNITA' FRATERNITA' CAPITANIO Via Torneamento 9 20052 MONZA MI Tel.: 039/321930	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	19	-	-	19
SOLARIS SOCIETA' LAVORO E RIABILITAZIONE SOCIALE S.R.L. Via DELL' ACQUA 9/11 20050 TRIUGGIO MI Tel.: 0362/997039	CASA " F. MOSCA" Via dell'Acqua 9/11 20050 TRIUGGIO MI Tel.: 0362/997039	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	25	-	-	25

**A.S.L. PROVINCIA DI MANTOVA**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S. Via CISA - FRAZ. ROMANORE 1672 46030 BORGOFORTE MN	COMUNITA' TERAPEUTICA "ARCOBALENO" LOC. MARENCO Via BACCHELLI 29/D 46045 MARMIROLO MN Tel.: 0376/294144	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	12	Modulo di trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITÀ PSICHIATRICA residenziale	6	18
ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S. Via CISA - FRAZ. ROMANORE 1672 46030 BORGOFORTE MN	COMUNITA' TERAPEUTICA "S. MARIA DEL PILAR" Via PLOPPAZZA 1 46040 CERESARA MN Tel.: 0376/87621	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	8	-	-	8
ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S. Via CISA - FRAZ. ROMANORE 1672 46030 BORGOFORTE MN	COMUNITA' TERAPEUTICA "SAN BIAGIO" LOCALITA' LOC. ZELLO 46036 REVERE MN Tel.: 0386/467002	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	17	-	-	17
ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S. Via CISA - FRAZ. ROMANORE 1672 46030 BORGOFORTE MN Tel.:	COMUNITA' TERAPEUTICA "SAN MARCO" Via S. MARCO - FRAZ. ROMANORE 182 46030 BORGOFORTE MN Tel.: 0376/649364	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	16	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	8	24
ASSOCIAZIONE PORTA APERTA Via RANDACCIO - FRAZ. CASALE DI GOVERNULO 119 46037 RONCOFERRARO MN Tel.: 0376/668555	COMUNITA' TERAPEUTICO RIABILITATIVA "PELAGALLO" Via RANDACCIO 119 46038 RONCOFERRARO MN Tel.: 0376/668555	Servizio TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	18	-	-	18

CENTRO PRIMO INTERVENTO ANTIDROGA SAN LEONARDO C.E.P.I.A. Piazza S. LEONARDO 9 46100 MANTOVA MN Tel.: 0376/323647	COMUNITA' TERAPEUTICA SAN LEONARDO PIAZZA S.LEONARDO 9 46100 MANTOVA MN Tel.: 0376/323647	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	8	-	-	8
COOPERATIVA ARIANNA SOC. COOP. A R.L. Strada OSTIGLIESE 22 46100 MANTOVA MN Tel.: 0376/366613	CENTRO DIURNO ARIANNA STRADA OSTIGLIESE 22 46100 MANTOVA MN Tel.: 0376/366613	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Semiresidenziale	20	-	-	20
FONDAZIONE EXODUS Viale MAROTTA 18/20 20134 MILANO MI Tel.: 02/210151	COMUNITA' CASA DI BENIAMINO MADONNA D/PORTA - LOC. PAILONGA 5 46040 CAVRIANA MN Tel.: 0376/806292	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	24	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	2	26

**A.S.L. PROVINCIA DI PAVIA**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
ASSOCIAZIONE LE PATRIARCHE - ITALIA - Onlus Via CESARE BATTISTI 7 13841 BIOGLIO VC Tel.: 015/441570/65	CASCINA LA CASCINAZZA CASCINA "LA CASCINAZZA" 27030 COZZO PV Tel.: 0384/74737	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	49	-	-	49
ASSOCIAZIONE ROVETO ARDENTE Via BELLOCCHIO 22 27058 VOGHERA PV Tel.: 0383/366816	CENTRO DIURNO CHIARINA MICOLO TOMA 8 25078 VOGHERA PV Tel.: 0383/366542	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Semiresidenziale	10	-	-	10
ASSOCIAZIONE ROVETO ARDENTE Via BELLOCCHIO 22 27058 VOGHERA PV Tel.: 0383/366816	COMUNITA' "SAN PIETRO" Via MUSSINI 3 27058 VOGHERA PV Tel.: 0383/49667	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20
ASSOCIAZIONE SAMAN Via PANFILO CASTALDI 23 20124 MILANO MI Tel.: 02/29400930	SAMAN BELGIOIOSO Via CANTONE 42 27011 BELGIOIOSO PV Tel.: 0382/960268	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
COOPERATIVA CASA DEL GIOVANE Via FOLLA DI SOTTO 19 27100 PAVIA PV Tel.: 0382/24026	COMUNITA' "CASA DEL GIOVANE" Via FOLLA DI SOTTO 19 27100 PAVIA PV Tel.: 0382/24026	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	10	30
COOPERATIVA CASA DEL GIOVANE Via FOLLA DI SOTTO 19 27100 PAVIA PV Tel.: 0382/24026	COMUNITA' CASCINA GIOVANE PIAZZA DON ENZO BOSCHETTI- FRAZ. SANPERONE 27012 CERTOSA DI PAVIA PV Tel.: 0382/925729	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	15	-	-	15
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA' "MARIA ASSUNTA" C.NA GRANZETTA 27010 SIZIANO PV Tel.: 0382/617472	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	36	-	-	36
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI Tel.: 02/98242102	COMUNITA' "MARIA NASCENTE" C.NA MALCONTENTA 27019 VILLANTERIO PV Tel.: 0382/967946	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	38	-	-	38
FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L. Strada STATALE 235 13BIS 26835 CRESPIATICA LO Tel.: 0371/31595	COMUNITA' GANDINA LOCALITA' FRAZ. CASONI 27017 PIEVE PORTO MORONE PV Tel.: 0382/788023	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	-	-	20
FONDAZIONE EXODUS Viale MAROTTA 18/20 20134 MILANO MI Tel.: 02/210151	CASCINA TOLEDINA CASCINA TOLEDINA 3 27026 GARLASCO PV Tel.: 0382/820002	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	13	Modulo di ACCOGLIENZA residenziale	1	14

**A.S.L. PROVINCIA DI SONDRIO**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO CASCINA CASTAGNA 26854 PIEVE FISSIRAGA LO Tel.: 0371/98106	COMUNITA' "IL GABBIANO" PIAZZA BASILICA 25 23073 TIRANO SO Tel.: 0342/704766	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	29	-	-	29
ASSOCIAZIONE LA CENTRALINA LOCALITA' S.BELLO 23010 CIVO SO Tel.: 0342/611203	COMUNITA' LA CENTRALINA FRAZ. CERMELEDO 48 23017 MORBEGNO SO Tel.: 0342/615456	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	16	-	-	16
FONDAZIONE EXODUS Viale MAROTTA 18/20 20134 MILANO MI Tel.: 02/210151	COMUNITA' GRUPPO EXODUS * BAGNI NUOVI 23038 VALDIDENTRO SO Tel.: 0342/901844	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	14	Modulo di ACCOGLIENZA residenziale	1	15

**A.S.L. PROVINCIA DI VARESE**

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
ASSOCIAZIONE CASCINA VERDE SPES - ONLUS Via OLGETTINA 80 20132 MILANO MI Tel.: 02/2137312	COMUNITA' CASCINA VERDE SPES Via CAVOUR 10 21022 AZZATE VA Tel.: 0332/459702	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	13	Modulo di trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITÀ PSICHIATRICA residenziale	5	18
ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL Via DON BOSCO 16 73100 LECCE LE Tel.: 0832351340	EMMANUEL - COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA Via CANTU 1 21012 CASSANO MAGNAGO VA Tel.: 0331/200300	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	20	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	10	30
CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	APPRODO Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	Servizi per <b>PAZIENTI IN</b> COMORBILITÀ psichiatrica - residenziali	15	-	-	15
CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	CAMPO DEI FIORI Via MOLINETTO - FRAZ. BREGAZZANA 24 21100 VARESE VA Tel.: 0332/212648	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	30	-	-	30
CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	IL SENTIERO Via MOLINETTO - FRAZ. BREGAZZANA 24 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	18	Modulo di trattamento specialistico per ALCOL e POLIDIPENDENTI	8	26
CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	PADRE BECCARO Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Semiresidenziale	20	Modulo di trattamento specialistico per pazienti in COMORBILITÀ PSICHIATRICA semiresidenziale	10	30
CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	SHALOM Via ALBANI 91 21100 VARESE VA Tel.: 0332/831305	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	25	-	-	25
COMUNITA' MARCO RIVA Via VESUVIO 24 21052 BUSTO ARSIZIO VA Tel.: 0331/685162	COMUNITA' PSICOERGOTERAPICA Via VESUVIO 24 21052 BUSTO ARSIZIO VA Tel.: 0331/685162	Servizio <b>TERAPEUTICO</b> Riabilitativo Residenziale	12	-	-	12
FONDAZIONE EXODUS Viale MAROTTA 18/20 20134 MILANO MI Tel.: 02/210151	COMUNITA' ERGOTERAPICA STAZIONE - FRAZ. VILLA DOSIA 67 21020 CASALE LITTA VA	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	16	Modulo di accoglienza residenziale	2	
				Modulo di trattamento specialistico per COPPIE, SOGETTI CON FIGLI, NUCLEI FAMILIARI	2	20
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. IL PROGETTO Via G. PIOLA 5 21053 CASTELLANZA VA Tel.: 0331/504770	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA Via G.PIOLA 5/7 21053 CASTELLANZA VA Tel.: 0331/504770	Servizio <b>PEDAGOGICO</b> Riabilitativo Residenziale	8	-	-	8

**A.S.L. VALLECAMONICA-SEBINO**

<b>ENTE GESTORE</b>		<b>SERVIZIO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>MODULO DI ACCOGLIENZA O DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO</b>	<b>N. POSTI ACCREDITATI</b>	<b>TOTALE POSTI ACCREDITATI</b>
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' DI CAPO DI PONTE Via S.Maria Vecchia 1 25044 CAPO DI PONTE BS Tel.: 0364/331100	Servizio Terapeutico RIABILITATIVO Residenziale	20	-	-	20
COOPERATIVA DI BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO BS Tel.: 030/2751455	COMUNITA' DI CIVIDATE CAMUNO Via Casa Cuche 25040 CIVIDATE CAMUNO BS Tel.: 0364/341183	Servizi per COPPIE, SOGGETTI CON FIGLI, NUCLEI FAMILIARI	11	-	-	11
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. EXODUS Via S.ROCCO 21/A 25050 SOIANO DEL LAGO BS Tel.: 0365/503576	COMUNITA' ERGOTERAPICA Via Nazionale 7 25050 SONICO BS Tel.: 0364/75248	Servizio Pedagogico RIABILITATIVO Residenziale	12	-	-	12

ALLEGATO 2

**SERVIZI IN CORSO DI ACCREDITAMENTO**

<b>ENTE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO accreditato ai sensi d.g.r. 41878/1999</b>
ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA INTERVENTI SUL DISAGIO SOCIALE Via DEGLI ASSERETO 19 20124 MILANO	COMUNITA' CASCINA NUOVA Via LOMBARDIA 9 24040 PONTIROLO NUOVO	Comunità Psicoergoterapica
COOPERATIVA DI BESSIMO- COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO	COMUNITA' DI ROGNO Via PINETA 7 24060 ROGNO	Comunità Psicoergoterapica
COOPERATIVA SOCIALE "PROMOZIONE UMANA" A.R.L. Via DELLE CROCIATE 1 20098 SAN GIULIANO MILANESE	COMUNITA' "MARIA MADRE DELLA VITA" Via GLAIOLA 15 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA.	Comunità Psicoergoterapica
COOPERATIVA DI BESSIMO- COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO	COMUNITA' DI PONTEVICO Via DELLA FRANCESCA 1 25026 PONTEVICO	Comunità Psicoergoterapica
COOPERATIVA DI BESSIMO- COOPERATIVA SOCIALE Via CASELLO 11 25062 CONCESIO	COMUNITA' DI GABBIONETA Via GARIBALDI 58 - BINANUOVA 26030 GABBIONETA	Comunità Psicoergoterapica

ALLEGATO 3

**ACCREDITAMENTI REVOCATI**

<b>ENTE</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COMUNICAZIONE ASL</b>
ASSOCIAZIONE PROGETTO N Via PONALE 66 20162 MILANO	COMUNITA' LA MITRIA Via GARZA 2 25075 NAVE BS	TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	Comunicazione ASL di Brescia n. 0082084 del 20.09.03
COOPERATIVA CASA DEL GIOVANE Via FOLLA DI SOTTO 19 27100 PAVIA PV	CASA SAN GIUSEPPE Via ROMA 31 22838 VENDROGNO LC	TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	Comunicazione ASL di Lecco n. 80794 del 14.11.03
COOPERATIVA SOCIALE A STEFANO CASATI Strada PER RIAZZOLO CASCINA VECCHIA SCAMOZZA 1 20080 ALBAIRATE MI	COMUNITA' ALLOGGIO ADOLESCENTI MASCHILI Via PER RIAZZOLO CASCINA VECCHIA SCAMOZZA 20080 ALBAIRATE MI	PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	Comunicazione ASL MI1 n. 101839 del 10.11.03
ASSOCIAZIONE SAN MARTINO Via BOCCHERE 8 FRAZ. SAN MARTINO 46040 CERESARA MN	COMUNITA' TERAPEUTICA SAN MARTINO Via BOCCHERE 8- 46040 CERESARA MN	TERAPEUTICO Riabilitativo Residenziale	Decreto direttoriale ASL di Mantova n. 584 del 25.09.03
ASSOCIAZIONE LA CENTRALINA LOCALITA' S. BELLO 23010 CIVO SO	COMUNITA' ERGOTERAPICA LOCALITA' S. BELLO 23010 CIVO SO	PEDAGOGICO Riabilitativo Residenziale	Delibera ASL di Sondrio n. 710 del 30.10.03

**D) ATTI DIRIGENZIALI**

GIUNTA REGIONALE

**D.G. Presidenza**

(BUR2004014)

**Com.r. 23 dicembre 2003 - n. 191****Riepilogo fascicoli BURL del mese di novembre 2003**

Si comunica che nel mese di novembre 2003 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

**LEGENDA**

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria  
 S.O. = Supplemento Ordinario  
 S.S. = Supplemento Straordinario  
 Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni  
 Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi  
 Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis  
 Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

**NOVEMBRE 2003**

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
45	3.11	Se.O.	257
	4.11	I S.S.	258
	4.11	II S.S.	258
	5.11	Se.I.	259
	5.11	Se.I.C.	260
	6.11	III S.S.	261
	7.11	IV S.S.	262
46	10.11	Se.O.-Se.O.Bis	263
	11.11	I S.S.	264
	12.11	Se.I.	265
	12.11	Se.I.Bis	265
	12.11	Se.I.C.	266
	13.11	II S.S.	267
47	17.11	Se.O.	268
	18.11	I S.S.	269
	19.11	Se.I.	270
	19.11	Se.I.C.	271
	20.11	II S.S.	272
	21.11	III S.S.	273
	21.11	I S.O.	274
48	24.11	Se.O.-Se.O.Bis	275
	25.11	I S.S.	276
	26.11	Se.I.	277
	26.11	Se.I.C.	278
	27.11	II S.S.	279
	28.11	III S.S.	280

**D.G. Agricoltura**

(BUR2004015)

**D.d.u.o. 22 dicembre 2003 - n. 22743****Autorizzazione all'impiego di alimenti di origine agricola convenzionali sul territorio regionale, in base al Reg. CEE n. 2092/91 - allegato I, parte B, punto 4.9 - relativo al metodo di produzione biologico**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO DELLE FILIERE

Visti:

- il Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

- l'allegato I del suddetto Regolamento, parte B, relativo agli animali e prodotti animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina e del pollame, paragrafo 4, «alimentazione», ed in particolare il punto 4.2, il quale stabilisce che gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici;

- il punto 4.8, dello stesso allegato I, parte B, del Regolamento che prevede fino al 24 agosto 2005 la possibilità di autorizzare l'impiego di alimenti convenzionali nell'arco dell'anno per un massimo del 10% della sostanza secca (s.s.) per gli erbivori e del 20% della s.s per le altre specie, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica;

- il punto 4.9, sempre dello stesso allegato I, parte B, del Regolamento, il quale, in deroga al suddetto punto 4.8, prevede, in caso di perdite di produzione foraggera segnatamente dovute ad avversità climatiche eccezionali, che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali per un periodo limitato e relativamente ad un'area specifica;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 15536 del 12 dicembre 2003 di declaratoria dello stato di calamità per l'evento «siccità dell'estate 2003», in base alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 e successive modifiche ed integrazioni, nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, nei territori comunali elencati nella delibera stessa;

- la relazione tecnica inerente l'evento calamitoso, allegato A della d.g.r. n. 15536 del 12 dicembre 2003, nella quale si evidenzia che danni ingenti, per lo più rappresentati a macchia di leopardo, sono stati registrati soprattutto nelle zone non irrigue di pianura e nelle zone a pascoli montani;

Considerato:

- che nelle zone predette risultano particolarmente colpite le produzioni foraggere, sia dei prati di fondovalle e dei prati-pascoli di mezza costa e degli alpeggi, con danni fino al 50%, sia dei pascoli con perdite stimabili tra il 40% ed il 65%, sia dei prati avvicendati e dell'erba medica con danno medio accertato pari al 50%;

- che tra le colture danneggiate dall'evento siccitoso risultano, fra le altre, il mais da granella ed il mais ceroso, le cui produzioni hanno subito una riduzione media del 50%, ed il frumento e l'orzo, le cui produzioni hanno subito una contrazione media del 35%;

Ritenuto:

- che sussistono le condizioni per avvalersi sul territorio regionale, di quanto previsto al punto 4.9 dell'allegato I, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni e che è opportuno stabilire la durata d'applicazione della deroga dalla data di approvazione del presente decreto fino al 30 giugno 2004, quando, con la prossima campagna foraggera, le aziende potranno disporre di nuovi prodotti;

- opportuno autorizzare per gli erbivori e per le altre specie, qualora l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, nell'arco del suddetto periodo, l'impiego di alimenti di origine agricola convenzionali per un massimo del 30% della sostanza secca e che tale percentuale massima deve essere confermata anche nella razione giornaliera;

- opportuno precisare che tali percentuali massime sono comprensive delle rispettive percentuali consentite al punto 4.8, dell'allegato I, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che lo stesso punto 4.9, dell'allegato I, parte B,

del Reg. CEE n. 2092/91, prevede che l'Organismo di controllo applica tale deroga ai singoli operatori;

Ritenuto opportuno di stabilire che l'operatore biologico interessato, per usufruire della deroga, faccia specifica richiesta al proprio Organismo di controllo, il quale, una volta accertate le condizioni di disponibilità effettiva di alimenti dell'operatore, consenta la deroga fatta salva la verifica per, gli alimenti acquistati, della ammissibilità nel sistema dell'agricoltura biologica, in particolare per quanto concerne l'assenza di OGM;

Dato atto delle competenze in materia attribuite alle Amministrazioni provinciali ai sensi della l.r. 4 luglio 1998 n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»;

Ritenuto opportuno stabilire che entro il 31 agosto 2004 gli Organismi di controllo comunichino alle Amministrazioni provinciali l'elenco degli operatori biologici che hanno usufruito della deroga e che entro il 30 ottobre 2004 queste ultime effettuino analogo comunicazione alla Direzione Generale Agricoltura della Regione;

Ritenuto di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, per quanto di competenza;

Valutata la necessità di dare ampia divulgazione al presente provvedimento e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e art. 1 della l.r. 2/99, che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto 20 dicembre 2002, n. 25679 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

#### Decreta

recepisce le premesse, che sono parte integrante del presente atto:

1) di autorizzare la deroga prevista al punto 4.9 dell'allegato I, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2004;

2) di autorizzare gli operatori che non siano in grado di procurarsi alimenti ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, nell'arco del suddetto periodo, ad impiegare alimenti di origine agricola convenzionali per un massimo del 30% della sostanza secca per l'alimentazione degli erbivori e delle altre specie;

3) di consentire l'impiego, nella razione giornaliera degli erbivori e delle altre specie, di una percentuale pari o inferiore al 30% della sostanza secca di alimenti di origine agricola convenzionali;

4) di stabilire che, per usufruire della deroga, l'operatore biologico interessato deve fare richiesta al proprio Organismo di controllo, il quale, una volta accertate le condizioni di disponibilità effettiva di alimenti dell'operatore, consente la deroga fatta salva la verifica per gli alimenti acquistati, della ammissibilità nel sistema dell'agricoltura biologica, in particolare per quanto concerne l'assenza di OGM;

5) di stabilire che entro il 31 agosto 2004 gli Organismi di controllo devono comunicare alle Amministrazioni provinciali di riferimento l'elenco degli operatori biologici che hanno usufruito della deroga e che entro il 30 ottobre 2004 le Province ne fanno comunicazione alla Direzione Generale Agricoltura;

6) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole per il seguito di competenza;

7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Sandro Diego Cioccarelli

## D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

(BUR2004016)

D.d.u.o. 4 novembre 2003 - n. 18499

(5.3.5)

**Impegno a favore del Comune di Bollate (MI) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 270.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.2.3.143.4250 del bilancio 2003, per la realizzazione di un muro di recinzione perimetrale al sito dell'ex cava Ronchi, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e quale misura propedeutica all'intervento di messa in sicurezza ambientale dell'area**

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di disporre che la scadenza della presente obbligazione scade entro il termine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2003;

2. di impegnare a favore del Comune di Bollate, un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980 così come sostituito dall'art. 6 della l.r. n. 2/1999, nella misura di € 270.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.2.3.143.4250 del bilancio 2003, che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto del Servizio Ragioneria, per la realizzazione di un muro di recinzione perimetrale al sito dell'ex cava Ronchi, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e quale misura propedeutica all'intervento di messa in sicurezza ambientale dell'area di cui trattasi;

3. di procedere alla erogazione della spesa al Comune di Bollate, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 degli importi liquidabili, tramite nota di liquidazione della struttura organizzativa competente, all'inizio dei lavori di realizzazione del muro di cui trattasi, che dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, 31 dicembre 2003; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà tempestivamente rendicontare l'Ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento utile, circa l'avvenuto utilizzo della quota di cui sopra nell'ambito dell'intervento finanziato;

4. di evidenziare l'obbligo del Comune di Bollate di trasmettere alla Regione Lombardia ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale relativa ai lavori di cui sopra;

5. di dare atto che compete al Comune di Bollate, l'impegno a perseguire, con qualsiasi mezzo legalmente consentito, al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari sostenuti da contributo pubblico, i soggetti responsabili dell'illecito di cui trattasi;

6. di dare atto che le eventuali somme recuperate dal Comune, attraverso l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili dell'illecito e dell'eventuale danno ambientale, dovranno essere restituite alla Regione secondo i disposti dell'art. 6 della l.r. 2/1999;

7. di ritenere che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Bollate, alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. della Provincia di Milano e di trasmetterne copia, al Consiglio Regionale e al Ministero dell'Ambiente;

9. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:  
Adriano Vignali



## D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR2004017)

D.d.u.o. 18 dicembre 2003 - n. 22503

(4.0.0)

**(L.r. 35/96 art. 2 lett. b misura b2.2) progetti di promozione della P.M.I. Lombarda verso i mercati esteri. Bando per l'accesso ai contributi anno 2004**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE INDUSTRIALI E COOPERAZIONE

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per le imprese minori»;

Vista la legge regionale 27 marzo 2000 n. 18 che apporta modifiche ed integrazioni alla normativa sopra citata con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 8;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2001 n. 3, con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici alla Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. 7/15267 del 28 novembre 2003 avente per oggetto: approvazione delle linee di coordinamento dell'azione regionale a supporto dell'internazionalizzazione del sistema economico lombardo;

Dato atto che la suddetta Deliberazione demanda a successivi provvedimenti dei Dirigenti delle competenti Direzioni Generali l'emanazione dei bandi per l'accesso ai contributi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35;

Visti:

– gli allegati A, A1, A2, A3, contenenti i criteri e le priorità per l'applicazione della misura B.2.2 art. 2 lett. B della legge regionale 35/96;

– gli allegati A4, A5, A6, A7, A8, contenenti la modulistica inerente la documentazione da presentare per la liquidazione dei contributi dei progetti approvati;

costituenti bando per la presentazione dei progetti di promozione anno 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 11699 del 23 dicembre 2002 con la quale il dott. Giorgio Napoli è nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo modificata;

Visto il decreto del Direttore Generale all'Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo n. 1032 del 31 gennaio 2003 con il quale il Dott. Roberto Cova – Dirigente della Unità Organizzativa Politiche Industriali e Cooperazione è stato delegato a firmare provvedimenti e gli atti nell'ambito delle competenze e funzioni assegnate alla propria Unità Organizzativa;

Decreta

Per i motivi espressi in narrativa,

Di approvare, in esecuzione della d.g.r. 15267 del 28 novembre 2003:

1. gli allegati A, A1, A2, A3, contenenti i criteri e le priorità per l'applicazione della misura B.2.2 art. 2 lett. b della legge regionale 35/96;

2. gli allegati A4, A5, A6, A7, A8, contenenti la modulistica inerente la documentazione da presentare per la liquidazione dei contributi dei progetti approvati,

costituenti bando per la presentazione dei progetti di promozione anno 2004;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Roberto Cova

ALLEGATO A

### L.R. 35/96 MISURA b2.2

#### Progetti di promozione della PMI lombarda verso i mercati esteri (art. 2 lett. b)

##### 1. Soggetti beneficiari

Associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese (sono in ogni caso esclusi i beneficiari di cui alla misura b.2.3 l.r. 35/96), cooperative tra imprese e società consortili, enti fieristici, camere di commercio singole o associate, società ed a-

genzie a partecipazione pubblica aventi sede legale ed operativa in Lombardia.

I consorzi e le società consortili devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituiti da almeno 5 piccole e medie imprese; la quota consortile di ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile o del capitale sociale;

b) non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile; tale divieto deve risultare da espressa disposizione statutaria.

*I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.*

##### 2. Entità e caratteristiche dei contributi ammissibili

Il contributo sarà concesso nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque non sarà superiore all'importo di EUR 100.000.

Il contributo non costituisce aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

##### 3. Tipologia degli interventi e spese ammissibili

###### a) Tipologia delle iniziative:

Possono essere ammesse unicamente iniziative riguardanti l'organizzazione e la realizzazione di missioni commerciali e di eventi di promozione della PMI lombarda realizzati su mercati esteri. Non sono ammessi interventi concernenti la partecipazione ad eventi fieristici, l'apertura e il consolidamento di sedi all'estero.

###### b) Spese ammissibili:

Promozione e pubblicità strettamente relativa all'evento oggetto della domanda di contributo.

Spese connesse alla organizzazione di work shop, incontri d'affari, seminari, convegni, affitto di strutture e servizi connessi (specificare ogni singola tipologia):

- Interpretariato e traduzione materiali promozionali;
- viaggio e alloggio del personale interno;
- consulenze tecnico-specialistiche esterne.

Le spese di viaggio e alloggio del personale interno non possono superare il 20% dei costi ammissibili.

Le consulenze tecnico-specialistiche possono essere rese unicamente su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto ammesso a contributo; non devono essere continuative, non assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connesse alle normali spese di funzionamento come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

In ogni caso non viene riconosciuta, ai fini contributivi, la consulenza tecnico-specialistica rilasciata da amministratori, professionisti soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.

Le consulenze tecnico-specialistiche esterne non possono superare il 25% dei costi ammissibili.

**Potranno essere riconosciute unicamente le spese relative alle iniziative sostenute e debitamente quietanzate dal beneficiario del contributo. Il mancato rispetto di tale principio comporta la revoca, parziale o totale, del contributo.**

Si evidenzia inoltre che qualsiasi comunicazione inerente il progetto (compresa pubblicità e materiale promozionale) dovrà essere effettuata menzionando esplicitamente che lo stesso è finanziato dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Industria PMI Cooperazione e Turismo. Il Logo regionale può essere richiesto alla Struttura regionale competente-

##### 4. Termini e modalità di presentazione delle domande

###### a) Modalità di presentazione:

I soggetti interessati presentano, entro 60 giorni dalla data di emissione del relativo bando, le domande di contributo per progetti da realizzarsi e concludersi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004.

A partire dalla annualità 2005 le domande, da presentarsi nei 60 giorni successivi all'emissione del relativo bando, potranno riguardare progetti da realizzarsi e concludersi nel periodo ricompreso tra il primo ottobre dell'anno precedente e il trenta settembre dell'anno di riferimento.

Le domande dovranno essere presentate a:

REGIONE LOMBARDIA

D.G. Industria P.M.I. Cooperazione e Turismo  
U.O. Politiche Industriali e Cooperazione  
Struttura Interventi per la Promozione Estera  
via T. Taramelli 20 - 20124 Milano,

oppure

all'ufficio protocollo degli S.TE.R provinciali;

oppure

essere spedite per raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

b) *Documentazione da allegare:*

- relazione tecnica comprensiva di:

- obiettivi, finalità e tempistica del progetto proposto;
- individuazione dei Paesi (specificando le località) e dei settori merceologici di riferimento;
- piano finanziario del progetto con l'indicazione di tutti i costi da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa;
- copertura finanziaria del progetto.

c) *Elementi necessari per la valutazione d'ammissibilità:*

- corrispondenza del progetto con gli obiettivi della legge e con i criteri attuativi della stessa;

- completezza della documentazione allegata alla domanda;

- copertura finanziaria dell'investimento con l'individuazione delle quote dei soggetti interessati.

d) *Priorità:*

Per la selezione dei progetti ammissibili al contributo regionale, saranno tenuti in considerazione gli interventi localizzati nelle aree di cui alle seguenti priorità:

- 1) Priorità 1, allegato A1;
- 2) Priorità 2, allegato A2;
- 3) Priorità 3, allegato A3;
- 4) Priorità 4, altre aree di interesse economico.

In attuazione della d.g.r. n. 7/11384 del 29 novembre 2002 «Criteri per l'organizzazione e lo sviluppo dei distretti industriali in attuazione della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1», i beneficiari di cui al punto 1 che associano - almeno per i 3/4 - PMI localizzate nei distretti di specializzazione e nei meta-distretti, appartenenti ai settori di specializzazione ovvero alla filiera produttiva, otterranno titolo di priorità. L'elenco dei distretti e meta-distretti, dei settori di specializzazione ovvero della filiera, sono individuati negli allegati 1, 2 e 3 della d.g.r. n. 7/3839 del 16 marzo 2001 e della d.g.r. n. 7/6356 del 5 ottobre 2001, pubblicate sul BURL 2° Supplemento Straordinario al n. 50 del 12 dicembre 2002.

### 5. Istruttoria e concessione del contributo

a) *Termine per la definizione dell'istruttoria:* 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

b) *Modalità di verifica della sussistenza dei requisiti del richiedente:* istruttoria da parte dell'ufficio competente. Se necessario, gli uffici possono richiedere, per il completamento dell'esame istruttorio, ulteriore documentazione ad integrazione del progetto presentato dal soggetto beneficiario.

c) *Modalità per la concessione del contributo:* i contributi vengono concessi, ai progetti ritenuti ammissibili, con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, Oprevia espressione di congruità da parte del Gruppo di Lavoro Interdirezionale Commercio Estero e Internazionalizzazione delle Imprese costituito con decreto n. 3472 del 16 febbraio 2001.

d) *Modalità e termini per la comunicazione dell'esito:* entro trenta giorni dal perfezionamento dell'istruttoria viene trasmessa al singolo soggetto che ha presentato domanda di finanziamento, una lettera con la quale si comunica l'esito istruttorio e in caso di esito positivo, l'importo delle spese ammesse e del relativo contributo concesso.

### 6. Modalità e termini per l'avvio realizzazione e completamento del progetto

Il progetto prende avvio, viene realizzato e si conclude secondo i tempi e le modalità indicate nella domanda di contri-

buto. Nel caso in cui comprovate motivazioni ne impediscano la realizzazione, secondo l'originaria previsione, ovvero secondo la tempistica stabilita, il soggetto beneficiario può chiederne la modifica, ovvero la proroga. Modifica e/o proroga possono essere concesse con Decreto del Dirigente competente della D.G. Industria PMI Cooperazione e Turismo, nel quadro della normativa vigente previa verifica della sussistenza delle motivazioni e delle condizioni che rendono impossibile modalità e termini temporali fissati.

**IN OGNI CASO TALI RICHIESTE SARANNO VALUTATE UNICAMENTE SE PERVENUTE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA OGGETTO DELLA RICHIESTA.**

### 7. Modalità per la rendicontazione della spesa sostenute ed erogazione

L'erogazione avviene in unica soluzione con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo a completamento dell'iniziativa ammessa e dietro presentazione di:

- Relazione tecnica conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, completa dei risultati conseguiti come da progetto con:

1. elenco dettagliato delle imprese lombarde che hanno partecipato all'evento (specificare ragione sociale e sede legale);
2. «Follow up» quantitativi e qualitativi di tutti i partecipanti (numeri e tipo di contatti avuti, contatti che hanno avuto seguito);
3. descrizione dettagliata riguardante l'evento realizzato con specifica di date, luoghi, partecipanti, attività svolte nel corso della manifestazione;
4. descrizione dettagliata del materiale promozionale o di particolari strumenti di comunicazione prodotti per la realizzazione di ogni specifico evento oggetto di contributo regionale (allegare copie).

- Schede di rilevazione delle spese a consuntivo, sottoscritte ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ovvero procuratore speciale dell'ente, e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, comprovante le spese sostenute e rendicontate. Per ogni tipologia di spesa ammessa a contributo dovrà essere redatta singola scheda.

- Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445/00 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ex art. 28 del d.P.R. 600/73.

- Dichiarazione del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, di revisore dei conti relativa alle spese sostenute e alla corretta effettuazione delle comunicazioni esterne relative all'evento.

- Dati per l'accreditamento del contributo.

**LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI - REDATTA IN CONFORMITÀ AI MODELLI DI CUI AGLI ALLEGATI A4, A5, A6, A7, A8, - DOVRÀ PERVENIRE ALLA COMPETENTE STRUTTURA REGIONALE ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO.**

### 8. Risorse finanziarie previste

Contributi regionali UPB 2.3.10.2.3.16 capitolo 5084 - secondo quanto stanziato nel bilancio previsionale regionale anno 2004.

La quantificazione del singolo ammontare delle risorse destinate alle misure B2.2 e B.2.3 è rimandata alla competente Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, su determinazione del Gruppo di Lavoro Interdirezionale Commercio Estero e Internazionalizzazione delle Imprese costituito con decreto n. 3472 del 16 febbraio 2001.

### 9. Ispezione e controllo

L'amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regio-

larità di quest'ultimo. A tal fine il soggetto beneficiario, con la domanda per l'accesso ai contributi, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo concesso.

#### 10. Revoca

Il contributo viene revocato, parzialmente o interamente, con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli indicati nel provvedimento di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;

b) qualora l'intervento venga realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso. L'eventuale diminuzione delle spese, in ogni caso, non deve pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti oppure l'intervento non venga realizzato entro il termine fissato nella scheda istruttoria allegata all'atto di concessione ed in assenza di una richiesta motivata di proroga;

c) qualora in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

Nel caso di restituzione a seguito di revoca, anche in misura parziale, di un'agevolazione già liquidata, il soggetto beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Qualora le ispezioni o i controlli documentali evidenzino l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi, la Regione, con la revoca dei contributi medesimi, applica una sanzione amministrativa pari al doppio del contributo indebitamente fruito. Tale sanzione è elevata al quadruplo del contributo fruito nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

*ALLEGATO A1 alla Misura b2.2 (l.r. 35/96 - art. 2, lett. b)*

- STATI UNITI D'AMERICA
- CILE
- URUGUAY
- BRASILE
- MESSICO
- TUNISIA
- GRAN BRETAGNA
- GIAPPONE
- UNGHERIA
- INDIA
- CINA
- BULGARIA
- SUDAFRICA
- LIBIA

**N.B.** L'ordine non costituisce priorità.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

*ALLEGATO A2 alla Misura b2.2 (l.r. 35/96 - art. 2, lett. b)*

- AUSTRALIA
- CANADA
- FEDERAZIONE RUSSA
- MAROCCO
- REPUBBLICA CECA
- PERÙ
- SENEGAL
- CAPO VERDE

**N.B.** L'ordine non costituisce priorità.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

*ALLEGATO A3 alla Misura b2.2 (L.r. 35/96 – art. 2, lett. b)*  
**Aree con le quali la Regione Lombardia ha in corso Protocolli d'Intesa e/o Cooperazione**

SANTIAGO (Regione Metropolitana)	Repubblica del Cile	26/01/1999	26/01/2004	sviluppo sostenibile, ambiente, inn. tecnologica, PMI
MORDOVIA (Repubblica di)	Federazione Russa	02/02/1999	02/02/2004	commerciale e culturale
ZENICA (Cantone di)	Bosnia-Erzegovina	17/02/1999	17/02/2004	commerciale, culturale, formativo, sociale
ITAPUA (Dipartimento di)	Paraguay	08/05/1999	08/05/2004	sociale, culturale, commerciale, ambientale
BUENOS AIRES (Provincia della Città di)	Repubblica di Argentina	10/05/1999	10/05/2004	commerciale, tecnologico, formativo, culturale
ARAD (Contea di)	Romania	25/05/1999	25/05/2004	cooperazione socio-sanitario, commerciale
NIAMEY-TILLABERY	Repubblica del Niger	11/06/1999	11/06/2004	istituzionale, formativo, tecnologico, comm. e culturale
ARUSHA (Regione di)	Repubblica di Tanzania	12/07/1999	12/07/2004	socio-ambientale, formativo
LENINGRADO (Regione di)	Federazione Russa	15/07/1999	15/07/2004	economico, commerciale
SAN PIETROBURGO (Città di)	Federazione Russa	15/07/1999	15/07/2004	economico, commerciale
ALENTEJO (Regione di)	Repubblica di Portogallo	10/12/1999	03/12/2004	commerciale, agricolo-ambientale, artigianale
BAHIA (Stato di)	Brasile	07/12/2000	07/12/2005	interscambio commerciale, tecnologico formativo, turistico e scientifico
NOVOSIBIRSK (Regione di)	Federazione Russa	05/03/2001	05/03/2005	socio-ambientale, formativo
SLASK (Voivodato di)	Repubblica di Polonia	06/03/2001	06/03/2005	economico, commerciale
LIBERTAD (Regione di)	Perù	21/01/2002	21/01/2006	collaborazione nel settore delle attività di carattere sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo, ambientale
GAFSA (Governatorato)	Tunisia	11/09/2001	11/09/2005	formazione professionale e integrazione immigrati nel mondo del lavoro
KASSERINE (Governatorato)	Tunisia	11/09/2001	11/09/2005	formazione professionale e integrazione immigrati nel mondo del lavoro
Regione Centrale Ungherese	Ungheria	15/02/2002	15/02/2006	ambito sociale, culturale, commerciale, formazione professionale
Regione metropolitana del Cile	Cile	26/02/2002	26/02/2006	tutela del territorio, dell'innovazione tecnologica, delle piccole e medie imprese
Decima regione dei laghi	Cile	26/02/2002	26/02/2006	ambito commerciale, sociale, culturale, formazione tecnologia, tutela del territorio e turismo
Camere Municipali di Ribera, Porto Novo e Paul	Capo verde	08/04/2002	08/04/2006	tutela del territorio, collaborazione su aspetti geologici e idrogeologici
Nuova Leon (STATO) – memorandum	Messico Nuovo Leon	05/06/2002	05/06/2006	cooperazione commerciale, culturale, turistica, sostegno alle PMI
OSAKA (Prefettura)	Giappone	09/07/2002	09/07/2005	ambiti commerciale, Piccole e medie imprese, agricoltura, formazione ed altri campi di interesse comune
Pechino (Municipalità)	Cina	22/11/2002	22/11/2005	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
Shanghai (Municipalità)	Cina	19/11/2002	19/11/2005	ambiti di comune interesse nelle attività sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
Regione di Plovdiv	Bulgaria	29/05/2003	29/05/2005	attività di carattere sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
Città di Plovdiv	Bulgaria	29/05/2003	29/05/2005	attività di carattere sociale, culturale, commerciale, turistico, formativo e di scambio di informazioni
Stato del Bengala occidentale	India	10/06/2003	10/06/2005	attività di carattere sociale, tutela del territorio, commerciale, turistico, sanitario e di scambio di informazioni
Regione Sud moravia	Repubblica ceca	30/07/2003	30/07/2005	collaborazione nei settori dell'industria, agricoltura, trasporti e della tutela del territorio, turismo e servizi
Repubblica orientale dell'Uruguay	Uruguay	17/10/2003	17/10/2005	collaborazione nelle aree di carattere sociale, agricolo, scientifico-tecnologico, culturale, commerciale, turistico, formativo
Regione Maekel – Central	Eritrea	20/10/2003	20/10/2005	formazione professionale nei settori educativo, sanitario, socio-culturale, artigianale

**N.B.** L'ordine non costituisce priorità.

## ALLEGATO A4

L.R. 16 dicembre 1996 n. 35

**Schema per la rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo**

Anno 2004 misura B.2.2

**BENEFICIARIO:** (indicare il nominativo completo, il nome e numero di telefono del referente di progetto)

**INIZIATIVA REALIZZATA:** Indicare il nome della iniziativa realizzata e gli estremi del provvedimento regionale di concessione.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Relazione tecnica conclusiva completa dei risultati conseguiti come da progetto con:

- elenco dettagliato delle imprese lombarde che hanno partecipato all'evento. (specificare ragione sociale e sede legale);
- «Follow up» quantitativi e qualitativi di tutti i partecipanti (numero e tipo di contatti avuti, contatti che hanno avuto seguito);
- descrizione dettagliata riguardante l'evento realizzato con specifica di date, luoghi, partecipanti, attività svolte nel corso della manifestazione;
- descrizione dettagliata del materiale promozionale o di particolari strumenti di comunicazione prodotti per la realizzazione di ogni specifico evento oggetto di contributo regionale (allegare copie).

Schede di rilevazione delle spese a consuntivo, **sottoscritte** ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 **dal legale rappresentante** del soggetto beneficiario, ovvero procuratore speciale dell'ente, **e dal presidente del collegio sindacale** o, in mancanza di quest'ultimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, comprovante le spese sostenute e rendicontate. Per ogni tipologia di spesa ammessa a contributo dovrà esse redatta singola scheda.

Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445/00 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ex art. 28 del d.P.R. 600/73.

Dichiarazione del Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, di revisore dei conti relativa alle spese sostenute e alla corretta effettuazione delle comunicazioni esterne relative all'evento.

Dati per l'accreditamento del contributo.

Data

*Il legale rappresentante*

.....

— • —

## ALLEGATO A5

L.R. 16 dicembre 1996 n. 35

**Schema per la rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo**

Anno 2004 misure B.2.2

(Indicare il nome e data della missione o dell'evento promozionale)

(INDICAZIONE DELLA VOCE DI SPESA: ad es. Organizzazione di work shop, incontri d'affari, seminari, convegni)

N.	Descrizione/Causale	Denominazione emittente	Denominazione intestatario	Estremi fattura	Importo *

Data .....

*Il legale rappresentante*

*Il Presidente del Collegio Sindacale*

(.....)

(.....)

\* L'importo delle fatture va indicato al netto di IVA se la stessa può essere recuperata, rimborsata o compensata

ALLEGATO A6

**L.R. 16 dicembre 1996 n. 35**

**Schema per la rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo**

**Anno 2004 misura B.2.2**

(Indicare il nome e data della missione o dell'evento promozionale)

**DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 28 D.P.R. 600/73**

Ai fini della ritenuta prevista ex art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante di .....

**DICHIARA**

1. Che, in riferimento alla iniziativa di cui sopra il .....  
..... (beneficiario di contributo)
  - è in esercizio d'impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 108 del T-U.D.P.R. 22.12.86, N. 917.
  - non è in esercizio d'impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 108 del T-U.D.P.R. 22.12.86, n. 917.
2. Che il contributo da percepire
  - È riferito ad attività commerciale svolta dal suddetto ...  
..... (indicare il beneficiario)
  - Non è riferito ad attività commerciale svolta dal suddetto .....  
..... (indicare il beneficiario)

*Il legale rappresentante*

(.....)

**Spazio per l'autentica delle firme**

Attesto che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza dal Sig. ....

Identificato mediante .....

Previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

L'incaricato .....

Luogo e data dell'identificazione .....

Timbro e firma

Ai sensi dell'art. 38 - comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa allegando la fotocopia di un valido documento di identità

..... • .....

ALLEGATO A7

**L.R. 16 dicembre 1996 n. 35**

**Schema per la rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo**

**Anno 2004 misura B.2.2**

(Indicare il nome e data della missione o dell'evento promozionale)

Il sottoscritto .....  
nella qualità di legale rappresentante di .....  
con sede a .....

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal d.P.R. 445/2000 nei confronti di chi attesta il falso

**DICHIARA**

1. Che le spese sostenute e indicate nel rendiconto corrispondono esclusivamente e specificatamente ai costi sostenuti dall'ente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo;
2. Che tutte le fatture sono state pagate;
3. Che ogni comunicazione, esterna ed interna afferente al progetto, realizzata sotto qualsiasi forma, è stata effettuata indicando che il medesimo è cofinanziato dalla Regione Lombardia

Data .....

*Il Legale Rappresentante*

(.....)

**Spazio per l'autentica delle firme**

Attesto che le firme che precedono sono state apposte in mia presenza dal Sig. ....

Identificato mediante .....

Previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

L'incaricato .....

Luogo e data dell'identificazione .....

Timbro e firma

Ai sensi dell'art. 38 - comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa allegando la fotocopia di un valido documento di identità

ALLEGATO A8

**L.R. 16 dicembre 1996 n. 35**

**Schema per la rendicontazione delle iniziative ammesse a contributo**

**Anno 2004 misura B.2.2**

(Indicare il nome e data della missione o dell'evento promozionale)

**DATI PER L'ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

1. Soggetto beneficiario: .....
2. Sede .....
3. Codice fiscale e/o partita IVA .....

**Modalità di pagamento:**

- n. C/C .....
- Istituto bancario .....
- Agenzia n. ....
- Indirizzo .....
- Codice CAB ..... Codice ABI .....

**D.G. Territorio e urbanistica**

(BUR2004018)

(5.1.3)

**D.d.g. 22 dicembre 2003 - n. 22722****Determinazione, per l'anno 2004, dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE TERRITORIO E URBANISTICA

Visti:

– l'art. 97, lettera m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523;  
 – la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

– il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Ricordato che il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000 dispone l'introito a favore delle regioni dei canoni relativi all'uso dei beni del demanio idrico in applicazione in particolare dell'art. 86 del d.lgs. n. 112/98;

Visto il punto 24 della d.g.r. n. 7868/02 sopra richiamata che dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti dagli alvei dei corsi d'acqua siano determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Visto il d.d.u.o. 18 novembre 2002, n. 22086 della Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio, con il quale è stato disposto l'aggiornamento dei canoni dovuti per le concessioni di derivazioni di acqua pubblica in relazione al tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il triennio 2003-2005;

Visto il d.d.g. 18 dicembre 2003, n. 25302, con il quale sono stati determinati i canoni, per l'anno 2003, da porre a base d'asta per l'affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua;

Ritenuto di procedere, per analogia a quanto disposto dal d.d.u.o. n. 22086/02 sopra richiamato, alla determinazione dei canoni per l'anno 2004, come riportati nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto del Segretario Generale 20 dicembre 2002, n. 25679, «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l'anno 2003»;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528, con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Mario Rossetti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Vista la d.g.r. 28 marzo 2003, n. 12500 «Disposizioni a carattere organizzativo (I provvedimento 2003)»;

Decreta

– di determinare i canoni, per l'anno 2004, da porre a base d'asta per l'affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua così come riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale:  
 Mario Rossetti

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A: canoni a base d'asta per l'anno 2004****CLASSIFICAZIONE MATERIALE**

- categoria A: sabbia o ghiaia pronta;
- categoria B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;
- categoria C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciotolame o materiale di maggiore pezzatura.

**PROVINCIA DI BERGAMO**

Materiali	Canoni al mc.	
	Zona di pianura	Zona montana
Categoria A	€ 6,89	€ 5,17
Categoria B	€ 4,46	€ 4,46
Categoria C	€ 3,95	€ 3,75

**PROVINCIA DI BRESCIA**

Categorie A, B, e C	Canoni al mc.
Bacini a Nord S.S. 11 (Padana Superiore)	€ 3,44
Bacini a Sud S.S. 11 (Padana Superiore)	€ 4,25

**PROVINCIA DI COMO**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 7,50
Categoria B	€ 4,25
Categoria C	€ 3,55

**PROVINCIA DI CREMONA**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 3,65
Categoria B	€ 3,44
Categoria C	€ 3,14

**PROVINCIA DI LECCO**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 7,50
Categoria B	€ 4,25
Categoria C	€ 3,55

**PROVINCIA DI LODI**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A, B e C	€ 3,55

**PROVINCIA DI MANTOVA**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 3,75
Categoria B	€ 3,44
Categoria C	€ 3,14

**PROVINCIA DI MILANO**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A, B e C	€ 3,55

**PROVINCIA DI PAVIA**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A (dal fiume Ticino)	€ 4,86
Categoria A (dal fiume Po)	€ 4,66
Categoria B	€ 3,65
Categoria C	€ 2,63

**PROVINCIA DI SONDRIO**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 4,56
Categoria B	€ 3,95
Categoria C	€ 2,84

**PROVINCIA DI VARESE**

Materiali	Canoni al mc.
Categoria A	€ 4,25
Categoria B	€ 3,65
Categoria C	€ 3,04